

271.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge:</b>		<b>ALMIRANTE</b> ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224)	15683
<i>(Presentazione)</i> . . . . .	15682, 15691	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	15683, 15684, 15686, 15687, 15689
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i> . . . . .	15682	15692, 15693, 15694, 15699, 15700, 15701, 15702	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	15681	15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15708, 15718	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		15719, 15723, 15724, 15725, 15726, 15727, 15728	
<b>Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303);</b>		15729, 15730, 15734, 15735, 15737, 15738, 15739	
<b>BARCA</b> ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38);		15740, 15744, 15747, 15760, 15766, 15769, 15770	
<b>DI NARDO</b> : Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111);		15771, 15772, 15773, 15774, 15776	
<b>GUNNELLA</b> ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società, al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475);		<b>ARMATO</b> . . . . .	15693, 15703, 15704, 15763, 15767
		. . . . .	15770, 15771, 15772, 15773
		<b>BALLARDINI</b> . . . . .	15707, 15708, 15729, 15730, 15774
		<b>BOFFARDI INES</b> . . . . .	15762
		<b>BOZZI</b> . . . . .	15724, 15725, 15730
		<b>CARUSO</b> . . . . .	15699, 15723, 15727, 15739
		. . . . .	15768, 15769, 15775
		<b>CATALDO</b> . . . . .	15713
		<b>CHIOVINI CECILIA</b> . . . . .	15760

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

	PAG.		PAG.
CIAMPAGLIA . . . . .	15684, 15687, 15688, 15689, 15693	MANCINI VINCENZO . . . . .	15684, 15705, 15706, 15726
15696, 15699, 15701, 15707, 15708, 15715, 15716		MONTI RENATO . . . . .	15767
15717, 15718, 15719, 15724, 15725, 15736, 15737		NATTA . . . . .	15732, 15755, 15758, 15764
15739, 15746, 15747, 15762, 15766, 15770, 15771		OLIVI . . . . .	15715, 15717, 15718, 15740, 15770
CONCAS . . . . .	15753, 15762, 15763, 15767, 15768	PICCOLI . . . . .	15775
CRISTOFORI . . . . .	15772	PISICCHIO . . . . .	15717, 15719
DE VIDOVICH . . . . .	15683, 15684, 15686, 15688	POCHETTI . . . . .	15692, 15750
15689, 15691, 15696, 15700, 15701, 15702		RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
15703, 15705, 15706, 15707, 15708, 15716		<i>l'interno</i> . . . . .	15693
15717, 15719, 15723, 15724, 15725, 15727		ROBERTI . . . . .	15709
15729, 15740, 15743, 15744, 15747, 15772		SABBATINI . . . . .	15763
DEL PENNINO . . . . .	15683, 15690, 15692, 15693	SGARBI BOMPANI LUCIANA . . . . .	15751
15695, 15697, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703		TALASSI GIORGI RENATA . . . . .	15753, 15760
15704, 15707, 15708, 15716, 15717, 15719, 15726		VECCHIARELLI . . . . .	15768, 15769
15727, 15728, 15731, 15732, 15739, 15750, 15760		VETERE . . . . .	15690, 15702, 15716, 15737, 15738
15764, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772			
15773, 15774, 15779		<b>Proposta di legge costituzionale (Annunzio) . . . . .</b>	<b>15681</b>
FERRETTI . . . . .	15770, 15771	<b>Proposte di legge:</b>	
FIORET . . . . .	15763	(Annunzio) . . . . .	15681
FRACCHIA . . . . .	15729, 15730, 15731, 15734, 15735	(Trasferimento dalla sede referente	
	15741, 15744, 15747, 15777	alla sede legislativa) . . . . .	15682
GALLONI, <i>Relatore</i> . . . . .	15683, 15684, 15686, 15689	<b>Proposta di legge di iniziativa regionale (An-</b>	
15690, 15691, 15692, 15693, 15697, 15701, 15702		<i>nunzio)</i> . . . . .	15681
15703, 15704, 15706, 15708, 15717, 15719, 15722		<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>15783</b>
15723, 15725, 15726, 15727, 15728, 15729, 15731		<b>Commissioni permanenti (Annunzio di co-</b>	
15735, 15737, 15738, 15739, 15740, 15743, 15747		<i>stituzione)</i> . . . . .	15782
15754, 15764, 15768, 15770, 15772, 15773, 15774		<b>Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) . . . . .</b>	<b>15681</b>
GASCO . . . . .	15728, 15763, 15766, 15770, 15771, 15773	<b>Votazioni segrete . . . . .</b>	<b>15720, 15732, 15744, 15755</b>
GUI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	15683	. . . . .	15758, 15764, 15780
15684, 15686, 15689, 15691, 15698, 15701, 15702		<b>Ordine del giorno della prossima seduta . . . . .</b>	<b>15783</b>
15704, 15706, 15707, 15708, 15718, 15719, 15723		<b>Trasformazione di un documento del sindacato</b>	
15725, 15726, 15727, 15728, 15729, 15732, 15735		<i>ispettivo</i> . . . . .	15784
15737, 15738, 15739, 15740, 15744, 15747, 15755			
15764, 15768, 15771, 15772, 15773, 15774, 15775			
IANNIELLO . . . . .	15693, 15703, 15704, 15705		
15723, 15724, 15736, 15737, 15738, 15742, 15763			
15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15773			
IPERICO . . . . .	15771		
LIZZERO . . . . .	15767		
MAGNANI NOYA MARIA . . . . .	15776		
MAMMÌ . . . . .	15779		

**La seduta comincia alle 16,30.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FINELLI ed altri: « Utilizzazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature da parte delle comunità » (3094);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, recante ulteriori interventi in favore della zona del Vajont » (3095);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 19-*quater sub* articolo 16 e dell'articolo 29 *sub* articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (3096).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
di iniziativa regionale.**

PRESIDENTE. Comunico che il consiglio regionale della Campania ha trasmesso alla Presidenza — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

« Indicazione sul contenitore dei fertilizzanti, degli anticrittogamici e dei prodotti chimici destinati alla agricoltura del prezzo di vendita al pubblico » (3098).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio  
di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge costituzionale dai deputati:

DE CARNERI ed altri: « Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento » (3097).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 » (*approvato da quel consenso*) (3099);

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'università » (*approvato da quella VII Commissione permanente*) (3100).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso in data 9 luglio 1974 copia delle sentenze nn. 212, 217, 218 e 221 e in data 10 luglio 1974 copia delle sentenze nn. 225 e 226 della Corte stessa,

depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 497, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione all'estero (Doc. VII, n. 396);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli articoli 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale (Doc. VII, n. 401);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, penultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi (Doc. VII, n. 402);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio (Doc. VII, n. 405);

l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'articolo 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli articoli 1, 183 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, nella parte relativa ai servizi di radiotelevisone circolare a mezzo di onde elettromagnetiche (Doc. VII, n. 407);

l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo (Doc. VII, n. 408).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

### **Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

#### *IV Commissione (Giustizia):*

« Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici » (901).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### *VIII Commissione (Istruzione):*

**BELLISARIO** ed altri: « Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (2150).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Presentazione di un disegno di legge.**

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Mi onoro presentare, a nome del ministro della marina mercantile, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 265, concernente " Modifica ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto " ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) e delle concorrenti proposte di legge: Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38); di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111); Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475); Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici; e delle concorrenti proposte di legge: Barca ed altri; di Nardo; Gunnella ed altri; Almirante ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 8 e sono stati illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Qual è il parere della Commissione su tali emendamenti?

**GALLONI, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario all'emendamento de Vidovich 9. 6, all'emendamento de Vidovich 9. 3, all'emendamento Ciampaglia 9. 1, all'emendamento Mancini Vincenzo 9. 4; quest'ultimo emendamento, tuttavia, è compreso nell'emendamento della Commissione, che lo accoglie sostanzialmente. La Commissione è altresì contraria all'emendamento de Vidovich 9. 5. Vorrei solamente osservare che la segretezza del voto di delega nel sistema di questa legge è garantita attraverso il richiamo, contenuto nella prima parte dell'articolo 9, delle norme riguardanti l'attività sindacale, per cui anche l'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è richiamato: l'ultimo

comma dell'articolo 9 è puramente integrativo rispetto all'articolo 26 della legge n. 300.

La Commissione è contraria altresì all'emendamento Reale Ortonzo 9. 8 ritenendo che il termine « integrazioni » non vada inteso nel senso che i contratti collettivi possano modificare la legge; essi si inseriscono nelle lacune della legge, ma non possono modificarle. La Commissione, infine, raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 9. 7.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo è contrario agli emendamenti de Vidovich 9. 6 e 9. 3, all'emendamento Ciampaglia 9. 1, all'emendamento Mancini Vincenzo 9. 4 in quanto accetta l'emendamento della Commissione 9. 7, che può fugare ogni eventuale dubbio.

Il Governo non accetta l'emendamento de Vidovich 9. 5 perché dal primo comma dell'articolo 9 risultano estese le norme della legge n. 300 relative alle attività sindacali, tra le quali vi è l'articolo 26, che prevede esplicitamente la segretezza della delega, che viene quindi confermata anche per quanto riguarda queste categorie di lavoratori.

Il Governo non accetta l'emendamento Reale 9. 8, condividendo pienamente le osservazioni interpretative dell'articolo 9 che ha poc'anzi formulato il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 9. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Reale Ortonzo 9. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEL PENNINO.** Dopo le precisazioni del relatore, non insisto per la votazione, essendo chiaro che il potere discrezionale della pubblica amministrazione non potrà in nessun modo modificare le disposizioni attuali, ma semplicemente colmare alcune lacune.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Vincenzo Mancini, mantiene l'emendamento 9. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCINI VINCENZO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene l'emendamento 9. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIK. Dopo le dichiarazioni del relatore e l'approvazione dell'emendamento 9. 7 della Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo della Commissione modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Qual è il parere del relatore sugli articoli aggiuntivi de Vidovich 9. 01, 9. 02 e 9.03 ?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 9. 01, 9. 02 e 9. 03, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 9. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 9. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 9. 03.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la sospensione dalla qualifica;
- c) la destituzione.

La sospensione dalla qualifica non può superare la durata di sei mesi. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

La destituzione può essere inflitta nei casi previsti dall'articolo 84 del nuovo statuto per gli impiegati civili dello Stato.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

La destituzione di diritto si applica nei casi previsti dall'articolo 85 del nuovo statuto per gli impiegati civili dello Stato.

**10. 1. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:*

**ART. 10-bis.**

L'impiegato destituito ai sensi della norma regolamentare uniformata alla disciplina di cui al citato articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, deve essere reintegrato nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 88 del citato statuto. All'impiegato proscioltto in sede di revisione del procedimento disciplinare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**10. 01. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 10-ter.**

Se l'impiego decade prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudizio penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**10. 02. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 10-quater.**

L'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con provvedimento del direttore generale dell'ente o dell'organo equipollente anche se con altra denominazione; ove sia stato emesso mandato di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dello stesso direttore generale.

**10. 03. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 10-quinquies.**

Il direttore generale dell'ente può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Si applica in tal caso quanto disposto in proposito dal citato statuto.

**10. 04. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 10-sexies.**

L'impiegato sospeso è escluso dagli scrutini di promozione, ma dopo il proscioglimento da ogni addebito disciplinare o la punizione consistente nella censura ad esso si applica quanto disposto per gli statali dagli articoli 94, 95 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 98 e 99 della citata legge.

La comunicazione delle contestazioni disciplinari deve risultare da dichiarazioni dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le stesse contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

Quando la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.

**10. 05. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 10-septies.**

Il termine per la presentazione delle giustificazioni scritte non può essere inferiore ai 20 giorni dalla comunicazione delle contestazioni.

L'eventuale proroga del termine per gravi motivi, non può essere inferiore a 15 giorni.

È facoltà dell'impiegato rinunciare al termine purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. L'estinzione determina.

altresi, la revoca della sospensione cautelare e della esclusione dagli scrutini.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Per l'espletamento del procedimento disciplinare dovrà essere nominato un funzionario istruttore ed occorrendo un consulente tecnico. Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico dovranno essere comunicate, all'impiegato, entro cinque giorni, a pena di estinzione del procedimento medesimo.

L'inchiesta disciplinare dovrà essere conclusa entro 90 giorni dalla nomina del funzionario istruttore.

Le conclusioni dell'inchiesta, prima di essere sottoposte alla commissione di disciplina, debbono essere comunicate in sintesi entro dieci giorni all'impiegato che ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Entro 30 giorni dalla comunicazione delle conclusioni della inchiesta, l'impiegato ha facoltà di presentare memorie difensive e può chiedere anche di svolgere oralmente la propria difesa.

L'impiegato può delegare per iscritto a svolgere oralmente le proprie difese un sindacalista facente parte di una delle organizzazioni sindacali rappresentate nell'ente.

La commissione di disciplina dovrà decidere non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra con la conseguenza della estinzione del procedimento disciplinare in caso di silenzio.

**10. 06. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

**DE VIDOVIK.** Sono già stati svolti in sede di discussione sulle linee generali.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 10 ?

**GALLONI, Relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento 10. 1 ed agli articoli aggiuntivi de Vidovich. Il proponente intende dare una disciplina particolare allo stato giuridico del personale degli enti pubblici, mentre la Commissione ritiene che, per l'esigenza di unità del sistema, occorra sem-

plicemente il richiamo allo stato giuridico del personale delle amministrazioni civili dello Stato.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il relatore. È preferibile la formulazione contenuta nel testo della Commissione, che fa rinvio alla disciplina dei dipendenti civili dello Stato, piuttosto che un nuovo stato giuridico per il personale degli enti parastatali. Ecco perché sono contrario all'emendamento ed agli articoli aggiuntivi all'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 10. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento de Vidovich 10. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 10. 01, 10. 02, 10. 03, 10. 04, 10. 05 e 10. 06, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 04.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 05.

(È respinto).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 10. 06.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, richiamate nel precedente articolo 10, può avvenire:

a) per dimissioni volontarie accettate;

b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, lettera a) sopprimere la parola:* accettate.

11. 1.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a

totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* dello stipendio, *con le seguenti:* della retribuzione.

12. 1.

**Ciampaglia.**

*Al secondo comma, dopo le parole:* dalle leggi vigenti, *aggiungere le seguenti:* in materia di pubblico impiego.

12. 2.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

Il trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che precedono trattamenti pensionistici sostitutivi.

I fondi integrativi di previdenza previsti da taluni enti sono conservati, a condizione che i relativi contributi vengano ripartiti in misura del 50 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e del 50 per cento a carico dei lavoratori interessati.

13. 6.

**Ianniello.**

Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: Finché non sarà provveduto, con le seguenti: Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà.*

13. 1.

**Ciampaglia.**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati ed i relativi trattamenti sono liquidati in misura pari alla differenza tra la retribuzione pensionabile a norma delle disposizioni regolamentari previste dai fondi stessi, calcolata in funzione della anzianità di servizio, e l'ammontare della pensione derivante dalla assicurazione generale obbligatoria rapportata alla retribuzione medesima.

13. 5.

**Ciampaglia.**

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati ed è fatto salvo il carattere integrativo degli stessi.

13. 2.

**Ciampaglia.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Alle lavoratrici interessate alla presente legge si applicano, ai fini del pensionamento, le norme vigenti nel settore del pubblico impiego statale in ordine all'anzianità di servizio richiesta per il collocamento a riposo.

13. 01.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

**CIAMPAGLIA.** Li do per svolti, signor Presidente. Preciso che l'articolo aggiuntivo, vuole estendere al personale degli enti pubblici provvedimenti già in vigore nell'amministrazione statale circa lo sfollamento del personale femminile.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

A richiesta del dipendente iscritto al fondo integrativo, l'amministrazione provvederà al rimborso dei contributi versati, maggiorati degli interessi a scalare del 5 per cento.

13. 3. **de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIK.** Desidero far presente che negli enti del parastato sono previsti contributi versati su dei fondi speciali, contributi che non servono assolutamente a nulla perché con le recenti disposizioni in tema di assicurazione previdenziale obbligatoria i dipendenti degli enti in questione non usufruiscono mai di tali fondi speciali. Noi perciò chiediamo che agli interessati vengano restituite le somme da ciascuno versate in questi fondi speciali. Diversamente, ci troveremmo di fronte ad una vera e propria truffa: infatti, gli enti previdenziali incassano quattrini senza dover mai spendere niente, perché le nuove disposizioni di legge hanno capovolto la situazione previdenziale degli interessati rispetto a quella che era qualche anno fa.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: o che comportino la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.*

13. 4.

**V Commissione.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

GALLONI, *Relatore*. Questo emendamento è stato già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Ianniello 13. 6 e Ciampaglia 13. 1. È favorevole, invece, all'emendamento della V Commissione bilancio 13. 4. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti Ciampaglia 13. 5 e 13. 2 e de Vidovich 13. 3, nonché dell'articolo aggiuntivo Ciampaglia 13. 01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario agli emendamenti Ianniello 13. 6 e Ciampaglia 13. 1, mentre accetta lo emendamento 13. 4 presentato dalla V Commissione. Parere contrario anche per quanto riguarda gli emendamenti Ciampaglia 13. 5 e 13. 2 e de Vidovich 13. 3. A proposito di quest'ultimo emendamento, devo dire che se qualche volta possono verificarsi inconvenienti del genere di quelli lamentati dall'onorevole de Vidovich, questo è ciò che comporta il principio della mutualità. Parere contrario devo anche esprimere per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 13. 01: si tratterebbe di imporre, in relazione al sistema dell'INPS, norme di un sistema diverso, che non mi sembra possano essere imposte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Ianniello non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 13. 6.

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 4 della V Commissione, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia, mantiene i suoi emendamenti 13. 5 e 13. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Insisto per la votazione dell'emendamento 13. 5 e ritiro invece l'emendamento 13. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 13. 5.

(È respinto).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 13. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 13. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. lo pongo in votazione.

(È respinto).

GALLONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre di stralciare e di rinviare all'esame del Comitato dei nove gli articoli 14, 15 e 16, con i relativi emendamenti, di cui il Comitato dei nove intende elaborare una nuova formulazione per procedere più spedatamente — se la Camera è d'accordo — nell'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le ricordo che secondo il programma che si intende seguire si dovrebbe terminare entro stasera la discussione di questo disegno di legge. L'accoglimento della sua proposta imporrà di sospendere sia pur brevemente i lavori per permettere al Comitato dei nove di riunirsi.

GALLONI, *Relatore*. Mi permetterò infatti di chiedere una breve sospensione della seduta allorché sarà stato esaminato l'articolo 24.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, l'esame degli articoli 14, 15 e 16 con i relativi emendamenti è temporaneamente accantonato, secondo le proposte formulate dal relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole:* nonché della situazione esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

17. 4. **Sinesio, Pumilia.**

*Tra il secondo e il terzo comma aggiungere il seguente comma:*

Le funzioni, attribuzioni e responsabilità relative a ciascun livello dirigenziale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

17. 5. **Sinesio, Pumilia.**

Poiché gli onorevoli Sinesio e Pumilia non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo le parole:* tre livelli, *aggiungere le seguenti:* compreso il direttore generale.

17. 3. **Vetere, Caruso, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vania, Vetrano, Cataldo, Sandomenico.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo.

**VETERE.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* superiore dei ruoli amministrativo e tecnico, *con:* ottava.

17. 1. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

**DEL PENNINO.** Signor Presidente, l'emendamento 17. 1 è strettamente collegato agli emendamenti presentati agli articoli 14, 15 e 16. Chiedo pertanto che questo emendamento sia esaminato insieme con quelli presentati a tali articoli, dopo che il Comitato dei nove si sarà pronunciato.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, concorda con questa proposta?

**GALLONI, Relatore.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si intende allora, onorevole relatore, che la sua richiesta di accantonamento riguardi anche l'articolo 17, perché non si può rinviare soltanto l'esame di un emendamento.

**GALLONI, Relatore.** Sono d'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'articolo 17 con i relativi emendamenti sarà effettuato successivamente a quello dei precedenti articoli 14, 15 e 16 temporaneamente accantonati.

*(Così rimane stabilito).*

Si dia lettura dell'articolo 18.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze di posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi consistenti in una valutazione comparativa espressa con una graduatoria della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte e orali indicate dai relativi bandi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente.

18. 1. **de Vidovich, Cassano, di Nardo, Marchio, Turchi, Saccucci, Delfino, de Michieli Vitturi, Bollati, Alfano.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GALLONI, *Relatore*. Trattandosi di norme di carattere regolamentare, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

c) dal volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**Presentazione di un disegno di legge.**

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome dei ministri della sanità,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 20.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 15, il passaggio di qualifica del personale è consentito, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.

A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 4 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi nonché per i ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformità dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10.

I posti di cui al comma precedente che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma col seguente:*

Il passaggio di qualifica del personale è consentito nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi.

20. 1.

**Del Pennino.**

*Al terzo comma sopprimere le parole:* per i ruoli amministrativi nonché per i ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

20. 2.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

**DEL PENNINO.** Signor Presidente, anche questi miei emendamenti sono collegati a quelli presentati agli articoli 14, 15 e 16, temporaneamente accantonati insieme con l'articolo 17. Si tratta comunque di emendamenti puramente formali che si potrebbero eventualmente introdurre in sede di coordinamento.

**PRESIDENTE.** In tal caso, deve ritirarli.

**DEL PENNINO.** No, signor Presidente, possiamo introdurli in sede di coordinamento.

**POCHETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**POCHETTI.** A questo punto, signor Presidente, propongo di sospendere i nostri lavori per consentire la riunione del Comitato dei nove.

**PRESIDENTE.** Il relatore ?

**GALLONI, Relatore.** Sono d'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,5, è ripresa alle 18,5.**

**PRESIDENTE.** Avverto che, conclusa la riunione del « Comitato dei nove », l'esame degli articoli riprenderà ora a partire dall'articolo 14. Se ne dia lettura.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

- a) amministrativo;
- b) tecnico;
- c) professionale.

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica, meccanica e meccanografica di operatore tecnico e di operaio.

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 14.*

14. 1.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

**DEL PENNINO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma aggiungere alle parole: di assistenza tecnica, le seguenti: e sociale.*

14. 4.

**Ianniello.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

**IANNIELLO.** Signor Presidente, questo emendamento è diretto ad aggregare gli assistenti sociali alla categoria degli assistenti tecnici, al fine di evitare che i primi siano inquadri nel ruolo amministrativo, che sarebbe del tutto estraneo rispetto alla loro attività.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, dopo le parole: di assistenza tecnica, aggiungere le seguenti: e sociale.*

14. 5.

**Armato, Fracanzani.**

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerlo.

**ARMATO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quinto comma, sostituire le parole: professionale e, con le seguenti: professionale o.*

14. 2.

**Ciampaglia.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al personale infermieristico è esteso il mansionario ospedaliero, in quanto applicabile; detto personale, previo apposito corso di aggiornamento, potrà essere utilizzato nell'assistenza infermieristica domiciliare con possibilità di praticare anche terapia iniettiva endovene ed effettuare prelievi.

14. 3.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

**CIAMPAGLIA.** Li do per svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 14 ?

**GALLONI, Relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento Del Pennino 14. 1. È favorevole agli identici emendamenti Ianniello 14. 4 e Armato 14. 5. È contraria agli emendamenti Ciampaglia 14. 2 e 14. 3.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**RIGHETTI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo concorda con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DEL PENNINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ianniello 14. 4 e Armato 14. 5, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Onorevole Ciampaglia, mantiene i suoi emendamenti 14. 2 e 14. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**CIAMPAGLIA.** Ritiro l'emendamento 14. 2; insisto invece per la votazione dell'emendamento 14. 3.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 14. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore*, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente*, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

c) di *archivista-dattilografo*, in possesso di un titolo di istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed esecutiva;

d) di *commesso*, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.

Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore tecnico*, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

c) di *operatore tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

d) di *agente tecnico*, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore. I ricercatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 35, sono equiparati alla prima delle predette qualifiche funzionali.

Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 4, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea,

del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente, possono prevedere una ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Per funzioni di coordinamento possono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

Il personale dipendente degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge viene inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali:

1) appartengono alla 1ª qualifica funzionale le mansioni manuali che non richiedano particolare formazione ed esperienze scolastiche;

2) appartengono alla 2ª qualifica funzionale le mansioni prevalentemente manuali, caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante esperienza e formazione specialistica;

3) appartengono alla 3ª qualifica funzionale le mansioni esecutive, di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, ma comunque prive di margine di discrezionalità, caratterizzate dalla buona conoscenza di tecniche di lavoro, nonché dell'uso di attrezzature o macchine d'ufficio;

4) appartengono alla 4ª qualifica funzionale le mansioni esecutive, di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, ma comunque prive di margine di discrezionalità, caratterizzate dall'ottima conoscenza di tecniche avanzate di lavoro, nonché

dell'uso di attrezzature o di macchine d'ufficio complesse;

5) appartengono alla 5ª qualifica funzionale le mansioni implicanti lo svolgimento autonomo di operazioni tecniche e amministrative, strumentali nei confronti dei compiti propri dei dipendenti delle qualifiche 6ª, 7ª, 8ª;

6) appartengono alla 6ª qualifica funzionale le mansioni comportanti l'elaborazione di atti preliminari ed istruttori a decisioni o esecutivi delle decisioni stesse implicanti una autonoma elaborazione concettuale ed il possesso di particolari e riconosciute esperienze e competenze in specifici campi;

7) appartengono alla 7ª qualifica funzionale le mansioni implicanti apporto in forma autonoma e responsabile dal punto di vista professionale di esperienze e competenze tecnico-scientifiche ed amministrative, la piena ed autonoma elaborazione degli atti di disciplina e di intervento relativi ad una materia, il coordinamento di specifici settori di lavoro. Coloro che ricoprono la predetta qualifica funzionale rispondono dei risultati raggiunti dalle unità cui essi sono preposti, attraverso il lavoro di gruppo da loro coordinato;

8) i dipendenti che ricoprono l'8ª qualifica funzionale svolgono mansioni di direzione, di propulsione e di controllo sulle unità organizzative cui sono preposti: in tale ambito curano lo studio e l'elaborazione di proposte operative, provvedono all'applicazione di razionali procedure di lavoro favorendo il metodo di lavoro di gruppo.

Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 4, è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per le qualifiche 5ª e 6ª, del diploma di istruzione secondaria di primo grado per le qualifiche 3ª e 4ª, e della licenza elementare per le qualifiche 1ª e 2ª.

Sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascuna qualifica.

I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

15. 1.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DEL PENNINO. Signor Presidente, il nostro emendamento all'articolo 15 rappresenta

l'elemento su cui il gruppo repubblicano baserà la valutazione politica di questa legge.

Il presidente del nostro gruppo, già il 19 ottobre dello scorso anno, in una lettera inviata ai capigruppo della maggioranza, aveva sottolineato come dopo un'analisi della legge sul parastato il gruppo repubblicano avesse valutato negativamente il principio della qualifica unica per ogni carriera tradizionale che il testo aveva introdotto, giacché affidando esso alla sola progressione per anzianità senza demerito gli avanzamenti, ed eliminando in conseguenza ogni incentivo alla responsabilizzazione e alla produttività del servizio, avrebbe determinato risultati negativi agli effetti della funzionalità del parastato. Tanto più gravi — sottolineava allora l'onorevole Reale — sono le preoccupazioni che il principio della qualifica unica provoca, in quanto la sua introduzione in questo disegno di legge susciterebbe analoghe rivendicazioni da parte di tutto il pubblico impiego, rivendicazioni già avanzate dalle organizzazioni sindacali. Analoghe considerazioni, del resto, formulava la Presidenza del Consiglio, in un parere sul disegno di legge, redatto da un'apposita commissione interministeriale del novembre 1973.

Noi oggi ci troviamo di fronte a un testo proposto dalla nostra Commissione che ripete sostanzialmente il principio della qualifica unica, anche se introduce, nel penultimo comma dell'articolo 15, l'ipotesi che per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico sia prevista, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente, una ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento. Questo per altro, signor Presidente, onorevoli colleghi, non evita i danni, che ho già avuto modo di mettere in rilievo nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, che l'introduzione della qualifica unica comporterebbe in tutto il funzionamento degli enti pubblici.

Ma vi è di più. A parte un incentivo ad abbandonarsi al lassismo, a una tendenza cioè già presente — come è stato rilevato da varie parti — nel settore pubblico, il principio della qualifica unica importerebbe gravissimi oneri per la gestione degli enti.

I repubblicani hanno richiamato da molto tempo l'attenzione delle autorità di Governo e delle forze politiche sulla necessità di impedire che gli enti pubblici assorbano ingenti risorse finanziarie e sull'esigenza che essi ritornino a dare alla popolazione servizi efficienti e adeguati ai loro costi reali.

Noi riteniamo che l'introduzione del principio della qualifica unica nel disegno di legge

che stiamo esaminando non possa consentire il raggiungimento di questi obiettivi e rappresenti un onere oltremodo gravoso per l'amministrazione pubblica. Vorrei ricordare alcune cifre. Ad esempio, all'INADEL oggi nella carriera di concetto vi sono sei qualifiche, che verrebbero ridotte ad una sola. Per la qualifica più bassa, quella di vicesegretario o vice ragioniere, è prevista oggi una retribuzione che si aggira intorno alle 148 mila lire mensili; per quella più alta, di segretario capo o ragioniere capo, una retribuzione che si aggira intorno alle 280 mila lire. Come possiamo inquadrare in una sola qualifica queste posizioni, se non stabilendo un livello medio assai elevato o stabilendo classi di stipendio che scattino dopo pochissimi anni di anzianità, determinando quindi un aggravio per la spesa pubblica, un aggravio per lo Stato, di dimensioni non facilmente calcolabili, ma tali che il Ministero del tesoro aveva già valutato come non sopportabili dal bilancio dello Stato? Non dobbiamo infatti dimenticare che è sul bilancio dello Stato che gravano questi enti. Per questo si impone una differenziazione tra la qualifica in cui verranno inquadrati i dipendenti che oggi ricoprono le qualifiche più basse e quella in cui verranno inquadrati i lavoratori delle qualifiche superiori della stessa carriera. Io credo che il nostro emendamento abbia un senso preciso, quali che siano le minute valutazioni tecniche, su cui abbiamo già dichiarato in sede di Comitato dei nove — e riconfermiamo in quest'aula — la piena disponibilità ad ogni revisione: quello di non introdurre in questa legge il principio della qualifica unica per ogni ex carriera nel parastato, perché ciò rappresenterebbe un onere economico accessorio e quindi un aggravio per la produzione, per quei ceti produttivi che tutte le forze politiche dichiarano verbalmente di voler tutelare.

Credo che approvare il nostro emendamento significhi riaffermare la volontà politica del Parlamento di non premiare in modo indiscriminato una particolare categoria di lavoratori pubblici rispetto ad un altro settore dei lavoratori pubblici, quello dei dipendenti dello Stato, e rispetto, in particolare, ai lavoratori dell'industria, agli operai dell'industria, che certamente lamenterebbero in questo tipo di declaratoria delle qualifiche, contenuto nell'articolo 15, una grave ingiustizia a loro danno. Il gruppo repubblicano intende mantenere il suo emendamento e considera il voto su questo emendamento qualificante e determinante ai fini del giudizio finale che formulerà su questa legge.

Sappiano le altre forze politiche che su questo il paese misurerà la loro volontà di colpire posizioni privilegiate e parassitarie nella società italiana e di premiare le realtà produttive che determinano la crescita della ricchezza nazionale. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole: I ricercatori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 35, sono equiparati alla prima delle predette qualifiche funzionali.*

15. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

**CIAMPAGLIA.** Lo considero già svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I regolamenti degli enti stabiliranno altresì le modalità per la partecipazione ai concorsi interni dei titolisti e di coloro che espletano mansioni superiori alla categoria di appartenenza, a prescindere dal titolo di studio posseduto, tenuti presenti i criteri di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

15. 3. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIK.** L'emendamento è stato già illustrato in sede di discussione sulle linee generali, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo 15-bis:*

Per particolari esigenze dell'ente, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti, si può assumere a norma di legge personale incaricato di svolgere compiti di natura professionale per i quali occorra l'iscrizione agli albi professionali.

Nell'esercizio dei singoli mandati professionali questi dipendenti rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

È comunque vietata la partecipazione alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente di coloro che esercitano attività di natura professionale.

15. 01.

**Del Pennino.**

Avverto che, a seguito della reiezione dell'emendamento Del Pennino 14. 1, interamente soppressivo dell'articolo 14, i primi due commi di questo articolo aggiuntivo risultano preclusi, trattando materia già regolata dal quinto comma dell'articolo 14.

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgere la residua parte.

**DEL PENNINO.** Chiederei di discutere questo residuo terzo comma successivamente, in collegamento con il mio emendamento all'articolo 25, perché è in sostanza sostitutivo di un comma che con tale emendamento propongo di sopprimere all'articolo 25.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

**GALLONI, Relatore.** La Commissione ha valutato con molta attenzione, durante tutta la fase di elaborazione in sede referente, e poi ancora ultimamente in questi giorni, le posizioni, alternative al testo che venivano elaborando, che sono state fatte valere dal collega Del Pennino anche a nome del gruppo repubblicano. Il collega Del Pennino ha proposto con questi emendamenti una soluzione non modificativa né emendativa, ma, come egli stesso ha riconosciuto nel suo intervento, profondamente rivoluzionatrice di tutta la legge. Questo rivoluzionamento viene motivato con argomenti che hanno certamente un loro fondamento, ma che la Commissione non ha riconosciuto come irrefutabilmente certi, e tali da indurci a modificare le nostre posizioni.

Lo spirito della legge, in questa parte qualificante che riguarda la sostituzione del vecchio sistema delle carriere gerarchiche con un sistema di qualifiche funzionali, deve tener conto anche della varietà e molteplicità degli enti che esistono nel settore del parastato. Ci è sembrato pertanto che le qualifiche funzionali non possano non essere contenute, in relazione ai diversi ruoli — amministrativo, tecnico e professionale — in un numero limitato. D'altra parte, se si tengono presenti i livelli retributivi e il numero complessivo delle qualifiche funzionali, si constata che si hanno quattro qualifiche funzionali nel ruolo tecni-

co, quattro nel ruolo amministrativo e due nel ruolo professionale, che vanno a sommarsi ai tre livelli della dirigenza. Abbiamo quindi già una gamma retributiva, prevista nel nostro testo di legge, di circa tredici posizioni iniziali.

Stabilire un principio per cui, per ogni ruolo tecnico ed amministrativo, si possano introdurre otto — anziché quattro — qualifiche funzionali significherebbe frammentare tutta l'impostazione strutturale di queste pubbliche amministrazioni, incasellando, in modo certamente brutale, ogni dipendente all'interno di una di queste otto qualifiche funzionali.

D'altra parte noi abbiamo già previsto nel nostro testo, all'articolo 15, un maggior respiro, quando abbiamo stabilito che, in relazione alle qualifiche funzionali delle carriere corrispondenti a quella di concetto e a quella direttiva, siano previste anche funzioni di coordinamento.

Ecco perché riteniamo di avere offerto una gamma vasta, e comunque sufficientemente ampia, di qualifiche funzionali, che si possono adattare alle strutture di qualunque ente.

Opinabile sembra, a parere della maggioranza della Commissione, che il sistema da noi proposto possa importare, in sede di contrattazione collettiva, maggiori oneri di quanti non ne comporti il sistema proposto dal collega Del Pennino. È opinabile, perché è chiaro che, se la pressione sindacale, in sede di contrattazione collettiva, sarà forte, non basteranno gli sbarramenti posti dalla linea suggerita dal collega Del Pennino per frenare anche notevoli aumenti di spesa, posto che, in sede di contrattazione sindacale, anche ove si accogliesse il limite del 75 per cento proposto dal collega Del Pennino con l'emendamento 16. 2 — cioè il criterio che in ogni caso la contrattazione collettiva non possa stabilire per le qualifiche una retribuzione superiore, al massimo livello di anzianità, del 75 per cento alla posizione iniziale — anche in questo caso sarebbe possibile, in sede di contrattazione sindacale, elevare la base di partenza per far saltare tutto il congegno. Dovremmo far ricorso ad un altro sistema: quello di definire per legge la base di partenza ed il massimo di arrivo. Ma in questo caso aboliremmo completamente la contrattazione collettiva, disciplinando ogni aspetto con legge.

Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di mantenere un testo che è stato lungamente meditato. Conseguentemente, il parere della Commissione

è contrario anche agli emendamenti Del Pennino 4. 1 e 4. 3, rinviati in questa sede.

La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento soppressivo Ciampaglia 15, 2; parere negativo invece all'emendamento de Vidovich 15. 3 ed altri.

Concordo infine sul rinvio del terzo comma dell'articolo aggiuntivo Del Pennino in sede di esame dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, non vi è dubbio che l'emendamento aggiuntivo Del Pennino 15. 1 sollevi una questione molto importante; era del resto prevedibile, in quanto l'articolo 15 è fondamentale per il provvedimento. L'introduzione delle qualifiche funzionali (non della qualifica unica) al posto delle tradizionali carriere rappresenta senza dubbio un punto caratterizzante del disegno di legge.

Possono essere manifestati due ordini di preoccupazioni. In primo luogo, vi è una preoccupazione di ordine funzionale, che però mi è parso non sia riecheggiata nell'intervento dell'onorevole Del Pennino, il quale, quindi, accetta il principio della qualifica funzionale. Tale preoccupazione consiste nel fatto che la mancanza di una progressione gerarchica all'interno della carriera abbia a diminuire l'impegno e lo zelo lavorativo degli appartenenti alla carriera stessa. Non mi soffermo su questa preoccupazione, che, come ho detto, non è riecheggiata nell'intervento dell'onorevole Del Pennino. Non nascondo tuttavia che essa ha qualche fondamento e che, sotto questi aspetti, facciamo un esperimento con la novità della qualifica funzionale. Il Governo si augura che l'esperimento sia retamente compreso dai dipendenti di questi enti, e si augura che lo stimolo provocato dalla possibilità di passaggio alle qualifiche superiori nella percentuale del 20 per cento sia efficace ai fini di una continua e personale preparazione dei dipendenti, con un maggiore impegno nell'assolvimento del proprio dovere. Questo tipo di ordinamento è stato in conclusione accettato dal Governo, sia pure, ripeto, con qualche perplessità.

In secondo luogo, vi è una preoccupazione di ordine economico, che è stata manifestata dall'onorevole Del Pennino. Mi pare che la sua coscienza sia profondamente turbata da codesta preoccupazione, e del resto dobbiamo rimanerne impressionati a nostra volta. Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Del Pennino non si riferisca tanto al

numero delle qualifiche funzionali, perché debbo riconoscere che la risposta dell'onorevole relatore in proposito è pertinente. Praticamente, qui vi sono quattro qualifiche, all'interno di ogni ruolo, e poi due qualifiche in più di coordinamento, in relazione alle esigenze dei singoli enti e secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Sotto questo aspetto non mi pare che vi sia un notevole divario con quanto proposto dall'onorevole Del Pennino. Direi che la norma proposta dall'onorevole Del Pennino presenta forse il difetto di una certa rigidità, che non si adatta alla molteplicità degli enti e alle loro differenze anche per quanto concerne le dimensioni. Questa imposizione rigida, anelastica, di otto qualifiche per tutti gli enti, in verità mi sembra non corrispondere alla vasta differenza, alla variatissima gamma di questi enti. Mi sembra più accettabile l'elastica norma della Commissione, che prevede il numero di quattro elevabile a sei in relazione alle esigenze ed alle dimensioni dei singoli enti. Quindi, sotto questo aspetto, non penso che le preoccupazioni dell'onorevole Del Pennino, per quanto rispettabilissime, siano molto giustificate. Forse la formulazione della Commissione è preferibile.

È la preoccupazione dell'inquadramento che turba soprattutto l'onorevole Del Pennino: cioè la questione del passaggio dalla situazione attuale alla situazione prevista dalle norme in esame. Questa preoccupazione merita di essere considerata. L'onorevole Del Pennino ha fatto l'esempio della prima qualifica, quella di commesso. Oggi, nella corrispondente carriera, vi sono sei posizioni diverse. Come si farà a costipare in quell'unica qualifica queste sei posizioni? L'onorevole Del Pennino teme che questo comporti la conseguenza che, come base dello stipendio per quella qualifica, si sceglierà un piede medio tra le posizioni attuali cioè un piede elevato. A questo si aggiungeranno gli scatti e le classi di stipendio. E, siccome praticamente tutti — salvo che non demeritino — arriveranno al massimo, è prevedibile che si avrà un notevole aggravio economico nella fase di transizione. Se dovessimo cominciare da zero, ipoteticamente, queste preoccupazioni non avrebbero ragion d'essere.

Riconosco che queste osservazioni dell'onorevole Del Pennino possono avere un fondamento; però non esiste un rimedio assoluto, né le qualifiche portate da sei ad otto costituiscono un rimedio sicuro. Bisognerebbe, come è stato anche proposto, stabilire per legge la base di stipendio, ma allora la contrattazione

sindacale perderebbe la sua principale ragion d'essere. Poiché è stato scelto il sistema della contrattazione, dell'ipotesi d'accordo, non possiamo far altro che affidarci al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali da una parte, e dall'altra all'efficacia del sistema che è stato studiato per la contrattazione sindacale: la rappresentanza degli enti, gli osservatori del Governo, la libertà che il Consiglio dei ministri conserva, nei riguardi delle ipotesi d'accordo elaborate dalle delegazioni, prima di dare a queste ipotesi una validità *erga omnes*. Non ritengo che con altri espedienti si possa rimediare: infatti, se si mantenesse basso il piede dello stipendio, probabilmente la pressione si riverserebbe sugli scatti e sulle classi, e allora bisognerebbe regolare anche quelli. È vero che l'onorevole Del Pennino propone anche — con successivo emendamento all'articolo 16 — il limite del 75 per cento per gli aumenti rispetto agli stipendi iniziali delle qualifiche; ma allora, se tutto stabiliamo per legge, è meglio che abbandoniamo il principio della contrattazione per scegliere un'altra strada...

MARIOTTI. Quanto costa questo articolo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. ...sennonché mi pare che non si possa scegliere un'altra strada. Pertanto, pur condividendo alcune delle preoccupazioni qui espresse, soprattutto per questa fase di assestamento dalla situazione presente a quella prevista dalla legge, non ritengo si possa far altro, ripeto, che affidarsi al senso di responsabilità dei sindacati e alla fermezza del Governo nella trattativa. Non accetto pertanto né l'emendamento 15. 1 né i due conseguenti emendamenti 4. 1 e 4. 3, qui rinviati.

Accetto l'emendamento Ciampaglia 15. 2; non accetto invece l'emendamento de Vidovich 15. 3 né l'articolo aggiuntivo Del Pennino 15. 01, che mi pare, per il terzo comma residuo, possa opportunamente essere riferito all'articolo 25.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 15. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

CIAMPAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. A nome del gruppo socialdemocratico, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Del Pennino 15. 1, perché siamo convinti che la preoccupazione del presentatore per quello che potrebbe essere l'aumento della spesa a seguito dell'introduzione delle qualifiche uniche non sussista. Anzi ritengo che l'aumento del numero delle qualifiche potrebbe comportare una spesa maggiore. Nello stesso tempo, ci convince a votare contro l'emendamento anche il fatto che, dopo molti tentativi, siamo finalmente riusciti, nella pubblica amministrazione — si ricordi quanto abbiamo fatto ultimamente per l'amministrazione diretta dello Stato — a condurre in porto il disegno della riduzione delle qualifiche e, quindi, dell'avvento della qualifica funzionale. È una conquista che rispecchia anche una maggiore efficienza dei vari enti pubblici.

CARUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento, perché dall'introduzione della qualifica unica funzionale l'amministrazione degli enti pubblici e anche quella dello Stato trarranno enormi vantaggi. L'alternativa alla qualifica funzionale unica è l'attuale struttura gerarchica dell'amministrazione. Vorrei domandare al collega Del Pennino e ai deputati repubblicani se siano soddisfatti dell'attuale funzionamento dell'amministrazione dello Stato. Evidentemente, i timori che esistono in relazione al costo di questo emendamento prescindono da quello che è il costo reale dell'attuale disamministrazione dello Stato. Soltanto coloro che si abbandonano a fantasie e non conoscono la reale situazione dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici possono pensare che la struttura gerarchica delle carriere offra una soluzione ai gravi problemi dell'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 15. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(È respinto).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Del Pennino 4. 1 e 4. 3, precedentemente accantonati e rinviati in questa sede.

Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 15. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 15. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. I deputati repubblicani voteranno contro l'articolo 15. Noi abbiamo apprezzato le osservazioni del ministro e abbiamo valutato come egli sia preoccupato delle conseguenze che l'approvazione di questo articolo avrà sulla spesa pubblica; conseguenze che — come prima ricordavo — la stessa Presidenza del Consiglio aveva messo in evidenza con una comunicazione del 28 novembre 1973 diretta ai capigruppo della maggioranza, nella quale si rilevava che « sussistono ragioni ostative per la qualifica unica per il parastato, sia per le implicazioni che essa può comportare sul piano della dilatazione della spesa, sia perché l'organizzazione dei pubblici uffici è palesemente tale da richiedere per tutte le mansioni una distribuzione del personale su più livelli funzionali ».

Siamo stati meno positivamente colpiti dalle osservazioni del collega Ciampaglia, le cui preoccupazioni per l'aumento della spesa corrente non ci sembrano invero confermate da tutti gli emendamenti che egli ha presentato al disegno di legge a nome del suo gruppo. Al relatore dobbiamo dire che il rilievo da lui fatto che difficilmente il meccanismo da noi proposto, relativo all'istituzione di otto qualifiche anziché di quattro, potrà essere sufficiente ad impedire la dilatazione della spesa in questo settore sarebbe, evidentemente, superabile adottando la soluzione, cui lo stesso relatore ha accennato e che noi avevamo invano avanzato, sia in riunioni della maggioranza sia in riunioni del « Comitato dei nove », di fissare una percentuale massima di progressione orizzontale; soluzione che viene proposta poi nel nostro emendamento all'articolo 16. L'onorevole Caruso, con le sue imbarazzate dichiarazioni, in realtà ha richiamato un discorso generale sulla funzionalità della pubblica amministrazione, ma nulla ha

contestato alle nostre obiezioni sull'aumento dei costi che questo tipo di definizione delle qualifiche comporterebbe. Le nostre proposte non sono così state accolte né dalla maggioranza, né dall'opposizione di sinistra.

Mi sembra che questi atteggiamenti suonino conferma della valutazione che abbiamo espresso nel corso della discussione sulle linee generali: che cioè le maggiori forze politiche presenti nel Parlamento e nel paese, la democrazia cristiana, il partito socialista e il partito comunista, nel momento delle scelte definitive, che devono determinare il contenimento delle spese correnti a vantaggio degli investimenti produttivi, non hanno la capacità di resistere a forze e a pressioni corporative e settoriali. Ieri abbiamo votato insieme con i colleghi di parte socialista e di parte comunista alcuni emendamenti che sono certamente importanti in relazione alla finalità di limitare alcune situazioni di privilegio nel parastato. Ma il voto che essi hanno espresso oggi su questo emendamento conferma come anche a sinistra, di fronte a quelle che sono le scelte essenziali per ridurre il peso della spesa pubblica corrente sull'apparato produttivo del paese e per evitare che strutture che non creano ricchezza nazionale assorbano una parte eccessiva del reddito, manchi il coraggio di respingere, in nome di una visione generale di sviluppo democratico del paese, richieste che vengono dalle categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Avverto che l'esame dell'articolo aggiuntivo Del Pennino 15. 01 è rinviato in sede di articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 16.

ARMANI, Segretario, legge:

« Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio, che vengono raggiunte, in base all'anzianità, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10.

L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono, per un numero di posti in ogni caso non superiore

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di due volte nella stessa qualifica.

L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: in base all'anzianità, aggiungere le seguenti:* determinata dal servizio continuativo prestato.

16. 1. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

**CIAMPAGLIA.** Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Gli scatti periodici e le classi di stipendio non possono complessivamente superare il 75 per cento di aumento dello stipendio iniziale della qualifica.

16. 2. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

**DEL PENNINO.** Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La successiva classe di stipendio, senza alcun demerito, può essere attribuita, su proposta del direttore generale e sentito il parere della commissione per il personale, ai dipendenti per meriti eccezionali. In tali casi, la decorrenza dei termini per gli ulteriori

aumenti di stipendio ha inizio dalla data dell'aumento anticipato.

16. 3. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIK.** Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: in base all'anzianità, aggiungere le seguenti:* effettiva di servizio.

16. 4. **Commissione.**

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

**GALLONI, Relatore.** Non lo ritengo necessario, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Voglia allora esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

**GALLONI, Relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento Del Pennino 16. 2 e all'emendamento de Vidovich 16. 3, mentre ritiene che l'emendamento Ciampaglia 16. 1 sia assorbito dall'emendamento della Commissione, sul quale insisto.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo concorda con il relatore e accetta l'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Ciampaglia, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, mantiene il suo emendamento 16. 1?

**CIAMPAGLIA.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 16. 4, accettato dal Governo,

*(È approvato).*

Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEL PENNINO.** Sì, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 16. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Voteremo ora l'articolo 16 nel suo complesso.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Dichiaro che il gruppo repubblicano voterà contro l'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Dobbiamo ora ritornare all'articolo 17, il cui esame, precedentemente iniziato, si era arrestato al momento di passare allo svolgimento degli emendamenti Del Pennino 17. 1 e 17. 2.

Tali emendamenti sono del seguente tenore:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* superiore dei ruoli amministrativo e tecnico, *con:* ottava.

17. 1. **Del Pennino.**

*Al terzo comma, sopprimere le parole da:* Ad esercitare, *sino alla fine dell'articolo.*

17. 2. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

DEL PENNINO. Sono preclusi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma aggiungere dopo le parole:* per l'ufficio, *le parole:* amministrativo o tecnico.

17. 7. **de Vidovich, Bollati, Cassano, Borromeo D'Adda, Marchio, Saccucci, Rauti, di Nardo, Pirolo, Turchi.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La funzione di dirigenza non si esercita nel ruolo professionale. La funzione della qualifica del ruolo professionale ha carattere dirigenziale.

17. 6. **de Vidovich, Bollati, Cassano, Borromeo D'Adda, Marchio, Saccucci, Rauti, di Nardo, Pirolo, Turchi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVIK. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

GALLONI, *Relatore.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio.* Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato all'emendamento Sinesio 17. 4.

Onorevole Vetere, mantiene il suo emendamento 17. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VETERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato all'emendamento Sinesio 17. 5.

L'emendamento Del Pennino 17. 1 è precluso.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 17. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

L'emendamento Del Pennino 17. 2 è precluso.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 17. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 18 e 19 del disegno di legge sono stati già approvati.

Passiamo all'articolo 20, il cui esame, iniziato in precedenza, si era arrestato prima dello svolgimento dei primi due emendamenti, che sono i seguenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il passaggio di qualifica del personale è consentito nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi.

20. 1.

**Del Pennino.**

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* per i ruoli amministrativi nonché per i ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

20. 2.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

DEL PENNINO. S'intendono già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea;

20. 3.

**Ianniello.**

*Al terzo comma, dopo le parole:* di idonei requisiti, *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri generali stabiliti dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 e.

20. 4.

**Ianniello.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerli.

IANNIELLO. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

20. 5.

**Armato.**

*Al terzo comma, dopo le parole:* di idonei requisiti, *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri generali stabiliti dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 e.

20. 6.

**Armato.**

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerli.

ARMATO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* nonché per i ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea; *e aggiungere, alla fine, il seguente periodo:* Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

20. 7.

**Commissione.**

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

GALLONI, *Relatore.* Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voglia allora esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20.

GALLONI, *Relatore.* Gli emendamenti del Pennino 20. 1 e 20. 2 sono, a mio avviso, preclusi; comunque, il parere è contrario. Parere contrario anche all'emendamento Ianniello 20. 3 e all'identico emendamento Armato 20. 5, poiché nella sostanza vengono sostituiti dall'emendamento della Commissione; quest'ultimo ripete praticamente quegli emendamenti prevedendo lo spostamento alla fine del terzo comma di questa frase: « Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici, limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea ». In sostanza, si accolgono, specificandoli meglio, gli emendamenti Ianniello e Armato.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Esprimo poi parere contrario agli identici emendamenti Ianniello 20. 4 e Armato 20. 6.

Insisto sull'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione e contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene i suoi emendamenti 20. 1 e 20. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 20. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 20. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 20. 7. della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevoli Ianniello e Armato, mantengono i loro rispettivi emendamenti 20. 3 e 20. 4, 20. 5 e 20. 6 ?

IANNIELLO. Li ritiro, signor Presidente, nella speranza, per quanto riguarda l'emendamento 20. 3, che sia realmente assorbito dall'emendamento della Commissione, come affermato dall'onorevole Galloni.

ARMATO. Anch'io ritiro i miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza è deciso dal consiglio d'amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici

degli enti e non può comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* sentita la commissione del personale, *con le seguenti:* sentita una apposita commissione composta da dipendenti per metà nominati dall'ente e per metà eletti dal personale appartenente a livelli dirigenziali e alla qualifica di collaboratore amministrativo o tecnico.

21. 1.

**Sinesio, Pumilia.**

Poiché i presentatori non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* secondo i criteri stabiliti, *aggiungere le seguenti:* dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 e.

21. 2.

**Ianniello.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Lo considero già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* secondo i criteri stabiliti, *aggiungere le seguenti:* dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 e

21. 3.

**Armato.**

Poiché l'onorevole Armato non è presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Non essendo presenti gli onorevoli Sinesio e Pumilia, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento 21. 1.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**IANNIELLO.** Lo ritiro, signor Presidente. Desidero tuttavia far presente che gli emendamenti da me proposti sia all'articolo 20 sia all'articolo 21 tendevano solamente a contenere l'ampia libertà che si dà ai consigli d'amministrazione in materia di passaggi di qualifica o di promozioni; rinviando agli accordi con i sindacati, io preconizzavo limitazioni bilaterali. Non si è inteso accogliere questo principio: evidentemente si ha a cuore che permanga questa ampia discrezionalità, che è alla base di tante degenerazioni di tipo clientelare.

**PRESIDENTE.** Non essendo presente l'onorevole Armato, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento 21. 3. identico al precedente emendamento Ianniello 21. 2.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Presso ogni ente è costituita una commissione per il personale, presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio d'amministrazione, e composta da dipendenti dell'ente per metà nominati dall'ente e per metà eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

Presso ogni ente è costituita una commissione per il personale, presieduta dal presiden-

te dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio d'amministrazione, e composta da dipendenti dell'ente in rappresentanza di ogni organizzazione sindacale operante nell'ente stesso.

La commissione ha il compito di emettere pareri nelle seguenti materie:

- a) disciplina;
- b) promozione;
- c) trasferimenti.

**22. 1. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Presso ogni ente è costituita una commissione per il personale, presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio d'amministrazione, e composta da dipendenti dell'ente per metà nominati dall'ente e per metà eletti da tutto il personale mediante presentazione di liste di candidati con le modalità previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27.

**22. 4. de Vidovich, Bollati, Petronio, Cassano, di Nardo, Marchio, Turchi, Saccucci, Delfino, de Michieli Vitturi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**DE VIDOVIK.** Li considero già svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole: nominati dall'ente, aggiungere le seguenti: ivi compreso il direttore generale.*

**22. 2. Mancini Vincenzo.**

*Al secondo comma, sopprimere le parole: sui trasferimenti, ed aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alla stessa commissione vengono comunicati i provvedimenti di trasferimento del personale.

**22. 3. Mancini Vincenzo.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**MANCINI VINCENZO.** Li considero già illustrati, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento de Vidovich 22. 1, che tende a configurare, in materia di provvedimenti disciplinari, una disciplina particolare rispetto a quella generale dei pubblici dipendenti; ed è contraria, per la stessa ragione, anche all'emendamento de Vidovich 22. 4. Il parere è invece favorevole per l'emendamento Mancini Vincenzo 22. 2. La Commissione non accetta, invece, l'emendamento Mancini Vincenzo 22. 3, in considerazione del fatto che già nell'articolo 22 si prevede che la commissione del personale sia solo « sentita » sui trasferimenti, non interferendo cioè con le capacità operative dei consigli d'amministrazione e dei dirigenti degli enti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 22. 1 e 22. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 22. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 22. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 22. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Vincenzo Mancini, mantiene il suo emendamento 22. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCINI VINCENZO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.

I responsabili dei gruppi di lavoro, dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

23. 1. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVIK. Lo consideriamo già illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole: dei gruppi di lavoro.*

23. 2. **Mancini Vincenzo.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

GALLONI, *Relatore*. Il parere è contrario all'emendamento de Vidovich 23. 1; favorevole all'emendamento Mancini Vincenzo 23. 2.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 23. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 23. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 27.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 28, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Ministero vigilante di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentite le associazioni sindacali dei dipendenti dell'ente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: dei lavoratori dipendenti, con le seguenti: di categoria.*

24. 2.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: dei lavoratori dipendenti con le seguenti: di categoria.*

24. 4. **Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerlo.

BALLARDINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: dei lavoratori dipendenti, con le seguenti: di categoria.*

24. 6.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 27, con le seguenti: entro un anno dalla sua approvazione.*

24. 1. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo consideriamo già illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: dei dipendenti dell'ente, con le seguenti: di categoria.*

24. 3.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

DEL PENNINO. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* sentite le associazioni sindacali dei dipendenti dell'ente, *con le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

24. 5. **Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerlo.

BALLARDINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* sentite le associazioni sindacali dei dipendenti dell'ente *con le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

24. 7. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Considero l'emendamento già illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione accetta gli identici emendamenti Del Pennino 24. 2, Ballardini 24. 4 e Ciampaglia 24. 6. Non accetta l'emendamento de Vidovich 24. 1. Accetta gli identici emendamenti Ballardini 24. 5 e Ciampaglia 24. 7 (preferibili nella terminologia all'analogo emendamento Del Pennino 24. 3).

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto al giudizio della Camera per gli identici emendamenti Del Pennino 24. 2, Ballardini 24. 4 e Ciampaglia 24. 6, non senza osservare che, in fin dei conti, non sarebbe male sentire i lavoratori dell'ente interessato, e non soltanto quelli estranei (perché questo succederebbe se adottassimo le parole « di categoria »).

Concordo per il resto con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Del Pennino 24. 2, Ballardini 24. 4 e Ciampaglia 24. 6, accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si è rimesso alla Camera.

*(Sono approvati).*

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 24. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIČ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ballardini 24. 5 e Ciampaglia 24. 7, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Del Pennino 24. 3.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non mandata ai regolamenti organici degli enti, nonché la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito degli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27.

Il trattamento economico è determinato entro i limiti di cui al precedente articolo 19 e ispirato a norme di chiarezza e di progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche in modo che a tutti i pubblici dipendenti possa essere assicurata, a prescindere dall'amministrazione di appartenenza, parità di trattamento per prestazioni qualitativamente e quantitativamente equivalenti.

Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori all'infuori delle quote di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.

Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni ».

ROBERTI. Chiedo di parlare sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo il presente disegno di legge affronta il problema degli accordi sindacali e della forma giuridica che si è ritenuto di dare a questi accordi per renderli obbligatori. Tale disciplina è regolata dagli articoli 25, 26 e 27.

Ebbene, io devo ripetere qui quanto ebbi già a sostenere, non con molta fortuna per la verità, in sede di Commissione e in sede di Comitato ristretto; e mi dolgo particolarmente di quella scarsa rispondenza, perché, trattandosi della Commissione creata proprio per la tutela della conformità alla Costituzione delle norme delle leggi ordinarie che sono il prodotto della nostra attività legislativa, mi sarei atteso dalla Commissione una più meditata e più responsabile attenzione in merito ai miei gravi rilievi, che erano e sono appunto d'ordine costituzionale.

Vi è una norma della nostra Carta costituzionale, l'articolo 39, che regola e prevede la possibilità di una disciplina obbligatoria dei rapporti di lavoro attraverso l'iniziativa e l'attività negoziatrice degli organismi sindacali.

L'articolo 39 della Costituzione, però — e non poteva fare diversamente — prima di conferire ai sindacati questa potestà, che poi è la potestà massima, quella addirittura della produzione del diritto, cioè della formazione di norme che divengono obbligatorie *erga omnes*, non poteva non procedere all'identificazione dei soggetti contraenti abilitati, secondo la norma e il sistema costituzionale, a procedere alla stipulazione di questi accordi normativi con forza quasi di legge. L'articolo 39 prevede, quindi, il riconoscimento giuridico dei sindacati attraverso una determinata procedura e fissando determinati requisiti.

È chiaro che questo sistema stabilito dalla Costituzione aveva bisogno, per poter diven-

tare applicabile, di una normativa legislativa, cioè di una legge ordinaria che regolasse e rendesse applicabile il principio stabilito dalla Costituzione. Questa normativa non è intervenuta, sebbene da questa parte politica e anche da altre fossero state ripetutamente presentate proposte di legge al riguardo e nonostante che dallo stesso Governo, in passate legislature, fosse stato a più riprese presentato un disegno di legge tendente appunto all'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Ma, pur di fronte a tale carenza, non si può considerare proprio inesistente l'articolo 39 della Costituzione. Da parte proprio dei gruppi politici che si assumono la veste di tutori della Costituzione, di guardiani della Costituzione, di custodi della Costituzione, di guardie bianche della Costituzione, non si è voluta tuttavia attuare questa norma fondamentale della nostra Carta costituzionale, che promuove il sindacato addirittura ad organo legislativo e fa sì che l'organizzazione sindacale dei lavoratori e degli imprenditori possa pervenire persino all'esercizio del massimo potere statale, qual è la produzione del diritto nel regolamento dei propri rapporti. Ma, sebbene ciò non si sia fatto, non si può considerare abrogata la norma della Costituzione, non si può considerare inesistente il precetto costituzionale, e nessuno può pensare di legiferare in questa materia prescindendo, trascurando o addirittura andando contro il precetto costituzionale.

Cosa si tenta di fare con la normativa prevista in questo disegno di legge? Si tenta sostanzialmente di eludere la norma costituzionale attraverso un congegno che può apparire abile, ma è indubbiamente artificioso e tende chiaramente a violare la norma costituzionale.

Le norme giuridiche possono violarsi in due modi: agendo contro la legge o agendo in frode alla legge, *contra legem* o *in fraudem legis*. Il sistema, escogitato con notevole abilità dai manipolatori di questo disegno di legge, è un modo per legiferare *in fraudem legis*, cioè in frode della Costituzione, che è la legge delle leggi, che tutti saremmo tenuti ad osservare, specialmente nello svolgimento della nostra attività primaria, dell'attività legislativa. Il sistema escogitato dai legislatori e dalla Commissione, e distribuito in tre articoli del disegno di legge, stabilisce che si svolga una trattativa contrattuale tra due soggetti. Quali siano tali soggetti non è chiaramente identificato, non è chiaramente specificato nel disegno di legge. Ci troviamo nella specie di fronte ad una prima notevole violazione del si-

stema costituzionale, perché l'individuazione dei soggetti che dovranno emanare una volontà, che diventa cogente non solo per i loro iscritti e rappresentanti, ma per tutti (cioè obbligatoria non soltanto in base al principio del mandato civile, del mandato normale, ma in base ad un precetto di imperio legislativo, in base allo *jus principis*), non può essere lasciata alla discrezionale valutazione né di una parte politica, anche se questa parte politica è il potere esecutivo (perché la Costituzione non demanda al potere esecutivo questa valutazione), né tanto meno di fazioni politiche partitiche e di organismi o di organi vari e diversi della pubblica amministrazione. Quindi occorrerebbe una chiara identificazione, a carattere permanente, non mutevole cioè secondo le circostanze e le convenienze di ordine politico e congiunturale, dei soggetti che devono procedere a questa pattuizione. Tale individuazione dei soggetti manca, poiché nel disegno di legge — con formule assolutamente arbitrarie che hanno ingenerato molti dubbi circa la loro legittimità costituzionale in senso astratto (non parliamo poi in relazione a questa specifica funzione) — tali soggetti sono a volta a volta degli organismi costituiti tra gli enti e di cui non sono ben disciplinati né la natura, né il modo di costituzione, né la verifica, né il controllo; oppure degli organismi sindacali, scelti non si sa come, in base a criteri assolutamente vaghi e neppure definiti dal disegno di legge stesso.

Ma — e qui interviene la callidità dei formulatori del testo — si dice: non è il documento scaturente da questa trattativa, cioè la pattuizione, il contratto, ciò che emerge dal sinallagma da questi parti, di questi due paciscenti, a rappresentare il documento obbligatorio per legge: quest'ultimo infatti è un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, che può recepire o non recepire il risultato di questa pattuizione, senza tuttavia poterlo emendare.

Nella pattuizione non intervengono tutti i rappresentanti sindacali, poiché in essa il Governo e la controparte datrice di lavoro sono lasciati arbitri di stabilire chi debba essere il contraente sindacale. E bensì vero che si è escogitato il surrogato di una norma che abilita le parti o i sindacati che non abbiano partecipato alla pattuizione non per loro volontà ma perché ad essa non sono stati ammessi (non si sa da chi, né con quali criteri, né in base a quali principi di ordine politico od organizzativo o rappresentativo o funzionale: questo non è detto) a presentare al

Governo, prima che questo emani il decreto, loro osservazioni.

Ma, si badi bene — ed è qui che crolla tutto il « marchingeño » callidamente escogitato dai formulatori del testo in esame — il decreto che poi il Governo deve emanare non può tener alcun conto delle eventuali osservazioni, proposte o consigli che queste parti interessate escluse dalla partecipazione alla trattativa possono proporre. Il Governo infatti non può modificare il testo della pattuizione fatta all'esterno dalle parti ammesse: testo che diventa quindi un dettato tassativo e non più emendabile. In questo modo, pertanto, si elude la norma costituzionale.

Ora a me pare, signor Presidente e onorevoli componenti la Commissione, che onestamente sarebbe bastata la semplice enunciazione di tali principi, di tali osservazioni per fare accogliere a chiunque pensi che il legislatore debba in buona fede applicare le norme costituzionali (se infatti il principio della buona fede regola ogni atto di diritto e di giustizia, così che anche i contratti devono interpretarsi ed applicarsi in buona fede, figuriamoci se tale principio non debba valere anche per l'applicazione della Costituzione e delle leggi!) queste osservazioni medesime e quindi per far considerare quale violazione della norma costituzionale il « marchingeño » escogitato dalla Commissione.

Ma qui ci troviamo di fronte a qualcosa di ben più importante e grave dell'opinione mia, di quella dell'onorevole relatore Galloni, di quella degli altri componenti della Commissione e dell'Assemblea. Ci troviamo di fronte ad una pronuncia della Corte costituzionale, che è già intervenuta in merito ad un analogo tentativo di eludere il disposto dell'articolo 39 della Costituzione. Se è grave per un'assemblea legislativa non tener conto della norma costituzionale e della sua interpretazione ed applicazione in buona fede, credo che sia addirittura enorme ed imperdonabile non tener conto di quanto la Corte costituzionale, in merito ad una analoga situazione, ha già avuto modo di osservare.

Signor Presidente, mi pare che a quell'epoca ella fosse preposto al Dicastero del lavoro: allora ricorderà che era stato escogitato un sistema per rendere obbligatoria una massa ingente di contratti collettivi che erano stati stipulati nelle more dell'applicazione della Carta costituzionale e della redazione della stessa Carta costituzionale. Mi riferisco alla famosa legge del 14 luglio 1959, n. 741, con cui, con molta buona volontà da parte di tutti per andare incontro alla grave

e concreta esigenza di conferire certezza di diritto a migliaia di rapporti giuridici regolati con contratti collettivi di lavoro dalle due parti paciscenti, per dare cioè una certezza di diritto agli interessati, fu delegato in via generale il Governo a rendere obbligatori *erga omnes* con suoi decreti i contratti collettivi di tipo negoziale privato fino allora stipulati, dopo un esame più o meno sommario e dopo presentazione dei contratti stessi da parte delle organizzazioni sindacali. Fu perciò varata la legge n. 741, che costituiva una forzatura (tutti lo riconosciamo) dell'articolo 39 della Costituzione: essa però era imposta da ragioni di pubblico interesse e di necessità non solo giuridica, ma anche politica e sociale, che tutti noi avvertimmo. Sostenemmo pertanto la validità di quel rabbercio.

Senonché, sempre per il tentativo fraudolento (per carità, *absit iniuria verbis*: dico fraudolento dal punto di vista giuridico e politico, non nell'accezione morale del termine) di non applicare l'articolo 39 della Costituzione, con l'intento cioè di determinare l'obbligatorietà del contratto ma senza far nascere il soggetto del contratto e senza conferire riconoscimento giuridico al sindacato paciscente, si pensò di procedere oltre, con l'allegro sistema di stipulare accordi collettivi che avevano come parti contraenti sindacati non riconosciuti, sindacati senza personalità giuridica, sindacati di fatto, che rappresentavano soltanto i loro iscritti in virtù del principio del mandato, e non rappresentavano certo l'intera categoria, rendendo quei contratti obbligatori con decreto anche per gli appartenenti alle categorie non iscritti al sindacato stipulante o, addirittura, non iscritti ad alcun sindacato. Si protraeva, cioè, indefinitamente il rabbercio escogitato con la succitata legge n. 741 per sanare la situazione creatasi prima di essa.

La Corte costituzionale, chiamata ad esaminare la strana situazione in seguito alla doglianza di qualcuna delle parti, che si vedeva imposto come obbligatorio un contratto alla cui stipulazione non aveva partecipato il sindacato cui la parte era iscritta, bensì solo altri sindacati, che per altro non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico e, quindi, l'obbligatoria rappresentanza *erga omnes* ai sensi dell'articolo 39 della Carta costituzionale, la Corte — dicevo — investita di un'eccezione di illegittimità costituzionale ritenuta non manifestamente infondata da un magistrato, ebbe modo di occuparsi di questo problema. Emise una sentenza che, da allora, fa stato in materia di applicazione del più volte citato ar-

ticolo 39, tanto che ha impedito numerosi altri tentativi che di volta in volta sono stati avanzati da questo o da quel sindacato, da questa o da quella parte politica, per eludere la tassativa disposizione dell'articolo 39 e giungere ad imporre anche ai lavoratori non rappresentati da un determinato sindacato la volontà pattizia fatta, emessa ed emanata soltanto da organizzazioni rappresentanti altri lavoratori, e non tutta la categoria degli interessati.

La Corte costituzionale emise la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962. Ritengo che nessuna mia argomentazione possa essere più autorevole e pregnante di talune considerazioni fatte dalla Corte costituzionale in quella circostanza. Recita infatti la sentenza: « Non è fondata la tesi secondo la quale l'articolo 39 della Costituzione contiene una riserva normativa o contrattuale in favore dei sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta contrasterebbe con le norme contenute nella Costituzione, che non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro ». Dunque, con molta correttezza e molta larghezza verso le altre iniziative, la Costituzione comincia con l'escludere che esista una riserva tassativa di regolamentazione dei rapporti di lavoro per il contratto collettivo *ex* articolo 39.

« Tuttavia », prosegue la Corte, « l'attività legislativa deve svolgersi, in questo e negli altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali e il conseguimento delle finalità assegnate in questo settore dalla Costituzione non avvengano con sacrificio di altri precetti o di altre finalità, ma nel rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica. I limiti all'attività legislativa che, in materia di rapporti di lavoro, sorgono dall'articolo 39 della Costituzione sono quelli del rispetto della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva professionale » (quindi, della categoria professionale). « Con il primo principio si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria *erga omnes* una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge la quale cercasse di conseguire questo

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

medesimo risultato » (e ci troviamo nella specie) « della dilatazione ed estensione, che è tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale sarebbe palesemente illegittima. Né la questione di costituzionalità, posta in questi termini, può essere superata con il richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 36 della Costituzione » (questo richiamo non ricorre nell'attuale fattispecie: esso riguardava la misura della retribuzione). Ora la Corte scende alla specie sottoposta al suo esame: « Senonché non può ignorarsi che le forme e il procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono ancora applicati ». Vedete come la sentenza è obiettiva ed aderente alla realtà congiunturale, che è la stessa di quella di fronte alla quale oggi ci troviamo? « In questa situazione, la legge impugnata assume il significato e compie la funzione di una legge transitoria » (infatti, l'impugnazione fu fatta in base alla legge n. 741, anziché alla proroga successiva), « provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ma queste medesime ragioni che inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 giugno 1959, n. 741 » — cioè, la prima legge: quella fatta per risolvere le situazioni passate — « impongono viceversa di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 1° ottobre 1960, n. 1027 » (quella con la quale si voleva protrarre anche per i contratti non ancora stipulati — come con il disegno di legge attuale — cioè per l'avvenire, questo sistema illegittimo, contrario e diverso dall'articolo 39) « e, più esattamente, dell'articolo 1 di questa legge, il quale conferisce al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 741 ».

Quindi, ipotesi identica a quella attuale: con l'aggravante che allora si trattava di fissare soltanto per dieci mesi questo potere derogatorio all'articolo 39; mentre adesso si legifera per l'infinito, cioè senza termine, per sempre. Con tutto ciò, la Corte ritenne che questo non fosse legittimo, motivando la decisione come segue: « Questa norma, infatti, estende il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne

allarga l'efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data. È da ritenere, infatti, che anche una sola reiterazione della delega e, quindi, del fatto (a tale riducendosi la proroga prevista dall'articolo 1 della legge impugnata) toglie alla legge i caratteri della transitorietà e dell'eccezionalità, che soli consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale, e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema, arbitrariamente costruito dal legislatore e, pertanto, illegittimo ».

Signori, questa è la pronunzia della Corte costituzionale in un caso del tutto analogo a quello attuale, ma molto meno grave — ripeto — perché si trattava di allungare soltanto per un periodo di dieci mesi tale eccezionalità e tale deroga al sistema! Come si può, quindi, pensare che rientri nell'alveo costituzionale il sistema abnorme, assurdo e anti-giuridico che pretende di riservare il potere di contrattazione con validità *erga omnes* soltanto a taluni sindacati, senza riconoscimento giuridico, senza alcuna norma di garanzia, in base ad una libera scelta, puramente cervelotica, molte volte in casi analoghi considerata illegittima e *contra legem* dalle magistrature di merito? Come si può pensare che si sia nell'alveo della Costituzione e che si segua quest'ultima, legiferando in tal modo?

Signori, non scherziamo troppo con questa trascuratezza dei precetti della Corte costituzionale. Devo ricordare che esiste un'altra decisione della Corte, la quale ammonisce il Parlamento a ritenere che, per quanto riguarda le sentenze della Corte costituzionale, queste si applicano alla specie che è stata portata alla cognizione della Corte, e che quindi si tratta di sentenze che dichiarano la nullità o la validità di quella determinata norma. Ma la Corte ha anche affermato che quando essa, nelle sue motivazioni e nelle sue decisioni, indica al Parlamento la via giusta, l'*iter*, l'alveo costituzionale di una norma giuridica, il Parlamento non può, nella sua legislazione successiva, prescindere da questa valutazione della Corte costituzionale e pretermetterla con rabberci, con escogitazioni, con machiavelli, che davvero non onorano quello che è il compito di un'assemblea legislativa che, se una cosa è tenuta a fare, è di osservare i precetti costituzionali. Non scherziamo con questo calpestare i giudizi, la valutazione, l'esperienza, l'autorità della massima magistratura costituzionale!

Rischiamo di andare incontro a strane sorprese, e recenti episodi hanno potuto confermare questa perplessità che qui denuncio.

Poteva sembrare che in altre questioni, mi riferisco alla RAI-TV, per ragioni diverse, di ordine politico, generale, astratto (o forse di ordine concreto), la Corte costituzionale non si sarebbe azzardata a scompaginare tutta una prassi parlamentare, un sistema confermato dal Parlamento in una serie di leggi, a dispetto delle eccezioni avanzate da noi. Ma avete visto che questo non accade. Non vi è dubbio che, se questa legge viene varata in questo modo, il giorno successivo alla stipulazione del primo contratto fatto in questo modo, *contra legem* e, insisto, *in fraudem legis*, tale contratto sarà impugnato dalle parti che si riterranno lese nei loro diritti con eccezione di illegittimità costituzionale. E io devo ritenere che questa impugnativa sarà portata all'esame della Corte costituzionale. Quindi quello che affermo non è dettato dal timore delle conseguenze di merito, che certamente saranno evitate attraverso il ricorso alla Corte costituzionale, ma dalla convinzione che si tratti di una norma del nostro ordinamento giuridico alla quale tutti dobbiamo uniformarci.

Ritengo che la stessa nostra Commissione affari costituzionali abbia dimostrato una certa superficialità nell'affrontare questo problema, nel volere in tutti i modi superarlo, nel volere persino fornire le escogitazioni delle proprie abilità giuridiche o paragiuridiche per cercare di accontentare le istanze di qualche parte politica o di qualche parte sindacale, in violazione della norma costituzionale, che tende, mai come in questo caso, a garantire la libertà di tutti i lavoratori e la possibilità che ciascuno faccia regolare il proprio rapporto di lavoro o in linea privata, dal proprio mandatario, o in linea giurisprudenziale, attraverso il rispetto e l'ossequio della procedura stabilita dalla Costituzione, che è la fonte primaria in merito alla legittimità delle leggi. *(Applausi a destra)*.

CATALDO. Chiedo di parlare sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo articolo, e sugli altri sui quali è intervenuto l'onorevole Roberti, per la verità anche altri oratori hanno avanzato eccezioni di incostituzionalità, in riferimento agli articoli 18 e 39 della Costituzione. Ma il primo rilievo è stato sollevato in ordine alla presenza dei sindacati nella contrattazione collettiva nel pubblico impiego, senza tenere presente che già altre volte il legislatore — e da

nessuno le norme relative sono state tacciate d'incostituzionalità — è intervenuto nella maniera suddetta: in modo particolare, nella legge sul riassetto.

Noi riteniamo quindi che giustamente nell'articolo 27 del disegno di legge si provveda ad instaurare — con le modalità di cui all'articolo 25 — un rapporto contrattuale collettivo per la parte riguardante il trattamento economico, gli scatti di stipendio e lo stato giuridico. Coloro i quali sono critici verso questo disegno di legge e verso la formulazione degli articoli 25, 26 e 27, sono sostanzialmente contro i sindacati, non desiderano la partecipazione dei sindacati alla contrattazione collettiva, anche se, come ripiego, denunciano il fatto che siano chiamati a questa partecipazione i sindacati...

DE VIDOVIČ. Siamo contrari alla « triplice », non al sindacato !

ROBERTI. L'unico legittimato a parlare a nome del sindacato qui dentro sono io !

CATALDO. No, voi siete contrari al sindacato *in toto*. Vi trincerate dietro il fatto che sarebbero soltanto i sindacati più rappresentativi ad essere chiamati a partecipare alla contrattazione. E si spiega che ciò vi dolga. Voi vorreste che fossero chiamati i sindacati corporativi, rappresentanti gli interessi particolari, settoriali, più chiusi agli interessi generali dei lavoratori. La vostra ideologia è proprio questa, è quella di guardare all'interesse particolare, dimenticando l'interesse generale della collettività e dei lavoratori.

La scelta, invece, che viene proposta all'Assemblea, onorevoli colleghi, vede prevalere un'altra tesi, la tesi di coloro che sono favorevoli ad erigere ad interlocutore sindacale privilegiato di fronte ai pubblici poteri i sindacati maggiormente rappresentativi, proprio per la politicizzazione implicita in questa scelta...

VALENSISE. Ma che vuole dire ?

CATALDO. Ora ve lo dirò.

... in analogia con il criterio prevalente nello statuto dei lavoratori, che non per niente avete combattuto, senza riuscire per altro a svuotarlo di contenuto. Questi sindacati si fanno privilegiare non solo perché più forti e più organizzati, ma soprattutto perché più genuini e rappresentativi, come dicevamo, degli interessi generali.

D'altra parte, la tesi secondo la quale anche nella contrattazione per il pubblico impiego, statale o parastatale, si debbano seguire

gli stessi termini e le stesse modalità della contrattazione privata è stata ribadita dall'articolo 37 dello statuto dei lavoratori. Ed è stata proprio l'elaborazione giurisprudenziale a stabilire, in maniera chiara e precisa, che ai sensi dello statuto una confederazione non deve essere necessariamente firmataria di contratti applicati nella unità produttiva, essendo sufficiente invece che essa abbia un potere di rappresentatività in sede nazionale e che sia firmataria di contratti collettivi nazionali in diversi settori. Questo è quanto riafferma la giurisprudenza; poi vedremo che cosa ha detto la Corte costituzionale. (*Interruzione a destra*). Richiameremo una sentenza ben più recente di quella del 1962, che ricorderemo anche nei suoi termini precisi, onorevoli colleghi.

Non sono perciò fondate le critiche della destra, secondo cui questo disegno di legge violerebbe gli articoli 18 e 39 della Costituzione. Non sussiste assolutamente violazione dell'articolo 18, in ordine alla libertà d'associazione. Il principio costituzionale della libertà d'associazione, se da una parte proclama tale diritto di libertà non soltanto sotto l'aspetto che è stato definito positivo, ma anche sotto l'altro detto negativo — quello cioè che si risolve nella libertà di non associarsi —; dall'altra parte non può far giungere all'assurdo di ritenere che tutte le associazioni siano uguali, magari anche quelle che hanno un solo organizzatore, che funge da socio, da segretario e da presidente. Né si può assumere che una diversità di trattamento giuridico, fondata su una differenza di situazioni, violi il principio d'uguaglianza. È vero il contrario. Infatti è stata proprio la Corte costituzionale a proclamare che solo quando la differenza di situazioni sia irrilevante la diversità di trattamento giuridico concreta una violazione del principio d'uguaglianza. Né va dimenticato che sulla questione dell'esercizio della libertà sindacale nelle aziende la legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sancito importanti principi in base ai quali, pur non disconoscendosi il sindacalismo aziendale, si è agganciato tale sindacalismo a quello delle cosiddette centrali sindacali, che il legislatore ha voluto sostanzialmente favorire.

Tanto meno sussiste violazione dell'articolo 39 della Costituzione. Infatti, a parte la considerazione se i sindacati allo stato siano o non siano solo organizzazioni di fatto che rappresentano unicamente i propri iscritti; a parte il problema della validità *erga omnes* o meno dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali medesime, è preminente il fatto che, secondo l'articolo 27 di que-

sto disegno di legge, le organizzazioni sindacali partecipano alle trattative, ma non stipulano direttamente alcun contratto collettivo valido per tutti.

A proposito della sentenza della Corte costituzionale che è stata richiamata, quella del 1962, vogliamo ribadire e ricordare che la Corte ha però affermato un principio molto chiaro: che quel che deve prevalere è la tutela degli interessi generali. Ed il profilo della legge del 1960 che essa ha censurato consiste nel fatto che il contratto reso valido *erga omnes* veniva ad essere applicato ad una categoria diversa da quella rappresentata nella stipulazione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, voi dimenticate che con sentenza del 16 giugno 1968 — quindi a sei anni di distanza da quella richiamata dall'onorevole Roberti — recante il n. 60, la Corte costituzionale ha poi stabilito che alla legge è consentito, oltre che di fissare i limiti dell'autonomia collettiva mediante l'emanazione di norme inderogabili, di supplire in via temporanea all'attuale carenza in tema di contrattazione ad opera delle contrapposte categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori derivante dalla mancata applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Dunque è in una sentenza ben più recente della stessa Corte costituzionale che la Commissione trova conforto per corroborare la propria tesi.

D'altronde, gli altri commi dell'articolo 27 confermano come non vi sia assolutamente violazione degli articoli 18 e 39, dal momento che prevedono espressamente che le organizzazioni dissenzienti rispetto all'ipotesi d'accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell'articolo 27 medesimo possano trasmettere ai tre ministri interessati le loro osservazioni sulla materia dell'accordo sindacale. Né vale l'osservazione testè fatta dall'onorevole Roberti — e che d'altra parte era già stata avanzata dall'onorevole Bozzi — secondo cui praticamente il Governo dovrebbe « prendere o lasciare » l'ipotesi d'accordo. Tale osservazione è soltanto speciosa, in quanto se è vero, come è vero, che il Governo può solo rigettare *in toto* l'ipotesi d'accordo, ciò può fare però con un decreto motivato; e nelle motivazioni il Governo potrà dire e dirà quali sono le diverse condizioni, quali i diversi termini che dal Governo stesso saranno considerati accettabili. Con un nuovo accordo, con una nuova elaborazione, con un nuovo incontro si potrà arrivare a recepire quelle che sono le eccezioni o le richieste avanzate

dal Governo. E non si venga a dire che l'annullare non comprende anche l'emendare, poiché questo sarebbe assolutamente fuori di ogni logica. Se il Governo può annullare, implicitamente significa che può emendare. Ecco perché cadono tutte le argomentazioni in contrario che sono state portate.

Se poi teniamo presente l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri e l'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica, vediamo allora come sia ben giustificata — alla luce della sentenza del 1968 della Corte costituzionale — l'attribuzione a questi accordi della validità *erga omnes*.

Proprio perché con il sistema proposto si salvaguardano gli interessi dei lavoratori del pubblico impiego e quelli della collettività, noi comunisti siamo favorevoli agli articoli 25, 26 e 27 del disegno di legge. (*Applausi all'estrema sinistra e a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio, degli scatti di anzianità e del compenso orario per lavoro straordinario, la determinazione dello stato giuridico per la parte non direttamente disciplinata dalla presente legge, nonché la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla predetta legge, sono regolati mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito degli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27.

25. 12.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

**CIAMPAGLIA.** Questo emendamento, che credo sia precluso limitatamente all'inclusione della determinazione del compenso per il lavoro straordinario tra le materie rimesse alla contrattazione sindacale, resta valido per quanto concerne la soppressione dall'articolo 25 della frase: « e non demandata ai regolamenti organici degli enti ». Sostengo cioè che tutta la materia attinente alla determinazione dello stato giuridico del personale degli enti, e per la quale non avrà statuito direttamente questa legge, andrà affidata alla contrattazione, senza fare un'ulteriore eccezione per

le prescrizioni da emanarsi con i singoli regolamenti degli enti, che potrebbero introdurre una nota di eterogeneità, di difformità tra un ente ed un altro. E poiché l'obiettivo di questo provvedimento è proprio di uniformare lo stato giuridico in tutti gli enti del cosiddetto parastato, ritengo che siffatta conseguenza sia assolutamente da evitare.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: Il trattamento economico di attività, aggiungere le seguenti: di missione e di trasferimento.*

25. 7.

**Olivi, Girardin, Dal Maso.**

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerlo.

**OLIVI.** Le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento sono evidenti. Ritengo che anche il trattamento di missione e quello di trasferimento facciano parte del trattamento economico generale e quindi debbano trovare disciplina nella norma prevista dall'articolo 25, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica. In difetto, si dovrebbe fare riferimento alla legge del 18 dicembre 1973, n. 836, la quale, di fatto, proprio in conseguenza di questa nuova legge, non sarà più applicabile. Infatti il presente disegno di legge prevede una diversa strutturazione, nuove articolazioni e funzionalità di questi enti. In particolare, l'equiparazione fra dipendenti parastatali e dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili, di cui all'articolo 26 della legge n. 836, non sarà più configurabile una volta approvato il disegno di legge in esame: e quindi anche il trattamento di missione e di trasferimento deve trovare la sua regolamentazione nell'ambito dell'articolo 25, non essendo più possibile un rinvio alla disciplina stabilita per gli statali. Devo anche aggiungere che questo emendamento è collegato ad un altro, da me presentato all'articolo 38, contenente l'esplicitazione della inefficacia della legge n. 836 nei riguardi dei parastatali.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole: sono regolati, aggiungere le seguenti: per la generalità dei dipendenti degli enti.*

25. 4.

**Vetere, Caruso, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 19 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

**25. 5. Vetere, Caruso, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerli.

**VETERE.** Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sopprimere le parole: determinato entro i limiti di cui al precedente articolo 19 e.*

**25. 8. de Vidovich, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVICH.** Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente, le istanze in esso contemplate essendo state recepite dalla Commissione con la predisposizione di un suo emendamento, a favore del quale voteremo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

In ogni caso il trattamento massimo annuo onnicomprensivo previsto per il personale dell'8<sup>a</sup> qualifica non potrà essere superiore di cinque volte al trattamento iniziale del personale assunto nella 1<sup>a</sup> qualifica.

**25. 15. Reale Oronzo, Del Pennino, D'Aniello, Gunnella, Battaglia, Bogi, Mammi, Ascarri Raccagni, Bandiera, Biasini.**

**DEL PENNINO.** Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEL PENNINO.** L'emendamento, relativo al rapporto fra la retribuzione della qualifica

più elevata e quella della qualifica più bassa, deve essere modificato nella sua dizione, dato il testo finora approvato degli articoli. Però esso non è precluso, perché il rapporto da esso ipotizzato può valere ancora fra la qualifica di collaboratore e quella di agente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, dopo la parola: accessori, aggiungere le seguenti: o integrativi di ente.*

**25. 6. Vetere, Caruso, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo.

**VETERE.** Lo diamo per svolto.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, dopo la parola: accessori, aggiungere le seguenti: ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o categorie di enti.*

**25. 17. I Commissione.**

*Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: nonché delle indennità previste da apposite disposizioni di legge.*

**25. 13. Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere quest'ultimo emendamento.

**CIAMPAGLIA.** Rinunzio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

**25. 1. Del Pennino.**

Congiuntamente con questo emendamento torna ora opportuno esaminare anche il residuo terzo comma dell'articolo aggiuntivo Del Pennino 15. 01, precedentemente accantonato e rinviato a questa sede (ricordo che i primi due commi sono risultati preclusi da precedenti votazioni). Il terzo comma in questione — da considerarsi sostitutivo del quarto comma dell'articolo 25 — è del seguente tenore:

« È comunque vietata la partecipazione alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente di coloro che esercitano attività di natura professionale ».

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgere sia l'emendamento 25. 1 sia la residua

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

parte del suo articolo aggiuntivo 15. 01, testé ricordata.

**DEL PENNINO.** Il terzo comma del mio articolo aggiuntivo sostituisce quella parte dell'articolo 25 in cui si prevede che si dovrà fissare, sulla base di accordi sindacali, la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale alle competenze e agli onorari liquidati a favore dell'ente stesso. Con il mio testo, si chiede di stabilire un divieto di partecipazione a tali onorari. Nel momento in cui stabiliamo che il trattamento economico deve essere onnicomprensivo, il prevedere, come fa il testo della Commissione, questa compartecipazione significa reintrodurre artatamente i famosi « diritti casuali », consentire che questo trattamento onnicomprensivo conosca delle deroghe, prodromi di ulteriori smagliature; significa cedere ad una spinta corporativa che aprirà la strada ad ulteriori spinte corporative che si esprimeranno nella contrattazione sindacale.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

25. 11. **V Commissione.**

Poiché nessuno chiede la parola per svolgerlo, passo al seguente altro emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Gli appartenenti al ruolo professionale legale hanno diritto alla ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato da attribuire in applicazione delle norme di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, concernente l'avvocatura dello Stato.

25. 9. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVICH.** Lo diamo per svolto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente, con le seguenti: alle competenze ed agli onorari liquidati a favore dell'ente e comunque riscossi.*

25. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

**CIAMPAGLIA.** Lo do per svolto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente, con le seguenti: della tariffa professionale o agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.*

25. 16. **Pisicchio, Ianniello, Morini.**

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgerlo.

**PISICCHIO.** L'emendamento è sufficientemente chiaro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: o comunque riscossi dalle controparti.*

25. 10. **Olivi, Girardin, Dal Maso.**

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerlo.

**OLIVI.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: e decorrono ad ogni effetto dalla data di scadenza del contratto.*

25. 3. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

**CIAMPAGLIA.** Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25 ?

**GALLONI, Relatore.** La maggioranza della Commissione esprime parere contrario all'emendamento Ciampaglia 25. 12, inteso ad eliminare dalle fonti normative i regolamenti. Parere contrario devo altresì esprimere nei confronti dell'emendamento Olivi 25. 7; vorrei tuttavia pregare l'onorevole Olivi di ritirare questo emendamento, poiché in realtà il trattamento di missione e di trasferimento è compreso nel trattamento economico di attività. Prego il presentatore di ritirarlo, an-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

che perché non risulti una votazione contraria dell'Assemblea rispetto a questa che è una logica inclusione nel concetto del trattamento economico di attività. Parere favorevole devo invece esprimere sull'emendamento Vetere 25. 4, che migliora la dizione letterale del testo; sull'emendamento Vetere 25. 5, per la stessa ragione. Quanto all'emendamento Vetere 25. 6, lo ritengo superato e assorbito nell'emendamento presentato dalla Commissione; sono contrario all'emendamento Ciampaglia 25. 13, ritenuto pleonastico dalla maggioranza della Commissione. Parere contrario anche per quanto riguarda l'emendamento Del Pennino 25. 1, l'emendamento 25. 11 presentato dalla V Commissione, l'emendamento de Vidovich 25. 9, l'emendamento Ciampaglia 25. 2, l'emendamento Olivi 25. 10, e l'emendamento Ciampaglia 25.3, ritenuto superfluo. Parere contrario anche per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo aggiuntivo Del Pennino 15.01, l'emendamento Reale Oronzo 25. 15 e l'emendamento Pisichio 25. 16.

La Commissione infine, raccomanda alla Camera l'approvazione del suo emendamento 25. 17.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei anzitutto far osservare alla Commissione che esiste una notevole incertezza di espressione tra l'articolo 25 e l'articolo 27 per quanto riguarda gli accordi in questione, perché una volta si parla di accordi sindacali, un'altra volta di ipotesi di accordo, alternando in maniera a mio avviso non logica questi termini. Mi sembra che le dizioni dell'articolo 25 e dell'articolo 27 dovrebbero essere riviste in sede di coordinamento, usando sempre la espressione « ipotesi di accordo », che, avendo un suo particolare significato, può in ogni caso mettere maggiormente al sicuro questa legge.

Tale espressione, infatti, significa che quanto viene contrattato e concordato tra i sindacati e le delegazioni degli enti non ha un valore vincolante per il Governo: indica soltanto un suggerimento, lasciando a questo tipo di incontri una caratteristica che, anche per delicati riflessi di altra natura, mi sembra opportuno mantenere. Del resto, non credo che il relatore abbia obiezioni in proposito, anche perché l'espressione « ipotesi di accordo » è stata escogitata dalla Commissione e potrebbe benissimo anche essere usata all'articolo 25.

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti, sono contrario agli emendamenti Ciampaglia 25. 12, Olivi 25. 7 e Ciampaglia 25. 13. Sono invece favorevole all'emendamento Vetere 25. 5 e credo anch'io che la formulazione dell'emendamento della Commissione sia migliore di quella dell'emendamento Vetere 25. 6.

Per quanto riguarda l'emendamento 25. 11 della V Commissione, penso di non potermi esprimere in senso contrario, come ha fatto il relatore, e mi rimetto quindi alla Camera. Lo stesso dicasi per l'emendamento Del Pennino 25. 1 e per gli analoghi emendamenti Ciampaglia 25. 2 e Olivi 25. 10.

Sono infine contrario all'emendamento Ciampaglia 25. 3 e agli emendamenti Del Pennino 15. 01 e Reale Oronzo 25. 15, mentre mi associo all'invito rivolto dal relatore all'onorevole Olivi a voler ritirare il suo emendamento 25. 7, visto che già altre disposizioni di legge regolano questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 25. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Olivi, mantiene il suo emendamento 25. 7, oppure accetta l'invito a ritirarlo rivolto dalla Commissione e dal Governo ?

OLIVI. Lo ritiro, signor Presidente, chiarendo però che sono indotto a questo comportamento da quanto ha detto l'onorevole relatore, che è ben diverso da ciò che ha sostenuto il ministro.

L'onorevole Galloni ha infatti affermato che il trattamento di missione e di trasferimento è già compreso nel trattamento di attività. Questo comporta conseguentemente la abolizione o l'inefficacia delle norme legislative vigenti in materia di missione e di trasferimento ed è solo per questo — e con questa motivazione — che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vetere 25. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvato*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento Vetere 25. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Reale Oronzo 25. 15, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 25. 17, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Risulta così assorbito il concorrente emendamento Vetere 25. 6.

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 25. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, mantiene la parte residua del suo articolo aggiuntivo 15. 01, non accettata dalla Commissione né dal Governo, e da intendersi come sostitutiva del quarto comma dell'articolo 25?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.  
(È respinta).

Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 25. 1, non accettato dalla Commissione e per cui il Governo si rimette alla Camera?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Resta così precluso il concorrente, identico emendamento della V Commissione 25. 11.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 25. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIČ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 25. 2, non accettato dalla Commissione e su cui il Governo si rimette alla Camera?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Resta così precluso il concorrente, analogo emendamento Olivi 25. 10.

Onorevole Pisicchio, mantiene il suo emendamento 25. 16 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PISICCHIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 25. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 15. 01, la cui votazione, limitatamente al suo ultimo comma, è stata rinviata a questa sede, e che non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei sapere dal relatore se accetta la mia proposta di modifica dell'espressione « accordi sindacali » in quella « ipotesi di accordo » e di unificare quindi la terminologia in tutto il disegno di legge.

GALLONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

VETERE. Si tratta di due cose diverse. Una cosa è l'accordo e altra cosa è un'ipotesi di accordo.

PRESIDENTE. La questione potrà essere esaminata in sede di coordinamento formale del testo del disegno di legge.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo 25 nel suo complesso è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal deputato Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo 25 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testé approvati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	423
Maggioranza . . . . .	212
Voti favorevoli . . . . .	366
Voti contrari . . . . .	57

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Anselmi Tina
Abelli	Antoniozzi
Accreman	Armani
Aldrovandi	Armato
Alfano	Arnaud
Aliverti	Artali
Allegri	Ascari Raccagni
Allocca	Assante
Almirante	Astolfi Maruzza
Amadeo	Azzaro
Amodio	Baccalini
Anderlini	Balasso
Andreotti	Baldassari
Angelini	Baldassi

Baldi	Canestrari
Ballardini	Capponi Bentivegna
Ballarin	Carla
Bandiera	Capra
Barba	Cardia
Barbi	Carenini
Bardotti	Cariglia
Bargellini	Cárolì
Bartolini	Carrà
Bassi	Carri
Bastianelli	Caruso
Battaglia	Casapieri Quagliotti
Battino-Vittorelli	Carmen
Beccaria	Cassanmagnago
Becciu	Cerretti Maria Luisa
Belei	Castelli
Bellisario	Castellucci
Bellotti	Cataldo
Belluscio	Catanzariti
Bemporad	Catella
Benedetti Gianfilippo	Cattanei
Berlinguer Enrico	Cattaneo Petrini
Berlinguer Giovanni	Giannina
Bernardi	Cavaliere
Bernini	Ceccherini
Bertè	Ceravolo
Biagioni	Cerra
Biamonte	Cerri
Bianchi Alfredo	Cervone
Bianchi Fortunato	Cesaroni
Bisignani	Chiarante
Bodrato	Chiovini Cecilia
Bodrito	Ciacci
Boffardi Ines	Ciaffi
Bogi	Ciai Trivelli Anna
Boldrin	Maria
Bollati	Ciampaglia
Bologna	Cirillo
Bonalumi	Cittadini
Bonifazi	Ciuffini
Bonomi	Coccia
Borghì	Cocco Maria
Borra	Codacci-Pisanelli
Borromeo D'Adda	Colucci
Bortolani	Columbu
Bortot	Conte
Bottarelli	Corà
Bottari	Corghì
Bozzi	Cortese
Bressani	Corti
Brini	Costamagna
Buffone	Cotecchia
Busetto	Covelli
Buzzi	Cristofori
Buzzoni	Cuminetti
Cabras	Cusumano
Caiazza	D'Alema
Calvetti	D'Alessio

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Dall'Armellina	Gaspari	Marocco	Picciotto
Dal Maso	Gastone	Martelli	Piccoli
Damico	Giadresco	Martini Maria Eletta	Piccone
D'Angelo	Giannantoni	Marzotto Caotorta	Pirolò
D'Auria	Giannini	Maschiella	Pisanu
de Carneri	Giglia	Masciadri	Pisicchio
Degan	Giomo	Masullo	Pistillo
De Leonardis	Giordano	Matta	Pochetti
Del Pennino	Giovanardi	Mattarelli	Poli
De Maria	Giovannini	Matteini	Postal
de Meo	Girardin	Matteotti	Prandini
De Sabbata	Giudiceandrea	Mazzarrino	Prearo
de Vidovich	Gramegna	Mazzola	Pucci
Di Giannantonio	Granelli	Mendola Giuseppa	Pumilia
Di Gioia	Guarra	Menichino	Querci
Di Giulio	Guglielmino	Merli	Radi
Di Marino	Gui	Messeni Nemagna	Raffaelli
di Nardo	Gunnella	Meucci	Raicich
Di Puccio	Ianniello	Micheli Pietro	Rauci
Donat-Cattin	Innocenti	Mignani	Rausa
Donelli	Iotti Leonilde	Milani	Rauti
Drago	Iozzelli	Miroglio	Reale Oronzo
Dulbecco	Iperico	Misasi	Reggiani
Elkan	Isgrò	Molè	Rende
Erminero	Jacazzi	Monti Maurizio	Restivo
Evangelisti	Korach	Monti Renato	Revelli
Fabbri	La Bella	Moro Dino	Riccio Pietro
Fabbri Seroni	La Loggia	Nahoum	Riccio Stefano
Adriana	Lamanna	Napolitano	Riela
Faenzi	La Marca	Natali	Riga Grazia
Federici	Lapenta	Natta	Righetti
Felici	Lattanzio	Negrari	Riz
Felisetti	Lavagnoli	Niccolai Cesarino	Roberti
Ferrari	Lettieri	Niccolai Giuseppe	Rognoni
Ferrari-Aggradi	Ligori	Niccoli	Rosati
Ferretti	Lima	Noberasco	Ruffini
Ferri Mario	Lindner	Olivi	Russo Carlo
Fibbi Giulietta	Lizzero	Orlando	Russo Ferdinando
Finelli	Lobianco	Orsini	Russo Vincenzo
Fioret	Lombardi Giovanni	Pajetta	Sabbatini
Fioriello	Enrico	Pandolfo	Salizzoni
Flamigni	Lucifredi	Pani	Salvatori
Fontana	Luraschi	Pascariello	Salvi
Forlani	Macaluso Antonino	Pavone	Sandomenico
Fortuna	Macchiavelli	Pazzaglia	Sangalli
Foscarini	Maggioni	Pedini	Santagati
Fracanzani	Magnani Noya Maria	Peggio	Santuz
Fracchia	Magri	Pegoraro	Sanza
Frasca	Malagugini	Pellegatta Maria	Sartor
Furia	Mammi	Pellicani Giovanni	Sboarina
Fusaro	Mancinelli	Pellizzari	Sbriziolo De Felice
Galasso	Mancini Vincenzo	Pennacchini	Eirene
Galloni	Mancuso	Perantuono	Scarlato
Gambolato	Marchetti	Perrone	Schiavon
Garbi	Marchio	Pelrucci	Scipioni
Gargani	Mariani	Pezzati	Scotti
Gargano	Marino	Picchioni	Scutari
Gasco	Mariotti	Piccinelli	Sedati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Segre	Traina
Serrentino	Traversa
Servadei	Tremaglia
Servello	Tripodi Girolamo
Sgarbi Bompani Luciana	Triva
Sgarlata	Trombadori
Simonacci	Turchi
Sinesio	Urso Giacinto
Sisto	Vaghi
Skerk	Vagli Rosalia
Sobrero	Valensise
Spagnoli	Valiante
Spinelli	Vania
Stefanelli	Vecchiarelli
Storchi	Venegoni
Strazzi	Venturini
Talassi Giorgi Renata	Venturoli
Tamini	Vespignani
Tani	Vetere
Tantalo	Vetrano
Tassi	Vetrone
Tedeschi	Villa
Terraroli	Vincenzi
Tesi	Zaffanella
Tesini	Zamberletti
Tessari	Zanibelli
Todros	Zanini
Tortorella Aldo	Zolla
Tortorella Giuseppe	Zoppetti
	Zurlo

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Reale Giuseppe
Preti	Rizzi

**Si riprende la discussione.**

GALLONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo, a nome della Commissione, una sospensione della seduta per consentire una nuova riunione del « Comitato dei 9 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 21,40.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per la definizione degli accordi sindacali di cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 19.

Il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.

Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La prima delegazione stabilirà le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui è affidata la propria rappresentanza, nonché le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: secondo la classificazione risultante dall'articolo 19, con le seguenti: secondo la seguente classificazione: l'importanza degli enti è desunta dal concorso dei seguenti elementi:*

a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federali, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

c) dal volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

26. 2. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

DE VIDOVIČ. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Tra il secondo e il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Ove particolari specifiche esigenze lo richiedessero, può essere costituita per gli enti di ricerca scientifica una apposita sottodelegazione.

26. 1. **Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vania, Sandomenico, Cataldo, Vetrano.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ferma restando l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni. Le risultanze del lavoro condotto fra le sottodelegazioni e le rappresentanze sindacali delle relative categorie di enti saranno riferite al presidente della delegazione al momento dell'apertura delle trattative per il contratto.

26. 3. **Ianniello.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ferma restando l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni. Le risultanze del lavoro condotto fra le sottodelegazioni e le rappresentanze sindacali delle relative categorie di enti saranno riferite al presidente della delegazione al momento dell'apertura delle trattative per il contratto.

26. 4. **Arnato, Fracanzani.**

Poiché gli onorevoli Arnato e Fracanzani non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 26 ?

GALLONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento de Vidovich 26. 2.

Considero poi l'emendamento Caruso 26. 1 assorbito dall'emendamento Ianniello 26. 3, che accetto, assieme con l'emendamento Arnato 26. 4, entrambi però solo per la prima parte, cioè fino alle parole: « in altrettante sottodelegazioni ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Anche qui formulo una osservazione preliminare circa la terminologia: onorevole relatore, accordo ed ipotesi di accordo, all'inizio, per uniformità nei termini.

Per quanto riguarda gli emendamenti, concordo con il parere negativo all'emendamento de Vidovich 26. 2. Circa gli emendamenti Ianniello 26. 3 e Arnato 26. 4, mi sembra superflua la loro prima parte, che assorbe anche il concorrente emendamento Caruso 26. 1, come ha esattamente osservato il relatore. Quando lo desiderano, le delegazioni possono sempre articolarsi in sottodelegazioni. Non vi è necessità di sancirlo con legge. Pertanto, sarei dell'avviso di invitare i presentatori a ritirarli.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 26. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIČ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

CARUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Anche a nome degli altri firmatari, non insisto per la votazione dell'emendamento 26. 1, considerandolo assorbito dai successivi, identici emendamenti Ianniello 26. 3 e Arnato 26. 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 26. 3, accettato dalla Commissione limitatamente alla sua prima parte, mentre il Governo l'ha invitato a ritirarlo ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

IANNIELLO. Lo mantengo per la prima parte, fino alla parola « sottodelegazioni » e non insisto per la votazione della seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Ianniello 26. 3 fino alla parola « sottodelegazioni » compresa.

(È approvata).

Resta così assorbita l'identica prima parte del concorrente emendamento Armato 26. 4.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione della seconda parte dell'emendamento Armato 26. 4.

Pongo in votazione l'articolo 26, nel testo della Commissione modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, ai ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali ne riferiscono congiuntamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere ai tre ministri interessati le loro osservazioni sulla materia dell'accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega motivatamente l'approvazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, è approvata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti costituite su base nazionale negli enti medesimi partecipano osservatori del Governo.

27. 3. **de Vidovich, Cassano, Bollati, Petronio, di Nardo, Marchio, Turchi, Saccucci, Delfino, Alfano.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'ultimo comma, sostituire la parola: approvata, con la seguente: emanata.*

27. 2. **Bozzi, Giomo, Cottone, Serrentino.**

*Al primo comma, sostituire le parole: osservatori del Governo, con le seguenti: funzionari delle amministrazioni dello Stato interessate.*

27. 1. **Bozzi, Giomo, Cottone, Serrentino.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerli.

BOZZI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli accordi sindacali che saranno stipulati per effetto della presente legge, si applicano al personale degli enti pubblici contemplati dal precedente articolo 1 anche se non inclusi nella tabella allegata.

27. 4. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

GALLONI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Bozzi 27. 1, de Vidovich 27. 3 e Ciampaglia 27. 4. Sono favorevole all'emendamento Bozzi 27. 2, perché migliora il testo eliminando alcuni dubbi interpretativi fatti presenti dallo stesso onorevole Bozzi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario agli emendamenti de Vidovich 27. 3 e Ciampaglia 27. 4. È favorevole all'emendamento Bozzi 27. 2. Pregherei l'onorevole Bozzi di ritirare il suo emendamento 27. 1 che ritengo superfluo. È chiaro che in queste delegazioni possono essere presenti come osservatori anche funzionari dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 27. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 27. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Dopo le dichiarazioni del Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 27. 2 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 27. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 24 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi, anche il concerto del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al ministro anzidetto.

Entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il ministro del tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di 90 giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

L'ente è in ogni caso tenuto a conformarsi ai rilievi riguardanti vizi di legittimità e la consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporre lo scioglimento ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, dopo la parola: deliberante, aggiungere le seguenti:* per le delibere concernenti adozione o modificazione dei regolamenti organici o le altre previste nel primo periodo del comma primo, il termine di

cui sopra è elevato a 180 giorni e il ministro al quale compete la vigilanza deve previamente sentire il parere della Corte dei conti.

28. 2. **Del Pennino.**

*Al quinto comma, dopo le parole: 90 giorni, aggiungere le seguenti: , o di 180 giorni nei casi in cui ha richiesto il parere della Corte dei conti.*

28. 3. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

DEL PENNINO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

28. 1. **Mancini Vincenzo.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

GALLONI, *Relatore*. Accetto l'emendamento Mancini Vincenzo 28. 1, che migliora la formulazione della norma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 28. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 29.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese e di amministrazione e contabilità, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole: e di amministrazione e contabilità.*

29. 1. **Caruso, Fracchia, Vetere, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo, Vania.**

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

29. 2. **Caruso, Fracchia, Vetere, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo, Vania.**

*All'ultimo comma, dopo le parole: una relazione, aggiungere le seguenti: sull'attività svolta.*

29. 3. **Caruso, Fracchia, Vetere, Malagugini, Monti Renato, Vetrano, Sandomenico, Cataldo, Vania.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerli.

CARUSO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

29. 4.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

GALLONI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Caruso 29. 1, 29. 2 e 29. 3, nonché all'emendamento Del Pennino 29. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso 29. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Caruso 29. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Caruso 29. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 29. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo della Commissione modificato con gli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 30.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le somme deliberate dagli enti e concesse al personale a titolo incentivante per lavoro straordinario per il periodo 1° gennaio 1973-30 aprile 1973, non potranno essere recuperate.

30. 1. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

È fatto salvo ad ogni effetto il servizio prestato in posizione di fuori ruolo ed ai fini di anzianità il servizio prestato in categorie inferiori.

30. 2. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

A decorrere dal 1° maggio 1973, viene conglobato nello stipendio l'acconto annuo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732.

30. 3. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVICH. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli enti pubblici compresi nella tabella allegata alla presente legge sono autorizzati a conglobare nello stipendio, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero del tesoro, l'assegno temporaneo annuo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 732. A tal fine, a seconda che le norme regolamentari vigenti per i singoli enti determinino l'importo degli stipendi mensili od annui, i medesimi saranno aumentati rispettivamente di

un quindicesimo del predetto assegno temporaneo, arrotondato per eccesso alle 1.000 lire, o di dodici volte tale quindicesimo.

30. 4.

**Gasco.**

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgerlo.

**GASCO.** È una questione che interessa un notevole numero di dipendenti.

Con la legge n. 732 del 1973 è stata autorizzata la corresponsione di un assegno annuo temporaneo di 520 mila lire. Io chiedo che tale assegno sia conglobato. È vero che vi saranno trattative sindacali. Esse però potranno protrarsi a lungo. Non vedo perciò perché non si possa concedere immediatamente questo beneficio, che in fondo non incide in maniera apprezzabile sul bilancio degli enti. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30 ?

**GALLONI, Relatore.** Esprimo parere contrario sui tre emendamenti presentati dall'onorevole de Vidovich. Per quanto riguarda l'emendamento Gasco 30. 4, la Commissione ha preso in esame attentamente il problema, ne ha a lungo discusso e ha ritenuto che esso andasse visto in sede di prima contrattazione: in quella circostanza il conglobamento potrà essere effettuato. La maggioranza della Commissione ritiene pertanto di non poterlo accettare.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Esprimo parere contrario agli emendamenti dell'onorevole de Vidovich. Per quanto riguarda l'emendamento Gasco 30. 4, il Governo riconosce che esso ha un fondamento, e si rimette pertanto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 30. 1, 30. 2 e 30. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVICH.** Sì, signor Presidente. Facio notare che il mio emendamento 30. 3 e l'emendamento Gasco 30. 4 sono, per molti versi, analoghi. Pertanto, se dovesse essere respinto il mio emendamento 30. 3, verrebbe

automaticamente ad essere precluso l'emendamento Gasco 30. 4. Quindi, bisognerebbe invertire l'ordine delle votazioni oppure, quanto meno, unificare i due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole de Vidovich, se ella si associasse all'emendamento Gasco 30. 4, i due emendamenti, che sono effettivamente di contenuto analogo, potrebbero essere posti congiuntamente in votazione.

**DE VIDOVICH.** D'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 30. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 30. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Gasco, mantiene il suo emendamento 30. 4, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea ?

**GASCO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo congiuntamente in votazione gli analoghi emendamenti Gasco 30. 4 e de Vidovich 30. 3.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'articolo 30, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 31.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

del ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica costituiranno una commissione permanente che avrà il compito di designare i membri dei consigli d'amministrazione degli enti pubblici, previsti dalla presente legge. I membri designati saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica e dureranno in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e potranno essere confermati una sola volta.

**31. 2. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIK.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: e possono essere confermati una sola volta con le seguenti:* La loro nomina o designazione, quando spetti al Governo o ad un ministro, deve essere preceduta dal parere non vincolante del Parlamento, secondo le procedure stabilite dai regolamenti delle Camere.

**31. 3. Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i funzionari rappresentanti i ministeri che esercitano la vigilanza.

**31. 4. Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerli.

**BALLARDINI.** Rinuncio a svolgerli, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole:* e i rappresentanti dei ministeri vigilanti.

**31. 1. Fracchia, Vetere, Caruso, Malagugini, Vania, Monti Renato, Sandomenico, Cataldo, Vetrano.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

**FRACCHIA.** Abbiamo presentato tale emendamento perché riteniamo che vi sia un'incompatibilità, direi, di pari grado a quella che è già stata fatta valere in sede di Commissione nei confronti dei magistrati dell'ordine giudiziario, amministrativo e contabile. Si tratta, in definitiva, di impedire che i funzionari dei ministeri vigilanti facciano parte dei consigli di amministrazione ed entrino come sindaci negli enti stessi. In effetti, con questa disposizione si vuole evitare — soprattutto per il buon funzionamento degli enti — che si accomunino le due qualità di controllo e di controllato. Mi pare un principio generale del diritto, al quale non si può in alcun modo contravvenire; è anche un principio di buona amministrazione degli enti.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31 ?

**GALLONI, Relatore.** La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo concorda con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

L'onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 31. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

L'onorevole Ballardini, mantiene il suo emendamento 31. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**BALLARDINI.** No, signor Presidente, perché la stessa materia è trattata all'articolo aggiuntivo Del Pennino 31. 02.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fracchia, mantiene il suo emendamento 31. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FRACCHIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Resta così precluso il concorrente emendamento Ballardini 31. 4, di contenuto identico.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 31-*bis*:

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei ministri e del Consiglio dei ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere, contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

**31. 01. Bozzi, Giomo, Cottone, Serrentino.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

**BOZZI.** Ci troviamo di fronte ad un argomento molto importante, che merita l'attenzione della Camera: il problema del cosiddetto controllo del sottogoverno. È la prima volta che in una disposizione di legge ci si presenta l'occasione di dare una prova di buona volontà in questa materia. Finora sono state fatte molte dichiarazioni di intenzioni, ma non vi è stato alcun passo concreto in direzione della realizzazione di queste intenzioni.

Il mio articolo aggiuntivo ha evidentemente, dal punto di vista procedurale, dato il suo contenuto, un carattere subordinato rispetto a quello presentato dai colleghi Del Pennino e Ballardini (emendamento che quest'ultimo ha ritirato, perché riprodotto in altra sede) e dai colleghi del gruppo comunista. Questi emendamenti infatti, sia pure attraverso diverse formulazioni, prospettano un controllo preventivo, quindi più rigoroso, più incisivo nel momento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti pubblici.

La mia proposta prospetta invece un controllo successivo, cioè impone al Governo l'obbligo di comunicare le nomine, dopo che queste sono state effettuate, con una biografia e con la esplicitazione delle motivazioni in base alle quali le nomine sono state fatte.

Quindi, se il Presidente converrà con me di mettere in votazione prima gli altri articoli aggiuntivi, dichiaro che noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Del Pennino. Tale articolo aggiuntivo non è altro che la riproduzione di una proposta di legge liberale che riguarda tutti gli enti. Noi non abbiamo creduto di dover inserire, quasi in forma incidentale, una disciplina più vasta del sottogoverno. Ci appagavamo che vi fosse un primo passo in questa direzione: di qui il nostro articolo aggiuntivo 31. 01. Tuttavia, poiché altri colleghi hanno preso questa iniziativa, essa non può non trovarci consenzienti. Mi auguro che la Camera vorrà votare a favore dell'articolo aggiuntivo Del Pennino 31. 02; in questo caso avrà dato prova di voler affrontare concretamente, in un momento particolarmente difficile della vita nazionale, questo problema della cosiddetta moralizzazione del sottogoverno, sia pure in un settore solo, quello degli enti pubblici non economici. Naturalmente in una seconda fase questo stesso controllo andrà esteso agli enti pubblici economici. Abbiamo avuto di recente casi di nomine in ordine alle quali sono state chieste spiegazioni; si trattava di enti pubblici economici.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, proceduralmente, il mio articolo aggiuntivo vada votato dopo quello del collega Del Pennino e dopo gli altri, che sono di più ampia portata. Naturalmente, se questi emendamenti non dovessero essere accolti, ripiegherò in via subordinata sul mio articolo aggiuntivo 31. 01.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

I ministri e il Consiglio dei ministri non possono procedere alla nomina dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge, né fare proposte al riguardo al Presidente della Repubblica, quando la nomina è di sua competenza, senza avere richiesto il parere di una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Pre-

sidente della Camera dei deputati a norma dei rispettivi regolamenti.

Il parere previsto dal comma precedente dovrà essere richiesto anche in caso di riconferma in carica di persone nominate secondo la procedura del presente articolo.

Il parere previsto dal primo comma non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando la nomina sia vincolata dalla designazione di particolari organismi od organizzazioni di categoria.

Il parere previsto dal primo comma deve essere richiesto mediante una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta ed una biografia della persona proposta, con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente ricopra.

Il parere previsto dal primo comma deve essere dato dalla Commissione parlamentare entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In caso di mancata risposta entro tale termine, il parere si intende dato in senso favorevole.

31. 02.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Signor Presidente, ritengo di avere già svolto questo emendamento in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge; per di più, dopo quanto ha detto sull'argomento l'onorevole Bozzi, non credo di dover aggiungere altro.

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che sia esaminato in questa sede anche l'articolo aggiuntivo Fracchia 32. 01, che trova miglior collocazione in riferimento all'articolo 31.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**ART. 32-bis.**

Quando la nomina del presidente, di amministratori o di sindaci di enti pubblici è effettuata con deliberazione, ovvero su proposta o previo parere del Consiglio dei ministri, di comitati di ministri o di singoli ministri, il Governo, prima di procedere alla nomina, illustra alle Commissioni delle due Camere competenti per materia i criteri che hanno

presieduto alla scelta, con particolare riferimento alla qualificazione professionale e culturale del nominato.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui il conferimento dell'incarico di presidente, di amministratore o di sindaco è disposto in ragione dell'ufficio ricoperto dal nominato nella pubblica amministrazione.

32. 01. **Fracchia, Cataldo, Caruso, Malagugini, Vetere, Vania, Vetrano, Sandomenico, Monti Renato.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

FRACCHIA. Signor Presidente, l'emendamento riguarda in effetti il controllo che il Parlamento dovrebbe esercitare in ordine alle nomine dei presidenti degli enti, oggetto degli articoli aggiuntivi 31. 01 e 31. 02. Condivido quanto ha detto nel merito l'onorevole Bozzi e faccio solo presente che il controllo politico al quale il Parlamento dovrebbe poter assoggettare il Governo sulle nomine negli enti è un controllo anteriore alle nomine stesse. Sia ben chiaro: il Parlamento non deve esorbitare dai suoi limiti di competenza e invadere il campo riservato all'esecutivo. Non si tratta quindi di un parere né obbligatorio né vincolante. Si tratta di una comunicazione che il Governo deve fare preventivamente ai sensi dell'articolo 143 del regolamento della Camera, che mi pare possa essere istituzionalizzato a questo riguardo.

Ecco perché riteniamo di dovere accentuare la richiesta che l'onorevole Bozzi fa, recependo nel merito la proposta liberale e soprattutto modificandola in questo senso: il controllo politico del Parlamento deve verificarsi prima della nomina, il Governo deve potersi assumere la responsabilità di nominare i presidenti degli enti che ritiene, anche nel caso in cui la Commissione parlamentare competente dovesse esprimersi diversamente. In questo caso la sua responsabilità politica sarebbe evidenziata nei confronti del Parlamento e del paese.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 31?

GALLONI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Bozzi 31. 01, mentre esprimo parere contrario, a nome della maggioranza della Commissione, a quelli Del Pennino 31. 02 e Fracchia 32. 01.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Perché esprimo parere favorevole solo all'articolo aggiuntivo Bozzi 31. 01? Perché mi sembra che le forme di controllo che il Parlamento può esercitare sulle nomine negli enti si debbano poter assolvere senza ledere quello che è il potere proprio del Governo sulla nomina degli stessi. Le Camere hanno possibilità di controllo a nomina avvenuta, nei modi e nei limiti in cui si esercita il controllo del Parlamento sugli atti di responsabilità dell'esecutivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Bozzi 31. 01, mentre è contrario a quelli Del Pennino 31. 02 e Fracchia 32. 01.

Non è esatto, onorevole Fracchia, che nel testo dell'emendamento Del Pennino non sia prevista l'obbligatorietà: questa è una consultazione obbligatoria che viene imposta. Ella ha detto che non è né obbligatoria né vincolante.

RAUCCI. Il parere non è obbligatorio né vincolante.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. La richiesta non è vincolante, ma è obbligatoria. Nell'emendamento è detto chiaro che i ministri non possono procedere alla nomina senza aver richiesto il parere. Ritengo che questa sia una formulazione anche incostituzionale, perché si determina una commistione tra le responsabilità proprie del Governo e quelle del Parlamento. Il Governo ha il dovere di essere sottoposto al sindacato parlamentare e lo è con l'emendamento Bozzi che il Governo accetta. Ma nella formazione della volontà esecutiva del Governo, non credo che il Governo possa essere sottoposto alla interferenza di un parere, sia pure non vincolante, del Parlamento. L'opposizione del Governo agli articoli aggiuntivi Del Pennino e Fracchia si fonda quindi anche su questo motivo di ordine costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quanto al problema dell'ordine delle votazioni, sollevato dall'onorevole Bozzi, ritengo che, in base al principio di cominciarle dall'emendamento più lontano dal testo originario, vi sia la necessità di votare per primo l'articolo aggiuntivo Del Pennino 31. 02, e poi quello Fracchia 32. 01. Ove questi emendamenti fossero respinti, si procederà alla votazione dell'emendamento Bozzi 31. 01.

Onorevole Del Pennino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 31. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

NATTA. A nome del gruppo comunista, chiedo lo scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Del Pennino 31. 02.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Del Pennino 31. 02.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico i risultati della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	412
Maggioranza . . . . .	207
Voti favorevoli . . . . .	188
Voti contrari . . . . .	224

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Arnaud
Abelli	Artali
Accreman	Assante
Aiardi	Astolfi Maruzza
Aldrovandi	Azzaro
Alfano	Baccalini
Aliverti	Balasso
Allocca	Baldassari
Amadei	Baldassi
Amadeo	Baldi
Amodio	Ballardini
Anderlini	Ballarin
Andreotti	Balzamo
Angelini	Bandiera
Anselmi Tina	Barba
Antoniozzi	Barbi
Armani	Barca

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Bardelli	Capra	De Marzio	Girardin
Bardotti	Caradonna	de Meo	Giudiceandrea
Bargellini	Cardia	De Mita	Gramegna
Bartolini	Cariglia	De Sabbata	Granelli
Bassi	Caroli	de Vidovich	Guglielmino
Bastianelli	Carrà	Di Giannantonio	Gui
Battaglia	Carri	Di Giesi	Gunnella
Battino-Vittorelli	Caruso	Di Gioia	Ianniello
Beccaria	Casapieri Quagliotti	Di Giulio	Innocenti
Becciu	Carmen	Di Marino	Iotti Leonilde
Belci	Cassanmagnago	di Nardo	Iperico
Bellisario	Cerretti Maria Luisa	Di Puccio	Ippolito
Bellotti	Castelli	Di Vagno	Isgrò
Benedetti Gianfilippo	Castellucci	Donat-Cattin	Jacazzi
Benedetti Tullio	Cataldo	Donelli	Korach
Berlinguer Enrico	Catanzariti	Drago	La Bella
Berlinguer Giovanni	Cattanei	Dulbecco	La Loggia
Berloffa	Cattaneo Petrini	Elkan	La Manna
Bernardi	Giannina	Evangelisti	La Marca
Bernini	Cavaliere	Fabbri	Lapenta
Bertè	Ceravolo	Fabbri Seroni	Lattanzio
Biagioni	Cerra	Adriana	Lavagnoli
Biamonte	Cerri	Faenzi	Lenoci
Bianchi Alfredo	Cervone	Fagone	Lettieri
Bianchi Fortunato	Cesaroni	Federici	Lezzi
Bisignani	Chiarante	Felici	Lima
Bodrato	Chiovini Cecilia	Felisetti	Lindner
Bodrito	Ciacci	Ferrari	Lizzero
Boffardi Ines	Ciaffi	Ferrari-Aggradi	Lombardi Giovanni
Bogi	Ciai Trivelli Anna	Ferretti	Enrico
Boldrin	Maria	Ferri Mario	Luraschi
Boldrini	Ciampaglia	Fibbi Giulietta	Luraschi
Bologna	Ciccardini	Finelli	Macaluso Antonino
Bonalumi	Cirillo	Fioret	Macaluso Emanuele
Bonifazi	Cittadini	Fioriello	Macchiavelli
Bonomi	Ciuffini	Flamigni	Maggioni
Borghesi	Coccia	Fontana	Magnani Noya Maria
Borra	Cocco Maria	Forlani	Malagugini
Bortolani	Codacci-Pisanelli	Fortuna	Mancinelli
Bortot	Colucci	Foscarini	Mancini Vincenzo
Bosco	Conte	Fracanzani	Mancuso
Bottarelli	Corghi	Fracchia	Marchetti
Bottari	Costamagna	Frasca	Marino
Bozzi	Cristofori	Furia	Mariani
Brandi	Cuminetti	Fusaro	Marino
Bressani	Cusumano	Galasso	Mariotti
Brini	D'Alema	Galasso	Marocco
Bubbico	D'Alessio	Galloni	Martelli
Buffone	Dall'Armellina	Gambolato	Martelli
Busetto	Dal Maso	Garbi	Martini Maria Eletta
Buzzi	Damico	Gargani	Marzotto Caotorta
Buzzoni	D'Angelo	Gasco	Maschiella
Cabras	D'Auria	Gastone	Masciadri
Caiazza	de Carneri	Giadresco	Masullo
Calvetti	Degan	Giannantoni	Matta
Canestrari	De Leonardis	Giannini	Mattarelli
Capponi Bentivegna	Del Pennino	Giordano	Matteini
Carla	De Maria	Giovanardi	Mazzarrino
		Giovannini	Mazzola

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Mendola Giuseppa	Prearo
Menichino	Pucci
Merli	Pumilia
Meucci	Querci
Micheli Filippo	Radi
Micheli Pietro	Raffaelli
Mignani	Raicich
Milani	Rauci
Mirate	Rausa
Miroglio	Rauti
Misasi	Reale Oronzo
Molè	Rende
Monti Maurizio	Restivo
Monti Renato	Revelli
Morini	Riccio Pietro
Moro Dino	Riela
Nahoum	Riga Grazia
Napolitano	Righetti
Natali	Riz
Natta	Roberti
Negrari	Rognoni
Niccolai Cesarino	Romualdi
Niccolai Giuseppe	Ruffini
Niccoli	Russo Carlo
Noberasco	Russo Ferdinando
Olivi	Sabbatini
Orlandi	Sandomenico
Orlando	Sangalli
Orsini	Santagati
Pajetta	Santuz
Pandolfo	Sanza
Pani	Sartor
Pascariello	Sboarina
Pavone	Sbriziolo De Felice
Peggio	Eirene
Pegoraro	Schiavon
Pellegatta Maria	Scipioni
Pellicani Giovanni	Scotti
Pellizzari	Scutari
Pennacchini	Sedati
Perantuono	Segre
Perrone	Serrentino
Petrucci	Servadei
Pezzali	Sgarbi Bompani
Picchioni	Luciana
Piccinelli	Sgarlata
Picciotto	Simonacci
Piccoli	Sinesio
Piccone	Sisto
Pirola	Skerk
Pisanu	Sobrero
Pisicchio	Spagnoli
Pistillo	Spinelli
Pochetti	Sponziello
Poli	Stefanelli
Pompei	Stella
Postal	Storchi
Prandini	Talassi Giorgi Renata

Tamini	Valiante
Tani	Vania
Tantalo	Vecchiarelli
Tassi	Venegoni
Tedeschi	Venturini
Terraroli	Venturoli
Tesi	Vespignani
Tesini	Vetere
Tessari	Vetrone
Todros	Villa
Tortorella Aldo	Vincelli
Tortorella Giuseppe	Vincenzi
Traina	Zaccagnini
Traversa	Zaffanella
Tripodi Girolamo	Zamberletti
Triva	Zanibelli
Trombadori	Zanini
Turchi	Zolla
Turnaturi	Zoppetti
Urso Giacinto	Zurlo
Vagli Rosalia	

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Reale Giuseppe
Preti	Rizzi

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fracchia mantiene il suo articolo aggiuntivo 32. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FRACCHIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(E respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bozzi 31. 01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(E approvato).*

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

Tutte le deliberazioni degli organi di amministrazione e di controllo interno degli enti previsti nella presente legge devono essere pubblicate a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Tutti i cittadini hanno diritto ad avere copia delle deliberazioni relative.

La pubblicazione all'albo non ha effetti ai fini dei ricorsi gerarchici e di giustizia amministrativa.

**31. 03. Fracchia, Caruso, Vetere, Malagugini, Vania, Vetrano, Sandomenico, Monti Renato, Cataldo.**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

Gli amministratori degli enti pubblici oggetto della presente legge rispondono dei danni causati all'ente o a terzi.

Per l'accertamento delle relative responsabilità si osservano le norme contenute nel testo unico delle leggi dell'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

**31. 04. Caruso, Fracchia, Vetere, Monti Renato, Malagugini.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerli.

FRACCHIA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi all'articolo 31 ?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione presenta un articolo che in parte assorbe l'articolo aggiuntivo Fracchia 31. 03, mentre la Commissione a maggioranza è contraria all'articolo aggiuntivo Caruso 31. 04.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione è del seguente tenore:

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a 15 giorni.

**Commissione.**

Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione ed è contrario a quello Fracchia 31. 03,

è anche contrario all'articolo aggiuntivo Caruso 31. 04.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 31. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRACCHIA. Lo ritiro ed accetto l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 31-bis della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Fracchia, mantiene l'articolo aggiuntivo Caruso 31. 04 di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRACCHIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Si dia lettura dell'articolo 32.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione, le Regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Il trattamento previsto dalla presente legge è esteso al personale di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni.

**32. 1.**

**Armato.**

Poiché l'onorevole Armato non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento e alla votazione.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ARMANI, Segretario, legge:

«Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti e di una anzianità di servizio continuativo con le funzioni della qualifica da attribuire non inferiore a tre anni, previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: hanno facoltà di assumere, aggiungere le seguenti: nella misura massima del 5 per cento dell'organico di ogni ente.*

33. 7.

Ianniello.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: hanno facoltà di assumere, aggiungere le seguenti: nella misura massima del 5 per cento dell'organico di ogni ente.*

33. 9.

Armato.

Poiché l'onorevole Armato non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: e nella misura massima del 5 per cento dell'organico.*

33. 4.

Ciampaglia.

*Al secondo comma aggiungere, infine, le parole: e nella misura massima del 5 per cento dell'organico.*

33. 5.

Ciampaglia.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, con il trattamento previsto per le corrispondenti qualifiche. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

*Consequentemente sopprimere il quarto comma.*

33. 6.

Ciampaglia.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Tale personale deve possedere un'esperienza professionale di almeno 10 anni.*

33. 8.

Ianniello.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole:* sempreché tra i dipendenti degli enti non esistano le necessarie competenze.

33. 1. **Vetere, Caruso, Fracchia, Sandomenico, Malagugini, Cataldo.**

*Al terzo comma sopprimere le parole:* previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale.

33. 2. **Vetere, Caruso, Fracchia, Sandomenico, Malagugini, Cataldo.**

*Al quarto comma sopprimere le parole:* pur dichiarato meritevole.

33. 3. **Vetere, Caruso, Monti Renato, Fracchia, Sandomenico, Malagugini, Cataldo.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerli.

VETERE. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 33. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Armato non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 33. 9.

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 33. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 33. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Vetere, mantiene il suo emendamento 33. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VETERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 33. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 33. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Vetere, mantiene i suoi emendamenti 33. 2 e 33. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VETERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vetere 33. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Vetere 33. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano le dotazioni organiche del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla determinazione di tali dotazioni si provvede con il regolamento organico da ema-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

nare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 28 ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* le dotazioni organiche, *con le seguenti:* i ruoli organici.

**34. 1. Vetere, Caruso, Fracchia, Vania.**

*Al secondo comma sostituire la parola:* dotazioni, *con la seguente:* ruoli.

**34. 2. Vetere, Caruso, Fracchia, Vania.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerli.

**VETERE.** Li diamo per svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole:* del Consiglio nazionale delle ricerche, *con le seguenti:* degli enti di ricerca.

*Consequentemente al secondo comma sostituire le parole:* con il regolamento organico da emanare dal predetto ente, *con le seguenti:* con i regolamenti organici da emanare dai predetti enti.

**34. 3. Ianniello, Pisicchio, Allocca.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

**IANNIELLO.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole:* del Consiglio nazionale delle ricerche, *con le seguenti:* degli enti di ricerca.

*Di conseguenza, al secondo comma, sostituire le parole:* con il regolamento organico da emanare dal predetto ente, *con le seguenti:* con i regolamenti organici da emanare dai predetti enti.

**34. 4. Armato.**

Poiché l'onorevole Armato non è presente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34 ?

**GALLONI, Relatore.** Esprimo parere favorevole agli emendamenti Vetere 34. 1 e 34. 2,

che introducono modificazioni di carattere formale. Esprimo parere contrario agli emendamenti Ianniello 34. 3 e Armato 34. 4.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Vetere 34. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 34. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**IANNIELLO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Resta così precluso il concorrente, identico emendamento Armato 34. 4.

Pongo in votazione l'emendamento Vetere 34. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 35.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.

I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto da leggi vigenti, nel ruolo professionale ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 35.*

**35. 1.**

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

DEL PENNINO. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 35.*

35. 3. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere le parole: salvo che non sia diversamente disposto da leggi vigenti.*

35. 2. **Caruso, Fracchia, Vetere.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35 ?

GALLONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 35. 1. non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 35. 3. non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 35. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 36.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 37.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il personale degli enti di cui all'articolo 33 può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente articolo 37-bis:*

I termini di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono prorogati di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. 01. **de Vidovich, Nicolai Giuseppe, Turchi, Sacucci, Delfino, Tremaglia, de Michieli Vitturi, Petronio, Cassano, Marchio.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo de Vidovich 37. 01 ?

GALLONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 37. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 37. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo. (*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 40 le seguenti disposizioni:

articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;

articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, modificato dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, per quanto in contrasto con la presente legge;

articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337;

legge 20 febbraio 1968, n. 100;

legge 30 giugno 1971, n. 518;

legge 15 novembre 1973, n. 732;

ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogati alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: legge 15 novembre 1973, n. 732, aggiungere le seguenti: articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.*

38. 1.

**Olivi, Girardin, Dal Maso.**

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerlo.

OLIVI. L'emendamento è in coerenza con quanto dichiarato dal relatore a proposito dell'articolo 25, nel senso che il trattamento di missione e di trasferimento rientra nella disciplina prevista dall'articolo 25, per cui deve essere fatto riferimento alla norma indicata nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Olivi 38. 1 ?

GALLONI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Olivi 38. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo della Commissione modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 25, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente articolo 39-bis:*

Gli accordi sindacali che saranno stipulati per effetto della presente legge si applicano al personale degli enti pubblici oggetto della presente legge, anche se non inclusi nella tabella allegata.

**39. 01. Fracchia, Caruso, Vetere, Vania, Monti Renato, Malagugini, Baldassi, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

FRACCHIA. Vorrei richiamare brevemente l'attenzione su un problema che a noi pare molto importante. Si tratta della sorte dei dipendenti i cui enti non sono inclusi nella tabella allegata. La sorte di costoro dovrebbe risolversi o nel senso che gli enti dai quali dipendono verranno reinclusi dal Governo, con il decreto legislativo di cui alla delega dell'articolo 3, oppure che alla scadenza del triennio essi dovranno essere trasferiti presso altri enti, ai sensi dell'articolo 6, se non erro, della legge, in quanto, non essendo stati reinclusi con provvedimento diretto del Governo, la sorte di questi enti è la liquidazione.

Accade così che, sia nel primo sia nel secondo caso, costoro riprenderebbero la loro qualità di dipendenti del parastato, con la conseguenza di aver subito una interruzione nella durata del loro rapporto di pubblico impiego nei confronti degli enti compresi nella tabella. Questo mi pare profondamente ingiusto, per non dire illegittimo, trattandosi di personale attualmente dipendente degli

enti parastatali, o che lo è stato, e che è destinato in ogni caso a ridiventarlo.

Con l'accoglimento del nostro articolo aggiuntivo, anche ai dipendenti degli enti non inclusi nella tabella prima della scadenza del triennio verrebbero invece applicati gli accordi collettivi recepiti nel decreto presidenziale previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti articoli 39-bis, 39-ter, 39-quater:*

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, è convalidato il trattamento retributivo previsto per il personale degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale da disposizioni regolamentari approvate dalle autorità di vigilanza e vigenti anteriormente alla data di decorrenza dei provvedimenti di adeguamento adottati dagli enti medesimi in attuazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 337, e sulla base dei dati e criteri forniti dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge stessa.

**39. 03. Ianniello, Olivi, Piscichio.**

Sulle somme corrisposte al dipendente personale dagli enti ai quali si applica la presente legge a titolo di acconti mensili sui futuri miglioramenti e di indennità integrativa speciale sono dovuti i contributi per le assicurazioni sociali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Relativamente ai periodi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino versati i contributi di cui al comma precedente, i contributi stessi dovranno essere versati dagli enti anzidetti alle gestioni interessate con esonero dal pagamento degli interessi di mora e di somme aggiuntive a qualsiasi titolo previste per il ritardato versamento.

Le quote di contribuzione di competenza dei lavoratori dovranno essere trattenute ai lavoratori stessi, senza oneri di interesse, nei termini e con le modalità di rateizzazione che saranno stabiliti dai competenti organi di amministrazione; le quote di competenza dei lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge sono dovute esclusivamente dagli enti datori di lavoro.

**39. 04. Ianniello, Olivi, Piscichio.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

L'eventuale erogazione, da parte degli enti cui si applica la presente legge, al dipendente personale di somme a titolo di premi od indennità di incentivazione, di cottimo o di produzione, comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge, è convalidata qualora risulti disposta in attuazione di delibere adottate anteriormente alla data del 19 maggio 1973 e le somme stesse si riferiscono a periodi anteriori al 1° maggio 1973.

39. 05.

**Ianniello, Olivi, Pisicchio.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerli.

**IANNIELLO.** Dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi 39-bis, 39-ter e 39-quater, pur dovendo ricordare che su questa materia, in sede deliberante, la Commissione aveva impegnato il Governo a definire in una successiva seduta la sistemazione dell'indennità percepita *ante* primo maggio 1973 dal personale degli enti parastatali. Poiché non si è potuto trovare consenso su ciò presso la Commissione (non so quale sia il parere del Governo, perché non l'ho interpellato) ritengo che per evitare di pregiudicare la situazione sia bene rinviare questo argomento ad altra sede. Ripeto ad ogni modo che su questo punto c'è un ordine del giorno che impegna il Governo.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti articoli 39-bis:*

Tutte le disposizioni stabilite dalla legge in favore dei dipendenti statali, insigniti di medaglia al valor militare, di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti, di mutilati ed invalidi per fatto di guerra, di mutilati ed invalidi per servizio, di orfani di guerra, di orfani dei caduti per fatto di guerra, di orfani di caduti per servizio, di feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa, dei figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti, dei figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra, dei figli dei mutilati e degli invalidi di servizio o del lavoro, delle madri e delle vedove non rimaritate e delle sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra, delle madri e delle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra, delle madri e delle vedove non rimaritate e delle so-

relle vedove o nubili dei caduti per servizio, di coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, dei rimpatriati dall'estero per motivi di guerra, dei coniugati con riguardo al numero dei figli, delle vedove ed orfani di caduti sul lavoro, e delle altre categorie equiparate a quelle sopra elencate a norma delle vigenti disposizioni di legge, si applicano ai dipendenti degli enti di diritto pubblico non economici.

39. 02. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.****ART. 39-bis.**

Al personale dipendente dagli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati al secondo comma dell'articolo 1, che chiedano il collocamento a riposo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità convenzionale di 7 anni.

Al personale che all'entrata in vigore della presente legge riveste le qualifiche di direttore principale, direttore superiore e direttore centrale, viene riconosciuta la qualifica di dirigente di cui all'articolo 17 nel livello corrispondente tra quelli previsti al secondo comma dello stesso articolo.

39. 06. **de Vidovich, Cassano, Bollati, Petronio, di Nardo, Marchi, Turchi, Saccucci, Delfino, Alfano.****ART. 39-bis.**

Gli enti e le amministrazioni degli enti pubblici debbono garantire il personale dipendente mediante adeguate polizze di assicurazione per la responsabilità civile dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività di servizio e professionale, senza diritto a rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.

Le amministrazioni degli enti pubblici debbono, altresì, assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per cause di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relativa reversibilità, a norma anche delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Tutti i dipendenti degli enti pubblici sono sottoposti di regola ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici strumen-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

tali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

I dipendenti addetti a particolari servizi e attività professionali che comportino rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.

I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente.

I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.

39. 07. de Vidovich, Bollati, Cassano, Borromeo D'Adda, Saccucci, Pirolò, Marchio, Turchi, Rauti, Delfino.

I termini per usufruire dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono abrogati.

39. 08. de Vidovich.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di illustrarli.

DE VIDOVIČ. Li considero già illustrati signor Presidente, ad eccezione di quello 39. 08, riportato in un foglio a parte, e, per ragioni tipografiche, non figurante tra gli altri.

Su questo emendamento chiederemo lo scrutinio segreto, perché ritenevamo e riteniamo che il Parlamento debba esprimersi direttamente sulla legge n. 336, dei combattenti, dei profughi, dei mutilati, dei partigiani eccetera. Non più tardi di oggi il Governo ha presentato un decreto-legge, affermando che vi era, su questo argomento, un'urgenza che noi riteniamo non esistere e che, comunque, non esisteva 8 giorni fa, quando in quest'aula esaminammo, in sede di discussione sulle linee generali dei provvedimenti sul parastato, anche la questione della legge n. 336, avendo un cortese contrasto con il signor ministro Gui.

Ciononostante, è stato presentato tale decreto-legge che dovrebbe quindi essere immediatamente esecutivo e che addirittura, per quanto riguarda la legge n. 336, è un provvedimento che ricorre in termini diciamo anticipati, precedenti: in altri termini, è un decreto che ha lasciato perplessa gran parte della Camera, tanto è vero che anche oggi tutti i gruppi parlamentari sono stati visitati da rappresentanze sindacali dei lavoratori, che hanno vivamente protestato per questo decreto-legge. Da quanto mi risulta, da molti partiti, compresi quindi anche partiti diversi dal

nostro, sono state date assicurazioni sul fatto che il decreto non sarebbe stato approvato dal Parlamento.

La Camera ha la possibilità di esprimersi direttamente sulla legge n. 336, e l'emendamento che svolgo abroga ogni termine per usufruire dei relativi benefici, e consente ai lavoratori, che vogliono restare in servizio, di rimanervi senza i limiti di tempo molto brevi in vigore fino ad ora. È un emendamento molto importante, sul quale torno a richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea. Nel pubblico impiego si è creato un momento di difficoltà, proprio perché si è posto colui il quale aveva un diritto acquisito in base ad una legge nell'impossibilità di aderire alla legge indicata e di usufruire di questo beneficio. Il numero di lavoratori che, forzando la propria volontà, hanno richiesto anticipatamente questo beneficio proprio nel timore che venga sospeso o soppresso, è stato veramente impressionante, se il Governo si è visto costretto ad emettere questo decreto che presenta un *fumus* di incostituzionalità. Esso è incostituzionale perché non è consentito, con un decreto-legge, modificare una legge che ha creato diritti soggettivi. E ritengo sarebbe opportuno che mai ci si addentrasse in situazioni simili. Questo emendamento, che abbiamo presentato non oggi, ma otto giorni fa, ossia precedentemente al decreto-legge governativo, intende ridare alla Camera il suo potere decisionale in ordine alla sospensione delle leggi, perché non si è mai visto che le leggi vengano sospese dal potere esecutivo con un decreto-legge, anche se questo deve essere convertito in legge dal Parlamento. Vi è inoltre un contrasto sul quale non possiamo non richiamare l'attenzione della Camera: vi sono centinaia di migliaia di lavoratori del pubblico impiego che attendono che sia la Camera, e non il Governo, a dare una risposta su una legge così importante come la legge n. 336. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'esame dell'emendamento Del Pennino 2. 1 e dell'articolo aggiuntivo Ballardini 4. 01, già rinviati a questa sede, sia postposto all'esame delle tabelle.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

GALLONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Fracchia 39. 01, in conside-

razione del fatto che il personale anche degli enti che dovessero essere sciolti per effetto della delega data al Governo, ha già avuto un trattamento di sicurezza attraverso l'articolo 2 che abbiamo approvato. Questo personale infatti o rimarrà negli enti, se questi saranno confermati, e allora si applicherà automaticamente il trattamento previsto da questa legge; oppure gli enti saranno sciolti, e il personale sarà trasferito ad altri enti sempre del parastato, ai quali si applicherà la normativa di questa legge. Sono altresì contrario agli articoli aggiuntivi de Vidovich 39. 02, 39. 06, 39. 07 e 39. 08.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Fracchia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 39. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**FRACCHIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 39. 02, 39. 06 e 39. 07, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVICH.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 39. 02.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 39. 06.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo de Vidovich 39. 07.  
(*È respinto*).

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo aggiuntivo de Vidovich 39. 08 è stata chiesta dal proponente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, la votazione a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo de Vidovich 39. 08.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

(*Segue la votazione*).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	422
Maggioranza . . . . .	212
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	383

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Barbi
Abelli	Barca
Accreman	Bardelli
Aiardi	Bardotti
Aldrovandi	Bargellini
Alfano	Bartolini
Aliverti	Bassi
Allocca	Bastianelli
Amadei	Battino-Vittorelli
Amadeo	Beccaria
Amodio	Belci
Anderlini	Bellisario
Andreotti	Bellotti
Angelini	Belluscio
Anselmi Tina	Bemporad
Antoniozzi	Benedetti Gianfilippo
Armani	Benedetti Tullio
Arnato	Berlinguer Enrico
Arnaud	Berlinguer Giovanni
Artali	Berloffa
Ascari Raccagni	Bernardi
Assante	Bernini
Astolfi Maruzza	Bertè
Azzaro	Biagioni
Baccalini	Biamonte
Balasso	Bianchi Alfredo
Baldassari	Bianchi Fortunato
Baldassi	Bisaglia
Baldi	Bisignani
Ballardini	Bodrato
Ballarin	Bodrito
Balzamo	Boffardi Ines
Bandiera	Boldrin
Barba	Boldrini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Bollati	Cittadini	Fioriello	Macaluso Antonino
Bologna	Ciuffini	Flamigni	Macaluso Emanuele
Bonalumi	Coccia	Fontana	Macchiavelli
Bonifazi	Cocco Maria	Forlani	Maggioni
Bonomi	Colucci	Fortuna	Magnani Noya Maria
Borghi	Columbu	Foscarini	Magri
Borra	Conte	Fracanzani	Malagugini
Bortolani	Corghì	Fracchia	Malfatti
Bortot	Cortese	Frasca	Mammì
Bosco	Costamagna	Furia	Mancinelli
Bottarelli	Cristofori	Fusaro	Mancuso
Bottari	Cuminetti	Galasso	Marchetti
Brandi	Cusumano	Galloni	Marchio
Bressani	D'Alema	Gambolato	Marino
Brini	D'Alessio	Garbi	Mariotti
Bubbico	Dall'Armellina	Gargani	Marocco
Buffone	Dal Maso	Gargano	Martelli
Busetto	Damico	Gasco	Martini Maria Eletta
Buzzi	D'Angelo	Gastone	Marzotto Caotorta
Buzzoni	D'Auria	Giadresco	Maschiella
Caiazza	de Carneri	Giannantoni	Masciadri
Canestrari	Degan	Giannini	Masullo
Capponi Bentivegna	De Leonardis	Giglia	Matta
Carla	Del Pennino	Giordano	Mattarelli
Capra	De Maria	Giovanardi	Matteini
Caradonna	De Marzio	Giovannini	Mazzarrino
Cardia	de Meo	Girardin	Mazzola
Cariglia	De Sabbata	Giudiceandrea	Mendola Giuseppa
Cárolì	de Vidovich	Gramegna	Menichino
Carrà	Di Giannantonio	Granelli	Merli
Carri	Di Gioia	Guarra	Micheli Filippo
Caruso	Di Giulio	Guglielmino	Micheli Pietro
Casapieri Quagliotti	Di Marino	Gui	Mignani
Carmen	di Nardo	Gunnella	Milani
Cassanmagnago	Di Puccio	Ianniello	Mirate
Cerretti Maria Luisa	Di Vagno	Innocenti	Miroglio
Castelli	Donat-Cattin	Iotti Leonilde	Misasi
Castellucci	Donelli	Iperico	Molè
Cataldo	Drago	Ippolito	Monti Maurizio
Catanzariti	Dulbecco	Isgrò	Monti Renato
Cattanei	Elkan	Korach	Morini
Cattaneo Petrini	Erminero	La Bella	Moro Dino
Giannina	Evangelisti	La Loggia	Nahoum
Cavaliere	Fabbi	Lamanna	Napolitano
Ceravolo	Fabbi Seroni	La Marca	Natali
Cerra	Adriana	Lapenta	Natta
Cerri	Faenzi	Lattanzio	Negrari
Cervone	Fagone	Lavagnoli	Niccolai Cesarino
Cesaroni	Federici	Lettieri	Niccoli
Chiarante	Felici	Lezzi	Noberasco
Chiovini Cecilia	Felisetti	Lima	Olivi
Ciacci	Ferrari	Lindner	Orlandi
Ciaffi	Ferrari-Aggradi	Lizzero	Orlando
Ciai Trivelli Anna	Ferretti	Lobianco	Orsini
Maria	Ferri Mario	Lombardi Giovanni	Pajetta
Ciampaglia	Fibbi Giulietta	Enrico	Pandolfo
Ciccardini	Finelli	Lo Porto	Pani
Cirillo	Fioret	Luraschi	Pascariello

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Pavone Sangalli  
 Pedini Santagati  
 Peggio Santuz  
 Pegoraro Sanza  
 Pellegatta Maria Sartor  
 Pellicani Giovanni Sboarina  
 Pellizzari Sbriziolo De Felice  
 Pennacchini Eirene  
 Perantuono Schiavon  
 Perrone Scipioni  
 Petrucci Scotti  
 Pezzati Scutari  
 Picchioni Sedati  
 Piccinelli Segre  
 Picciotto Serrentino  
 Piccoli Servadei  
 Piccone Servello  
 Pirolo Sgarbi Bompani  
 Pisanu Luciana  
 Pisicchio Sgarlata  
 Pistillo Simonacci  
 Pochetti Sinesio  
 Poli Sisto  
 Pompei Skerk  
 Postal Sobrero  
 Prandini Spagnoli  
 Prearo Spinelli  
 Pucci Sponziello  
 Pumilia Stella  
 Querci Storch  
 Radi Talassi Giorgi Renata  
 Raffaelli Tamini  
 Raicich Tani  
 Raucci Tantalo  
 Rausa Tassi  
 Rauti Tedeschi  
 Reale Oronzo Terraroli  
 Reggiani Tesi  
 Rende Tesini  
 Restivo Tessari  
 Revelli Todros  
 Riccio Pietro Tortorella Aldo  
 Riela Tortorella Giuseppe  
 Riga Grazia Traina  
 Righetti Traversa  
 Riz Tripodi Girolamo  
 Roberti Triva  
 Rognoni Trombadori  
 Romualdi Turchi  
 Rosati Turnaturi  
 Ruffini Urso Giacinto  
 Russo Carlo Vagli Rosalia  
 Russo Ferdinando Valiante  
 Sabbatini Vania  
 Salizzoni Vecchiarelli  
 Salvatori Venegoni  
 Salvi Venturini  
 Sandomenico Venturoli

Vespignani Zaffanella  
 Vetere Zamberletti  
 Vetrano Zanibelli  
 Vetrone Zanini  
 Villa Zolla  
 Vincelli Zopetti  
 Vincenzi Zurlo  
 Zaccagnini

*Sono in missione:*

Miotti Carlo Amalia Reale Giuseppe  
 Preti Rizzi

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 40.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo la parola: effetto, aggiungere le seguenti: giuridico ed economico.*

40. 1. **Ciampaglia.**

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: Con tale accordo verranno stabilite le norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.*

40. 4. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Li do per svolti, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole: 1° ottobre 1973, con le seguenti: 1° luglio 1970.*

40. 3. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIK.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: Con tale accordo saranno determinate le modalità per il passaggio dal preesistente ordinamento giuridico ed economico a quello derivante dalla presente legge.*

40. 2. **Fracchia, Vetere, Caruso, Malagugini, Vania, Monti Renato, Baldassi, Sandomenico, Cataldo.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

**FRACCHIA.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

L'assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973 n. 732, è conglobato a decorrere dal 1° ottobre 1973.

40. 5. **Ianniello.**

*Aggiungere, in fine, le parole:*

L'assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732 è conglobato a decorrere dal 1° ottobre 1973.

40. 6. **Armato.**

Questi emendamenti debbono intendersi preclusi a seguito delle precedenti votazioni.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 40?

**GALLONI, Relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento Ciampaglia 40. 1, in quanto lo considero superfluo. È ovvio che per effetti non possano che intendersi gli effetti giuridici ed economici. Esprimo inoltre

parere contrario all'emendamento de Vidovich 40. 3 e all'emendamento Fracchia 40. 2, in quanto nulla aggiungono al testo dell'articolo. Ugualmente mi dichiaro contrario all'emendamento Ciampaglia 40. 4.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Il Governo concorda con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 40. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CIAMPAGLIA.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 40. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Fracchia, mantiene il suo emendamento 40. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**FRACCHIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 40. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CIAMPAGLIA.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

**ART. 40-bis.**

Negli enti i cui direttori generali fruiscono del maggior trattamento economico previsto dall'articolo 19 della presente legge, i funzionari della carriera direttiva che, alla data di stipulazione del primo accordo sindacale, hanno già conseguito la qualifica di direttore

principale o qualifica equiparata dei ruoli ordinari, vanno inquadrati al primo livello dirigenziale di cui al precedente articolo 18.

I funzionari che, alla stessa data, abbiano già conseguito qualifiche superiori a quella di direttore principale o qualifica equiparata dei ruoli ordinari, vanno inquadrati al secondo od al terzo livello dirigenziale in relazione alle qualifiche raggiunte.

Per coloro i quali, alla stessa data, abbiano già superato esami di promozione senza tuttavia conseguire la nomina alla qualifica di direttore principale o qualifica equiparata dei ruoli ordinari, la nomina al primo livello dirigenziale avverrà in base alle vacanze organiche che verranno a determinarsi fino al 31 dicembre 1978.

Successivamente, fino al 31 novembre 1982, i funzionari di cui al comma precedente conserveranno, per la nomina al primo livello dirigenziale, una riserva dei posti che nel frattempo si saranno resi disponibili, pari al 50 per cento dei medesimi.

Analogamente si procederà per gli enti i cui direttori generali fruiscono di trattamenti economici inferiori, secondo il disposto dell'articolo 19 della presente legge.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e fino a quando non si sarà proceduto all'inquadramento degli appartenenti alle categorie direttive nelle nuove qualifiche, alla attuale qualifica di direttore, o equiparata, si accederà a ruolo aperto dopo un periodo di appartenenza alla categoria direttiva corrispondente alla metà di quello previsto dalle norme finora vigenti.

40. 01.

Sinesio, Pumilia.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

## ART. 40-ter.

Il personale degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge che sarà inquadrato in soprannumero ed in ruolo ad esaurimento, nonché quello degli enti alle dipendenze dei quali sarà trasferito detto personale, potranno avvalersi fino al 31 dicembre 1980 delle disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

40. 02.

Sinesio, Pumilia.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Si dia lettura della tabella allegata al disegno di legge.

ARMANI, *Segretario*, legge:

## I) ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA.

- Cassa Nazionale del Notariato.
- Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL).
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie (INAM).
- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS).
- Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP).
- Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio (ENASARCO).
- Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU).
- Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI).
- Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per i Coltivatori Diretti e Casse Mutue Provinciali.
- Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Artigiani e Casse Mutue Provinciali.
- Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali e Casse Mutue Provinciali.
- Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali (INPDAL).
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF).
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV).
- Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA).
- Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per le Ostetriche (ENPAO).
- Cassa Marittima Adriatica.
- Cassa Marittima Tirrena.
- Cassa Marittima Meridionale.
- Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti.
- Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Geometri.
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri.
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.  
Opera Previdenza Assistenza Ferrovieri dello Stato (OPAFS).  
Istituto Postelegrafonici.  
Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOLI).  
Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI).  
Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).  
Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i consulenti del Lavoro.

## II) ENTI DI ASSISTENZA GENERICA.

Opera Nazionale Invalidi di Guerra (ONIG).  
Unione Italiana Ciechi (UIC).  
Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordomuti (ENS).  
Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).  
Istituto Nazionale « Giuseppe Kirner » per la Assistenza ai Professori di Scuola Media.  
Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM).  
Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI).  
Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI).  
Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

## III) ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA.

Ente Nazionale Cellulosa e Carta.  
Istituto Nazionale Conserve Alimentari.  
Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI).  
Ente Italiano della Moda - Torino.  
Ente Nazionale per le tre Venezie.  
Opera Nazionale Combattenti (ONC).  
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania.  
Ente Delta Padano.  
Ente Maremma.  
Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania.  
Ente Assistenza Utenti Motori Agricoli (UMA).  
Ente Autonomo per la Bonifica, l'Irrigazione e la Valorizzazione Fondiaria nelle Province di Arezzo, Perugia, Siena, Terni.  
Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).  
Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT).  
Cassa per il Mezzogiorno.  
Ente di Sviluppo in Sardegna (ETFAS).

## IV) ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo.  
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.  
Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC).

Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).  
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.  
Ente Acquedotti Siciliani.  
Registro Aeronautico Italiano.  
Automobili Club d'Italia (ACI).  
Ente Autonomo del Flumendosa.

## V) ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).  
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).  
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

## VI) ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE.

Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO).  
Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE).  
Istituto Nazionale di Geofisica.  
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  
Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.  
Istituto Nazionale di Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale).  
Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN).  
Istituto Nazionale della Nutrizione.  
Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA).  
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).  
Istituto Nazionale di Ottica - Firenze.

## VII) ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA.

Centro Sperimentale di Cinematografia.  
Ente Teatrale Italiano.  
Ente Autonomo « Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne e dell'Architettura Moderna » in Milano.  
Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma.  
Ente Autonomo « La Biennale di Venezia ».  
Ente per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano.  
Accademia Nazionale dei Lincei.  
Istituto Italiano di Medicina Sociale.

PRESIDENTE. Avverto che saranno anzitutto esaminati gli emendamenti alla parte I della tabella (enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere:*

SCAU.

Tab. I. 1.

**Del Pennino.**

*Sopprimere:*

ENAOLI.

Tab. I. 2.

**Del Pennino.**

*Sopprimere:*

ONPI.

Tab. I. 3.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

DEL PENNINO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU).

Tab. I. 4. **Pochetti, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Di Puccio, Caruso, Vetere, Fracchia, Zoppetti, Sandomenico, Vetrano, Vania, Monti Renato.**

L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgerlo.

POCHETTI. Penso che forse valga la pena di ricordare qualche cosa ai colleghi che si accingono al voto su questo emendamento. Vorrei in proposito ricordare quanto è stato scritto dal relatore ad illustrazione del provvedimento che è stato presentato in aula. « In definitiva » — scrive l'onorevole Galloni — « ci si accorse come mettere ordine nel trattamento del personale degli enti pubblici non sia possibile senza mettere ordine anche negli stessi enti pubblici. Occorre, quindi, por mano ad una coraggiosa opera di soppressione di enti superflui o che hanno esaurito la loro funzione, di unificazione o di fusione di enti che svolgono in modo non coordinato le stesse funzioni, di ristrutturazione, infine, di quegli enti che devono adeguare l'organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni ».

Questi i presupposti dai quali si è partiti. Una coraggiosa azione allo scopo di sopprimere, di fondere o di ristrutturare. In questi

ultimi tempi, tra l'altro, sui giornali, nelle riviste, qui in Parlamento non si è fatto che conclamare, con accenti che a volte sono sembrati sinceri anche da parte di esponenti dei partiti della maggioranza, la necessità di lottare contro gli sprechi, contro le spese inutili e di giungere ad una moralizzazione della vita pubblica.

Oggi si presenta a noi l'occasione di far seguire alle parole i fatti. È il caso di dire: *hic Rhodus, hic salta*. A dire la verità, gli enti per i quali si potrebbe arrivare anche ad una rapida fusione sono moltissimi. Basterebbe soltanto ricordare quali sono gli enti che provvedono alla erogazione dell'assistenza malattia: l'INAM, l'INADEL, l'ENPAS, l'ENPALS, la Cassa mutua coltivatori diretti, la Cassa mutua artigiani, l'ENPAM per i medici, l'ENPAF per i farmacisti, l'ENPAV per i veterinari, l'INPGI per i giornalisti e addirittura tre casse mutue per i marittimi: una per i marittimi del Tirreno, una per i marittimi dell'Adriatico e un'altra per i marittimi dei mari meridionali.

Ma noi non vogliamo per il momento affrontare problemi di questa natura. problemi di ristrutturazione; e ci auguriamo che quanto prima venga presentato un provvedimento relativo alla riforma sanitaria che consenta di far piazza pulita di questa selva di enti che operano nel settore dell'assistenza malattia.

Noi vogliamo, con questo emendamento, richiamare l'attenzione sulla necessità di sopprimerne uno, il Servizio contributi agricoli unificati. Uno strumento di clientelismo, è stato definito e non soltanto da noi; uno strumento che lo stesso ministro Bertoldi aveva ritenuto di dover sopprimere inserendo un articolo *ad hoc* nel disegno di legge n. 2695, prima che esso fosse presentato alle Camere; un ente che produce prevalentemente per l'autoconsumo. Ebbi occasione di ricordare, nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 2695, come nel 1971 questo ente abbia incassato per l'Istituto nazionale della previdenza sociale 14 miliardi e 900 milioni di lire e per l'Istituto nazionale assicurazione malattia 7 miliardi e 800 milioni di lire, per un totale di 22 miliardi e 700 milioni di lire, e abbia speso per la propria organizzazione 12 miliardi e 600 milioni; e tutto questo per servizi strettamente connessi all'attività dell'INAM e dell'INPS.

Il fatto che i compagni socialisti si siano cimentati nel tentativo di soppressione di un ente quale lo SCAU; il fatto che l'onorevole Del Pennino abbia presentato un emendamen-

to *ad hoc*; tutto questo ci fa sperare che a votare questo emendamento non saremo soltanto noi. Mi auguro che lo votino anche quei democristiani che onestamente vogliono giungere ad una moralizzazione della vita pubblica, vogliono raggiungere l'obiettivo della lotta agli sprechi che si verificano nel nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori (ENAOLI).

**Tab. I. 5. Sgarbi Bompani Luciana, Lodi Faustini Fustini Adriana, Baccalini, Caruso, Fracchia, Vetere, Malagugini, Monti Renato, Sandomenico, Vania, Vetrano, Cataldo, Baldassi.**

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di svolgerlo.

**SGARBI BOMPANI LUCIANA.** Al contrario del collega Del Pennino desidero illustrare brevemente il mio emendamento, perché ritengo importante richiamare l'attenzione dei colleghi su questo problema, soprattutto per il fatto che nella selva oscura degli enti esistono tante sigle, e spesso non sappiamo neanche cosa ci sia dietro queste sigle. Con questo emendamento noi chiediamo la cancellazione dalla tabella dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; e chiediamo tale soppressione perché respingiamo la patente di utilità che si vuole dare a questo ente, inserendolo nella tabella. Chiedendo questo, siamo coerenti rispetto ad una esigenza che riteniamo improrogabile da tempo, e che è stata riconosciuta anche ultimamente, in modo ufficiale ad esempio dal partito socialista italiano, in un convegno dedicato all'assistenza, oltre che dai colleghi repubblicani che hanno presentato un emendamento uguale al nostro. L'esigenza della soppressione di questo ente, del resto, è stata riconosciuta a suo tempo anche da parte di autorevolissime personalità della democrazia cristiana ed addirittura da ex ministri: l' inutilità di esso è riconosciuta poi da coloro che lo dirigono e da coloro che vi lavorano. Chiediamo la sua soppressione anche perché vediamo l'esigenza di un'alternativa alle sue funzioni, proprio per il fatto che l'assistenza deve essere svolta non attraverso un ente nazionale, un carrozzone clientelare come questo. Non vogliamo, d'altra parte, che lo Stato

abdicchi alle sue funzioni anche in questo campo particolare dell'assistenza agli orfani dei lavoratori, funzioni che attraverso un ente nazionale sono svolte indubbiamente a danno dei diritti degli orfani.

Non vogliamo che si deleghi, magari con il discorso della ristrutturazione, questa funzione ad un ente che potrebbe essere appunto l'ENAOLI ristrutturato, che assorba altri diciotto enti che si occupano degli orfani. Anche in questo campo, infatti, si presenta la situazione che ha prima illustrato l'onorevole Pochetti: abbiamo creato enti *ad hoc* per tante categorie di orfani, per gli orfani dei sanitari, per gli orfani degli agenti di finanza, per gli orfani dei marinai, per gli orfani dei caduti in guerra, per gli orfani anormali psichici dei caduti in guerra, per gli orfani delle guardie carcerarie. E cito soltanto alcuni casi, ma potrei continuare nell'elencazione. Chiediamo quindi perché — e lo chiediamo a tutti i colleghi — si debba mantenere un apposito ente per assistere gli orfani dei lavoratori assicurati attraverso il sistema obbligatorio dell'INPS, facendo così di questi orfani una categoria non con dei diritti precisi di carattere previdenziale, ma una categoria di persone soggette ad un'assistenza facoltativa e discriminante. Questo è il principio che sta alla base della delega dello Stato agli enti per l'assistenza, un principio cioè che consente di mantenere in vita attraverso gli enti il solito criterio della beneficenza, elargita da un ente che abbiamo ereditato dal fascismo, che lo aveva istituito nel 1941, e solo per i figli dei caduti sul lavoro.

Onorevoli colleghi, vogliamo sopprimere un ente che nella tabella è citato tra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. Ma per la verità, di obbligatorio questo ente ha solo i proventi, e cioè le trattenute sulla busta-paga o sui redditi dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS: trattenute sulle buste-paga dei lavoratori dipendenti, trattenute sui redditi dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, contadini, mezzadri, sui redditi dei marittimi, ed infine sui redditi delle domestiche. Le domestiche, infatti, che appartengono all'ultima categoria prevista in materia di assicurazione obbligatoria, verseranno 550 milioni di trattenute per l'ENAOLI. Le entrate di bilancio di questo ente arriveranno nel 1974 a 51 miliardi; teniamo conto che appena nel 1971 l'ente aveva un avanzo di gestione di quasi 8 miliardi. «Questi finanziamenti — leggo nella relazione presentata dall'allora ministro del lavoro Donat Cattin alla Commissione lavoro della

Camera — crescono in proporzione alla crescita della massa salariale e all'aumento dell'occupazione, creando una contraddizione che, se l'intervento dell'ente toccasse tutti gli assistibili, affiorerebbe in tutta la sua drammaticità, perché nei periodi di recessione a un aumento delle richieste farebbe riscontro la stasi delle disponibilità ».

La relazione dell'onorevole Donat-Cattin continua condannando il criterio discrezionale con cui si elargisce l'assistenza e conclude: « Sono questi i motivi che inducono il Ministero del lavoro a ritenere urgente e improrogabile il passaggio delle competenze dell'ENAOLI e dell'ONMI (altro ente che noi chiediamo di sopprimere) alle regioni, il trasferimento del personale, dei beni mobili e immobili alle regioni stesse ».

Questa, onorevoli colleghi, è una testimonianza importante: perché, ora, in occasione dell'approvazione di questa legge, si vuol contraddire questo giudizio, questo orientamento, magari accontentando qualche gruppo parlamentare con un ordine del giorno, che farà la fine di tutti gli altri che lo hanno preceduto? Perché si vuol sottrarre l'ente ad un giudizio preciso, magari dicendo che se ne decreterà la fine nei prossimi tre anni?

Questo, infatti, dovrebbe essere il senso dell'inclusione dell'ENAOLI nella tabella. Ma non può reggere la tesi che il relatore ha voluto sostenere nella sua replica dicendo che è la stessa cosa includere o no un ente nella tabella. Sappiamo tutti che non è così. Ma possiamo dare questo giudizio di utilità, includendolo nella tabella, ad un ente che in 26 anni di attività, con le disponibilità di cui ho parlato, denuncia di avere assistito 169 mila orfani, ma non sa neppure quanti in realtà siano gli orfani in Italia? Si dice infatti che essi sono 300-400 mila, ma questo ente non è riuscito in 26 anni a stabilirlo con esattezza.

D'altra parte, sappiamo che una delle funzioni prevalenti dell'ente è stata, fino a questo momento, quella di fungere da appaltatore di 20 mila orfani a convitti privati o a centri professionali, come quello famoso di don Benatti che ha suscitato tanti scandali.

D'altra parte, è la stessa Corte dei conti che ci richiama a valutare la legittimità del comportamento di questo ente, che dopo 26 anni manca addirittura di un regolamento. La Corte ha anche ricordato che l'assistenza degli orfani, essendo collegata al sistema delle assicurazioni sociali, genera aspettative legittime in quanti sono tenuti ai contributi obbligatori.

In questo giudizio trova conforto l'impostazione da noi data all'assistenza, che rende chiare le ragioni della soppressione di un ente di questo genere: l'assistenza è un diritto e non una forma di carità, soprattutto quando è finanziata con contributi obbligatori.

Deve farci anche riflettere il nuovo indirizzo che l'attuale gestione vorrebbe dare all'ENAOLI. Dopo anni passati senza neppure un presidente, dopo che per lungo tempo si è ricercato un equilibrio interno per la ripartizione anche di questa fetta di potere ad opera della democrazia cristiana, ora si è trovato il modo per innovare qualcosa. Noi però non possiamo non collegare questo tentativo con quello che si sta operando in quest'aula per il salvataggio dell'ente. Non possiamo non vedere sotto questo aspetto lo sforzo di razionalizzazione e di efficienza che si è effettuato spendendo 6 degli 8 miliardi di avanzo di bilancio di cui ho parlato prima.

Ancora una volta, con il solito sistema del cambiare qualcosa, si cerca di salvare il tutto (in questo caso l'ente), nella speranza di eludere la spinta verso la regionalizzazione e la riforma dell'assistenza, spinta che pure è molto forte tra gli stessi operatori dell'ente, tra le vedove e gli orfani, che hanno scioperato e si sono battuti per superare questo sistema caritativo che si accompagna alla lottizzazione degli enti di assistenza.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, per una politica seria dell'assistenza, di servizi sociali per la famiglia, quindi anche per gli orfani, per le vedove, occorre rimuovere carrozzoni clientelari come l'ENAOLI, spesso atti solo a distribuire beneficenze e carità pelosa! Non serve molto cambiare né la denominazione magari del Ministero del lavoro, né ristrutturare un ente come l'ENAOLI. La famiglia ha bisogno di scelte politiche, economiche e sociali nuove e diverse da quelle perseguite, e ciò è tanto più vero nel momento attuale. Vogliamo quindi pensare agli orfani e all'infanzia? Allora non cerchiamo di salvare enti come l'ENAOLI. Cerchiamo invece di riconoscere quelli che sono veri e propri diritti, cerchiamo di modificare le funzioni dell'ente, allargando i diritti degli orfani e riconoscendo, per esempio, il diritto alla reversibilità della rendita mensile degli invalidi del lavoro, indipendentemente dalle cause del loro decesso, perché da questo condizioniamo il diritto previdenziale della reversibilità agli orfani. Non consentirebbe forse tutto ciò di ridurre la condizione di indigenza di orfani e di vedove, evitando di ricorrere a carrozzoni e a distribuzione di beneficenza? In

proposito, ricordo che sono state presentate proprio da parte vostra, colleghi della democrazia cristiana, proposte di legge per allargare questi diritti previdenziali e quindi riempire questi spazi vuoti che ancora esistono in tema di assistenza agli orfani. Così lo stesso diritto della reversibilità della pensione della lavoratrice riduce anch'esso l'area di bisogno dei figli orfani e delle famiglie. Infine, si combatte meglio la povertà degli orfani e i loro diritti istituendo un assegno orfanile mensile come diritto previdenziale integrativo alla pensione di reversibilità attualmente in vigore.

Questa, secondo noi, è la strada da percorrere perché i 50 miliardi, che sono salario differito dei lavoratori, si traducano in diritti previdenziali e non vengano utilizzati ancora da un ente che, attraverso le sue strutture burocratiche, assorbe quasi il 20 per cento del suo bilancio e questo, senza che le sue strutture siano adeguate alle esigenze locali o rispondenti ad una visione generale e globale del sistema assistenziale.

Ecco il motivo per il quale, onorevoli colleghi, chiediamo di escludere l'ENAOI dalla tabella degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Questo fatto, compagni socialisti, finalmente potrebbe offrire prove della volontà di questo Parlamento di non limitarsi alle parole, ma di passare ai fatti nelle sue opere rinnovative. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOI).

**Tab. I. 7. Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vitorelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

L'onorevole Concas ha facoltà di svolgerlo.

**CONCAS.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI).

**Tab. I. 6. Talassi Giorgi Renata, Lodi Faustini Faustini Adriana, Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Cataldo, Vania, Sandome-nico, Vetrano.**

L'onorevole Renata Talassi Giorgi ha facoltà di svolgerlo.

**TALASSI GIORGI RENATA.** Le motivazioni che ci hanno indotto a chiedere la cancellazione dell'ONPI dalla tabella 1 derivano dal fatto che si tratta di un'Opera che riteniamo ormai anacronistica, istituita ben 26 anni or sono, e la cui vita è garantita soprattutto dalle trattenute obbligatorie operate attraverso l'INPS, con contributi prelevati dal fondo adeguamento pensioni (pari allo 0,30 per cento) e con un'ulteriore trattenuta gravante sugli emolumenti corrisposti a tutti i pensionati. Ebbene, grazie a questi contributi obbligatori, che sono poi in fondo contributi versati dai lavoratori, l'ONPI incassa dall'INPS ogni anno la ragguardevole somma di 12 miliardi. È stato inoltre accertato che attività preminente di questo ente è l'istituzione di case di riposo per pensionati nei confronti dei quali esercita una ulteriore trattenuta. Poiché esso ha una immobilizzazione che si aggira intorno ai 15 miliardi e mezzo, questo ente, che secondo i suoi fini istituzionali doveva provvedere all'assistenza dei pensionati, degli orfani dei pensionati e dei familiari degli stessi in particolari condizioni di necessità, in effetti ha, invece, limitato e limita la sua attività al ricovero in 32 case di riposo, cosiddette « case serene », di ben 7.000 persone anziane, la stragrande maggioranza delle quali ultrasessantacinquenni.

Ebbene, seguendo questo metodo abbiamo 7.000 persone anziane letteralmente sradicate dal loro ambiente sociale, culturale, affettivo. E ciò è tanto più vero se solo si considera — sono cose che non inventiamo noi, ma le abbiamo notate negli stessi bilanci dell'ente — che queste case sono perifericamente dislocate, sono dei veri e propri ghetti, lontani dalle città e dai centri abitati, con la conseguenza drammatica di frustrazioni, di passività da parte di queste persone, come si rileva dal fatto che la mortalità degli anziani ricoverati è molto più alta nei primi mesi del ricovero, proprio per la loro difficoltà di inserimento.

Ma la cosa che è più grave, a nostro avviso, sta nel fatto che la logica, la filosofia che ha sempre mosso questo ente, che è appunto quella dell'istituzionalizzazione, l'ha portato a sperperare miliardi, miliardi dei lavoratori, in acquisti immobiliari che quasi sempre sono risultati senza scopo.

Voglio citare soltanto due dati, perché è giusto che il Parlamento e il paese conoscano queste cose. Nel 1973 l'ONPI ha acquistato un complesso immobiliare sito in Roma, di pro-

prietà della Curia generalizia dei missionari oblati che è costato ben 4 miliardi e mezzo. Ebbene, questo immobile è rimasto seminutilizzato. Secondo esempio: la costruzione a Pesaro di una « casa » per soli religiosi, ultimata nel 1973, costata 600 milioni, e che è ancora inutilizzata per mancanza di domanda da parte dei religiosi stessi. Credo che ogni commento sia inutile.

Ci troviamo, perciò, di fronte ad un fatto anacronistico. I lavoratori e i pensionati versano contributi all'INPS, l'INPS eroga all'ONPI vari miliardi all'anno, e, in cambio, i pensionati hanno poco o niente.

Riteniamo, perciò, che si debba togliere dalla tabella questo ente e veramente dare avvio ad un processo vigoroso di riforma nel settore previdenziale e assistenziale; e non concordiamo con quanto diceva il ministro in questi giorni, rinviare cioè l'esclusione dalle tabelle di quegli enti, in attesa della riforma sanitaria. Signor ministro, dobbiamo dirlo: noi non crediamo ormai più alle promesse. Sono anni che si parla di riforma assistenziale e di riforma sanitaria, e la riforma non arriva. Noi diciamo che la volontà politica di questo Parlamento si potrà manifestare fin da questa sera, eliminando questi enti e cominciando a dar modo alle regioni e ai comuni di avviare un processo riformatore in questo campo.

È un invito, perciò, che rivolgo anche ai colleghi della maggioranza, e in particolare ai compagni del partito socialista italiano, perché ritengo che questo sia il modo davvero utile per portare avanti un processo di riforma in questo campo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Abbiamo così esaurito lo svolgimento degli emendamenti alla parte I della tabella allegata al disegno di legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**GALLONI, Relatore.** Signor Presidente, esprimerò un parere complessivo su questi emendamenti soppressivi.

Devo qui ricordare quanto già sottolineato sia nella relazione sia nella replica, dove, onorevole Pochetti, non ho affatto parlato di dover sopprimere o escludere questi enti dalla tabella, ma ho fatto un discorso diverso che in modo molto riassuntivo cercherò questa sera di ripetere.

Noi non abbiamo il dovere di esaminare in questa sede la situazione di merito di

questi enti. Qual è il significato della tabella? Il significato è che noi abbiamo individuato un certo numero di enti, che riteniamo avere una funzione, non in quanto enti, ma per l'attività esplicata. (*Proteste all'estrema sinistra*). È una funzione che non può essere soppressa: gli enti possono essere soppressi, ma la funzione esercitata da questi enti non può essere soppressa. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Accogliendo la tesi della soppressione di questi enti quale sarebbe il risultato sul piano operativo? Certo, sul piano della manifestazione esterna qualche risultato si otterrebbe, ma sul piano pratico operativo, voi deleghereste il Governo a provvedere entro un termine di tre anni all'esame di questi enti, dal quale esame si potrebbe giungere alla soppressione o all'inclusione nella tabella. Nel caso della soppressione, i poteri che ha il Governo in base a questa delega non sono altro che quelli inerenti alla soppressione di questi enti, ma esso non potrebbe provvedere alle funzioni dagli stessi esplicate. Noi ci troviamo di fronte ad un complesso di enti assistenziali, le cui funzioni devono essere conservate, anche se trasferite ad altri enti o se trasferite all'ordinamento regionale. Occorre di conseguenza intervenire con appositi provvedimenti di legge, che questo Parlamento è in grado e in condizione di portare avanti subito. Ecco perché la tesi che noi portiamo avanti è quella di impegnare Parlamento e Governo — e siamo noi che dobbiamo decidere questo — a provvedere immediatamente alle leggi-quadro del settore dell'assistenza. In quella sede si potrà disciplinare le attività dell'ONMI, dell'ONPI, dell'ENAOLI, si potrà sopprimerli, ma con una attribuzione razionale delle funzioni. (*Commenti all'estrema sinistra*).

**D'ALEMA.** È stata presentata una proposta di legge da due anni!

**GALLONI, Relatore.** Perché allora volete aspettare altri tre anni? Provvediamo subito con altre proposte di legge che possono essere approvate da questa Assemblea. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

È stato già predisposto, al riguardo, un ordine del giorno della maggioranza, che sarà esaminato al termine delle votazioni. (*Applausi al centro*). Si tratta di un ordine del giorno della maggioranza, che rappresenta un impegno politico per procedere su

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

questa strada, che è la via maestra per la soppressione di questi enti... (*Interruzione del deputato Pajetta*).

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta !

GALLONI, *Relatore*. Per questi motivi, il relatore si dichiara contrario agli emendamenti presentati per la soppressione dello SCAU, dell'ONPI e dell'ENAOLI.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Non so se sia l'ora a rendere particolarmente elettrica l'atmosfera, ma io vorrei, associandomi alle motivazioni del relatore, aggiungere...

*Una voce all'estrema sinistra*. Siete tutti associati ! (*Proteste al centro*).

PAJETTA. Altro che finanziamento dei partiti ! (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta !

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei richiamare una considerazione che ho sviluppato alla fine della discussione sulle linee generali. Dissi allora che questa tabella era stata elaborata da un gruppo di studio, composto da rappresentanti del Ministero e delle associazioni sindacali del settore del parastato. Queste associazioni avevano scelto, tra gli enti possibili, 107 enti che ritenevano dovessero essere inclusi appunto in questa tabella, senza pregiudizio della loro sorte definitiva dal punto di vista strutturale, tanto è vero che il terzo comma dell'articolo 1 del testo che stiamo esaminando dispone che la tabella allegata al provvedimento stesso contiene l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee « senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma ».

Le rappresentanze sindacali del personale — e il Governo su ciò aveva concordato — hanno scelto questi enti che sono per lo più quelli di maggior rilevanza tra gli enti del parastato alla nostra considerazione, ritenendo che in questo modo al personale di quegli enti si possano applicare le norme contenute in questo disegno di legge. Il vantaggio che ne ha il personale consiste nell'aver uno stato giuridico ed economico ben definito e

nuovo: e il Governo ha aderito a questa impostazione.

Togliendo gli enti dalla tabella, si ricaccia il personale nella situazione di precarietà o comunque di incertezza del suo ordinamento giuridico ed economico, che è quella attuale del parastato e per riordinare la quale abbiamo appunto approntato questo disegno di legge.

CARUSO. Su questo argomento abbiamo presentato un emendamento che lei ha respinto !

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Questa non è una argomentazione che io improvviso, in quanto già l'ho esposta, come ripeto, sia in Commissione sia in aula, al termine della discussione sulle linee generali.

Senza entrare quindi nelle motivazioni di contenuto, relative alla funzione e alla struttura di questi enti, tenendo presente l'accordo che il Governo ha contratto con le associazioni sindacali del settore, e che io sono tenuto a rispettare, devo dichiararmi contrario alla esclusione dell'ENAOLI, dell'ONPI e dello SCAU dalla tabella 1.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Del Pennino Tab. I. 1 e Pochetti Tabella I. 4 che, essendo identici, saranno votati congiuntamente.

NATTA. A nome del gruppo comunista chiedo la votazione a scrutinio segreto su questi emendamenti. (*Vive proteste al centro — Commenti del deputato Ianniello — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Ogni presidente di gruppo ha il diritto di richiedere lo scrutinio segreto, ai sensi del regolamento: ciò è stato fatto da tutti i gruppi parlamentari. Non comprendo pertanto il motivo di queste proteste. (*Commenti del deputato Pajetta*).

Onorevole Pajetta ! Prego gli onorevoli questori di invitare l'onorevole Pajetta a rispettare la Presidenza.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sugli identici emendamenti Del Pennino Tab. 1. 1 e Pochetti Tab. 1. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI*(Segue la votazione).*PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	422
Maggioranza . . . . .	212
Voti favorevoli . . . .	209
Voti contrari . . . . .	213

*(La Camera respinge — Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra).*

PAJETTA. Battete pure le mani: così ve le pulite! *(Proteste al centro).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Ballardini
Abelli	Ballarin
Accreman	Balzamo
Aiardi	Bandiera
Aldrovandi	Barba
Alfano	Barbi
Aliverti	Barca
Allocca	Bardelli
Amadeo	Bardotti
Amodio	Bargellini
Anderlini	Bartolini
Andreotti	Bassi
Angelini	Bastianelli
Anselmi Tina	Battino-Vittorelli
Antoniozzi	Beccaria
Armani	Becciu
Armato	Belei
Arnaud	Bellisario
Artali	Bellotti
Ascari Raccagni	Belluscio
Assante	Bemporad
Astolfi Maruzza	Benedetti Gianfilippo
Azzaro	Benedetti Tullio
Baccalini	Berlinguer Enrico
Balasso	Berlinguer Giovanni
Baldassari	Berloffa
Baldassi	Bernini
Baldi	Bertè

Biagioni	Cerra
Biamonte	Cerri
Bianchi Alfredo	Cervone
Bianchi Fortunato	Cesaroni
Bisaglia	Chiarante
Bisignani	Chiovini Cecilia
Bodrato	Ciacchi
Bodrilo	Ciaffi
Boffardi Ines	Ciai Trivelli Anna Maria
Boldrini	Ciampaglia
Boldrin	Ciccardini
Bollati	Cirillo
Bologna	Cittadini
Bonalumi	Ciuffini
Bonifazi	Coccia
Bonomi	Cocco Maria
Borghini	Colucci
Borra	Conte
Bortolani	Corghi
Bortot	Cortese
Bosco	Corti
Bottarelli	Costamagna
Bottari	Cristofori
Brandi	Cusumano
Bressani	D'Alema
Brini	D'Alessio
Bubbico	Dall'Armellina
Buffone	Dal Maso
Busetto	Damico
Buzzi	D'Angelo
Buzzoni	D'Auria
Cabras	de Carneri
Caiazza	Degan
Calabrò	De Leonardis
Canestrari	Del Pennino
Capponi Bentivegna Carla	De Maria
Capra	De Marzio
Caradonna	de Meo
Cardia	De Sabbata
Cariglia	de Vidovich
Cárolì	Di Giannantonio
Carrà	Di Gioia
Carri	Di Giulio
Caruso	Di Marino
Casapieri Quagliotti Carmen	di Nardo
Cassanmagnago	Di Puccio
Cerretti Maria Luisa	Di Vagno
Castelli	Donat-Cattin
Castellucci	Donelli
Cataldo	Drago
Catanzariti	Dulbecco
Cattanei	Elkan
Cattaneo Petrini	Erminero
Giannina	Evangelisti
Cavaliere	Fabbri Francesco
Ceravolo	Fabbri Seroni Adriana

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Faenzi	Lavagnoli	Natta	Riz
Fagone	Lenoci	Negrari	Roberti
Federici	Lettieri	Niccolai Cesarino	Rognoni
Felici	Lima	Niccoli	Romualdi
Felisetti	Lindner	Noberasco	Rosati
Ferrari	Lizzero	Olivi	Ruffini
Ferrari-Aggradi	Lobianco	Orlandi	Russo Carlo
Ferretti	Lombardi Giovanni	Orlando	Russo Ferdinando
Ferri Mario	Enrico	Orsini	Russo Vincenzo
Fibbi Giulietta	Lucifredi	Pajetta	Sabbatini
Finelli	Lupis	Pandolfo	Salizzoni
Fiolet	Luraschi	Pani	Salvatori
Fiorillo	Macaluso Antonino	Pascariello	Salvi
Flamigni	Macaluso Emanuele	Pavone	Sandomenico
Fontana	Macchiavelli	Pedini	Sangalli
Forlani	Maggioni	Peggio	Santagati
Fortuna	Magnani Noya Maria	Pegoraro	Santuz
Foscarini	Magri	Pellegatta Maria	Sanza
Fracanzani	Malagugini	Pellicani Giovanni	Sartor
Fracchia	Malfatti	Pellizzari	Sboarina
Frasca	Mammi	Pennacchini	Sbriziolo De Felice
Furia	Mancinelli	Perantuono	Eirene
Fusaro	Mancini Vincenzo	Perrone	Schiavon
Galasso	Mancuso	Petrucci	Scipioni
Galloni	Marchetti	Pezzati	Scotti
Gambolato	Marchio	Picchioni	Scutari
Garbi	Marino	Piccinelli	Sedati
Gargani	Mariotti	Picciotto	Segre
Gargano	Marocco	Piccoli	Servadei
Gasco	Martelli	Piccone	Servello
Gastone	Martini Maria Eletta	Pirolò	Sgarbi Bompani
Giadresco	Marzotto Caotorta	Pisanu	Luciana
Giannantoni	Maschiella	Pisicchio	Sgarlata
Giannini	Masciadri	Pistillo	Simonacci
Giglia	Masullo	Pochetti	Sinesio
Giordano	Matta	Poli	Sisto
Giovanardi	Mattarelli	Pompei	Skerk
Giovannini	Matteini	Postal	Sobrero
Girardin	Mazzarrino	Prandini	Spagnoli
Giudiceandrea	Mazzola	Prearo	Spinelli
Gramegna	Mendola Giuseppa	Pucci	Sponziello
Granelli	Menichino	Pumilia	Stefanelli
Guglielmino	Merli	Querci	Stella
Gui	Meucci	Radi	Storchi
Gunnella	Micheli Filippo	Raffaelli	Talassi Giorgi Renata
Innocenti	Micheli Pietro	Raicich	Tamini
Iotti Leonilde	Mignani	Raucci	Tani
Iperico	Milani	Rausa	Tantalo
Ippolito	Mirate	Rauti	Tassi
Isgrò	Miroglio	Reale Oronzo	Tedeschi
Jacazzi	Misasi	Reggiani	Terraroli
Korach	Monti Maurizio	Rende	Tesi
La Bella	Monti Renato	Restivo	Tesini
La Loggia	Morini	Revelli	Tessari
Lamanna	Moro Dino	Riccio Pietro	Todros
La Marca	Nahoum	Riela	Tortorella Aldo
Lapenta	Napolitano	Riga Grazia	Tortorella Giuseppe
Lattanzio	Natali	Righetti	Traina

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Traversa	Vetere
Tripodi Girolamo	Vetrano
Triva	Vetrone
Trombadori	Villa
Turchi	Vincelli
Turnaturi	Vincenzi
Urso Giacinto	Zaccagnini
Vagli Rosalia	Zaffanella
Valiante	Zamberletti
Vania	Zanibelli
Vecchiarelli	Zanini
Venegoni	Zolla
Venturini	Zoppetti
Venturoli	Zurlo
Vespignani	

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Reale Giuseppe
Preti	Rizzi

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo agli emendamenti Del Pennino Tab. I. 2, Sgarbi Bompani Luciana Tab. I. 5. e Concas Tab. I. 7. che essendo identici, saranno posti congiuntamente in votazione.

**NATTA.** A nome del gruppo comunista, chiedo la votazione a scrutinio segreto su questi emendamenti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Del Pennino Tab. 1. 2, Sgarbi Bompani Luciana 1. 5 e Concas Tab. 1. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI**

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	422
Maggioranza . . . . .	212
Voti favorevoli . . . . .	209
Voti contrari . . . . .	213

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Belluscio
Abelli	Bemporad
Accreman	Benedetti Gianfilippo
Aiardi	Benedetti Tullio
Aldrovandi	Berlinguer Enrico
Alfano	Berlinguer Giovanni
Aliverti	Berloffa
Allocca	Bernardi
Amadei	Bernini
Amadeo	Bertè
Amodio	Biagioni
Anderlini	Biamonte
Andreotti	Bianchi Alfredo
Angelini	Bianchi Fortunato
Anselmi Tina	Bisaglia
Antoniozzi	Bisignani
Armani	Bodrato
Armato	Bodrito
Arnaud	Boffardi Ines
Artali	Bogi
Ascari Raccagni	Boldrin
Assante	Boldrini
Astolfi Maruzza	Bollati
Azzaro	Bologna
Baccalini	Bonifazi
Balasso	Bonomi
Baldassari	Borghi
Baldassi	Borra
Baldi	Bortolani
Ballardini	Bortot
Ballarin	Bosco
Balzamo	Bottarelli
Bandiera	Brandi
Barba	Bressani
Barbi	Brini
Barca	Bubbico
Bardelli	Buffone
Bardotti	Busetto
Bartolini	Buzzoni
Bassi	Cabras
Bastianelli	Caiazza
Battaglia	Calabrò
Battino-Vittorelli	Calvetti
Beccaria	Canestrari
Becciu	Capponi Bentivegna
Belci	Carla
Bellisario	Capra
Bellotti	Caradonna

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Cardia	Del Pennino	Giovanardi	Mattarelli
Cariglia	De Maria	Giovannini	Matteini
Cárolì	De Marzio	Girardin	Mazzarrino
Carrà	de Meo	Giudiceandrea	Mazzola
Carri	De Sabbata	Gramegna	Mendola Giuseppa
Caruso	de Vidovich	Granelli	Menichino
Casapieri Quagliotti	Di Giannantonio	Guarra	Merli
Carmen	Di Gioia	Guglielmino	Meucci
Cassanmagnago	Di Giulio	Gui	Micheli Filippo
Cerretti Maria Luisa	Di Marino	Gunnella	Micheli Pietro
Castelli	di Nardo	Ianniello	Mignani
Castellucci	Di Puccio	Innocenti	Milani
Cataldo	Di Vagno	Iotti Leonilde	Mirate
Catauzariti	Donat-Cattin	Iperico	Mirogljo
Cattanei	Donelli	Ippolito	Misasi
Cattaneo Petrini	Drago	Isgrò	Monti Maurizio
Giannina	Dulbecco	Jacazzi	Monti Renato
Cavaliere	Elkan	Korach	Morini
Ceccherini	Erminero	La Bella	Moro Dino
Ceravolo	Evangelisti	La Loggia	Nahoum
Cerra	Fabbri	Lamanna	Napolitano
Cerri	Fabbri Seroni	La Marca	Natali
Cervone	Adriana	Lapenta	Natta
Cesaroni	Faenzi	Lattanzio	Negrari
Chiarante	Fagone	Lavagnoli	Niccolai Cesarino
Chiovini Cecilia	Federici	Lettieri	Niccoli
Ciacci	Felici	Lima	Noberasco
Ciaffi	Felisetti	Lindner	Olivì
Ciai Trivelli Anna	Ferrari	Lizzero	Orlandi
Maria	Ferrari Aggradi	Lobianco	Orlando
Ciampaglia	Ferretti	Lombardi Giovanni	Orsini
Ciccardini	Ferri Mario	Enrico	Pajetta
Cirillo	Fibbi Giulietta	Lucifredi	Pandolfo
Cittadini	Finelli	Lupis	Pani
Ciuffini	Fioret	Luraschi	Pascariello
Coccia	Fioriello	Macaluso Antonino	Pavone
Cocco Maria	Flamigni	Macaluso Emanuele	Pedini
Codacci-Pisanelli	Fontana	Macchiavelli	Peggio
Colucci	Forlani	Maggioni	Pegoraro
Conte	Fortuna	Magnani Noya Maria	Pellegatta Maria
Corà	Foscarini	Magri	Pellicani Giovanni
Corghi	Fracanzani	Malagugini	Pellizzari
Cortese	Fracchia	Malfatti	Pennacchini
Corti	Frasca	Mammi	Perantuono
Costamagna	Furia	Mancinelli	Perrone
Cristofori	Fusaro	Mancini Vincenzo	Petrucchi
Cuminetti	Galloni	Mancuso	Pezzati
Cusumano	Gambolato	Marchetti	Picchioni
D'Alema	Garbi	Marchio	Piccinelli
D'Alessio	Gargani	Mariotti	Picciotto
Dall'Armellina	Gargano	Marocco	Piccoli
Dal Maso	Gasco	Martelli	Piccione
Damico	Gastone	Martini Maria Eletta	Pirolò
D'Angelo	Giadresco	Marzotto Caotorta	Pisanu
D'Auria	Giannantoni	Maschiella	Pistillo
de Carneri	Giannini	Masciadri	Pochetti
Degan	Giglia	Masullo	Poli
De Leonardis	Giordano	Matta	Pompei

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Postal	Sgarlata
Prandini	Simonacci
Prearo	Sinesio
Preti	Sisto
Pucci	Skerk
Pumilia	Sobrero
Querci	Spagnoli
Radi	Spinelli
Raffaelli	Stefanelli
Raicich	Stella
Raucci	Storchi
Rauti	Talassi Giorgi Renata
Reale Oronzo	Tani
Reggiani	Tantalo
Rende	Tassi
Restivo	Tedeschi
Revelli	Terraroli
Riccio Pietro	Tesi
Riela	Tesini
Riga Grazia	Tessari
Righetti	Todros
Riz	Tortorella Aldo
Roberti	Tortorella Giuseppe
Rognoni	Traina
Remualdi	Traversa
Rosati	Tripodi Girolamo
Ruffini	Triva
Russo Carlo	Trombadori
Russo Ferdinando	Turchi
Russo Vincenzo	Turnaturi
Sabbatini	Urso Giacinto
Salizzoni	Vagli Rosalia
Salvatori	Valiante
Salvi	Vania
Sandomenico	Vecchiarelli
Sangalli	Venegoni
Santagati	Venturini
Santuz	Venturoli
Sanza	Vespignani
Sartor	Vetere
Sboarina	Vetrano
Sbriziolo De Felice	Vetrone
Eirene	Villa
Schiavon	Vincelli
Scipioni	Vincenzi
Scotti	Zaccagnini
Scutari	Zaffanella
Sedati	Zamberletti
Segre	Zanibelli
Servadei	Zanini
Servello	Zolla
Sgarbi Bompani	Zoppetti
Luciana	Zurlo

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia Rizzi  
Reale Giuseppe

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Renata Talassi Giorgi, mantiene il suo emendamento Tab. I. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**TALASSI GIORGI RENATA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento Tab. I. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DEL PENNINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Renata Talassi Giorgi Tab. I. 6 e Del Pennino Tab. I. 3.

*(Sono respinti).*

Passiamo ora agli emendamenti presentati alla parte II della Tabella (enti di assistenza generica).

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

**ONMI.**

Tab. II. 1.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

**DEL PENNINO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

Tab. II. 3. **Chiovini Cecilia, Lodi Faustini Fustini Adriana, Caruso, Sgarbi Bompani Luciana, Fracchia, Vetere, Cataldo, Malagugini, Sandomenico, Vania, Cataldo.**

L'onorevole Cecilia Chiovini ha facoltà di svolgerlo.

**CHIOVINI CECILIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel proporre l'esclusione dell'ONMI dalla tabella allegata intendiamo

esprimere un giudizio di merito sull'ente stesso, che diverge da quello della maggioranza. Questa divergenza consiste nella palese contraddizione tra l'obiettivo positivo della legge, e cioè l'elevamento della produttività della spesa pubblica attraverso la razionalizzazione e riduzione degli sprechi, e la riconferma di una sorta di patente di pubblica utilità all'ONMI, un organismo che viceversa da più di 15 anni è al centro di vicende giudiziarie, amministrative e parlamentari, e offre la palese dimostrazione di una irrazionale utilizzazione del danaro pubblico.

L'onorevole Galloni, anche questa sera, ha ribadito che l'inclusione di enti nell'elenco non comporta la garanzia della loro immunità da future soppressioni, che tuttavia potranno venire solo per effetto di leggi di riforma. Noi replichiamo però che l'inclusione dell'ONMI nella tabella, elevando quell'Opera ad ente di pubblica utilità, esprime già oggi una chiara ed inequivocabile volontà politica del Governo di non voler toccare un ente di cui tutti hanno la consapevolezza che è un carrozzone parassitario, nel quale si intreccia un connubio tra interessi pubblici e di parte; un ente che non ha assolto i suoi compiti istituzionali ed è di freno alla piena attuazione del decentramento dei poteri alle regioni, cui sono delegate le funzioni nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, come ella ben sa, onorevole Galloni. Tutti sanno infatti che le regioni stanno già da tempo legiferando nel campo della sanità e in quello dell'assistenza alla prima infanzia e quindi, onorevole ministro, svolgono le stesse funzioni dell'ente in questione.

La legge n. 1044 ha demandato alle regioni e agli enti locali i poteri normativi e di gestione sugli asili-nido. La liquidazione dell'ente è indispensabile quindi ad evitare il perdurare di una duplicità di servizi, per unificarli al livello che più corrisponde, nei contenuti e nei metodi democratici di gestione, all'obiettivo di elevare la maternità ad alto valore e ad impegno sociale per lo Stato, e l'assistenza all'infanzia a vero e proprio diritto del cittadino di domani. Costituisce un inammissibile spreco umano il notevole divario tra mezzi a disposizione ed effettivo elevamento della qualità della vita attraverso la prevenzione del bisogno. Per l'appunto, unificare i servizi sanitari ed assistenziali in cui si concreta questa prevenzione, che si rivolge verso la madre, il bambino e l'ambiente, vuol dire ipotizzare il superamento non solo di tutti gli interventi settoriali, ma anche di tutte

le strutture accentrate, burocratiche, strutturalmente non rispondenti, come quelle dell'ONMI, alle esigenze dei tempi e dei compiti, e che umiliano anche le capacità professionali di chi vi lavora. Queste strutture non possono, come è avvenuto per l'ONMI, non alimentare clientelismi, favoritismi, o peggio ancora il costituirsi di centri di potere del partito di maggioranza, che questo non per caso rifiuta di incrinare.

Onorevoli colleghi, la vostra preoccupazione, secondo cui con lo scioglimento dell'ONMI verrebbe a crearsi un vuoto di servizi per la collettività, non è giustificata. La legge presenta un margine di tre anni entro il quale operare la liquidazione definitiva, e quindi preparare l'alternativa. Da anni avvertite il disagio di una difesa assai scomoda dell'ONMI, ma ostinatamente vi siete opposti ad affrontare qualsiasi soluzione alternativa; avete sempre usato la tattica del rinvio alle future riforme che poi non fate, degli ordini del giorno che poi eludete, mentre oggi mostrate di non avere la volontà politica di operare al fine di togliere potere all'ente. E ciò che è ulteriormente più grave è il fatto che non avete il coraggio di dirlo chiaramente: ma questo vi rende ancora meno credibili davanti al paese. Onorevole Galloni, vorrei chiederle quale seguito abbia avuto l'ordine del giorno presentato dal gruppo della democrazia cristiana, e votato al Senato, che impegnava il Governo a provvedere entro il 1971 allo scioglimento dell'ONMI. Viene da domandarsi se esso non sia servito soltanto per placare le preoccupazioni e le reazioni dell'opinione pubblica, conseguenti agli scandali di cui questo ente è stato protagonista per il fatto di non avere controllato certi istituti. E con che coraggio, oggi, a tre anni di distanza dalla votazione di quell'ordine del giorno, ci proponete un ennesimo ordine del giorno?

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, è per voi oggi arrivato il momento di rispondere chiaramente, di dimostrare se anche in questo campo intendete far ricadere sul paese i costi del vostro modo di intendere la gestione del potere — con quel permanente intreccio tra l'impiego delle risorse e la gestione del potere di cui proprio l'ONMI è uno dei tanti esempi — oppure se intendete cambiare rotta, per fare avanzare una concezione democratica dell'esercizio del potere, per la costruzione di una società pluralistica, nella quale noi, e con noi tutte le forze di sinistra, crediamo, ma nella quale credono anche molti di voi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI).

Tab. II. 10. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vit-torelli, Tocco, Vincis, Della Briotta.**

L'onorevole Concas ha facoltà di svolgerlo.

CONCAS. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, al terzo posto, le parole:*

Associazione nazionale fra vittime civili di guerra.

Tab. II. 2. **Ciampaglia.**

*Aggiungere, dopo: ENAM, le parole:* Camere di commercio, industria e agricoltura.

Tab. II. 9. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Li considero già sufficientemente illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Unione nazionale dei mutilati per servizio (UNMS).

Tab. II. 4. **Boffardi Ines, Tantalo, Ianniello.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi proponiamo di aggiungere tra gli enti di assistenza generica l'Unione nazionale dei mutilati per servizio. Questo, infatti, è l'unico ente di assistenza che tutela le vittime del dovere, coloro che — quali dipendenti militari o civili dello Stato o degli enti locali — sono al servizio della collettività, con sacrifici a tutti noi noti e riconosciuti più volte da questa Assemblea; riconoscimento che è tanto più doveroso anche in considerazione delle difficoltà e dei rischi che questo lavoro comporta, soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo.

L'ente in questione provvede alla tutela degli orfani e delle vedove di appartenenti alle forze armate, di agenti di pubblica sicurezza, di agenti di custodia, di appartenenti alla guardia di finanza, al corpo forestale, ai vigili del fuoco e ai vigili urbani.

Nella parte seconda della tabella sono compresi nove enti di assistenza generica, alcuni dei quali hanno ottenuto il riconoscimento di ente pubblico per legge; altri, come ad esempio l'Unione italiana dei ciechi, sono stati invece considerati enti pubblici grazie alle funzioni loro affidate dallo Stato e, soprattutto, al diritto loro concesso di imporre agli appartenenti alla categoria una trattenuta obbligatoria sulla pensione, in considerazione del fatto che tale ente la rappresenta giuridicamente. Anche l'Unione nazionale dei mutilati per servizio si trova in una situazione analoga, in quanto la legge 13 aprile 1953, n. 337, ha appunto concesso ad essa la rappresentanza giuridica della categoria e il diritto di imporre una trattenuta obbligatoria sulla pensione privilegiata ordinaria.

Non si vede quindi perché questo ente non debba essere considerato alla pari dell'analogo dei ciechi: una eventuale esclusione rappresenterebbe una autentica discriminazione, tanto più che si tratta di un ente che in tutti questi anni ha svolto una attività notevole, efficace, concreta, ampiamente documentata ed anche controllata dai ministeri competenti.

Onorevoli colleghi, il relatore ci ha detto che l'inclusione o no in questa tabella non pregiudica nulla: è un po' difficile crederlo, perché altrimenti non avrebbe alcun senso prevedere una tabella del genere.

Noi abbiamo più volte elogiato e dichiarato di comprendere e di considerare altamente questa categoria. Ultimamente, nel corso di un convegno nazionale dell'UNMS, sono pervenute da ogni parte parole di encomio e di vivo elogio per l'attività che gli appartenenti a queste categorie svolgono in momenti veramente difficili. Si tratta ora di dare un riconoscimento concreto, non più a parole, ma a fatti.

Desidero aggiungere che io — come, ritengo, tutto il mio gruppo — sono assolutamente favorevole a esaminare tutte le possibili modificazioni e ristrutturazioni: il mondo è cambiato, la società è cambiata. (*Commenti all'estrema sinistra*). Dobbiamo trovare soluzioni diverse, però non posso accettare che in questa Assemblea si getti discredito e si lancino accuse contro enti che in tutti questi anni hanno assolto importanti funzioni. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Mi offende sentire parlare delle « case serene » dell'ONPI (in tutte le nostre circoscrizioni ne abbiamo) come se fossero ghetti. E debbo dire ai colleghi di parte comunista che l'80 per cento degli ospiti di tali istituzioni sono proprio appartenenti al loro partito. (*Proteste all'estrema sinistra*). Questo non è clientelismo.

Pertanto, pur essendo favorevole, e anzi sollecitando che sia approvata al più presto la riforma sanitaria e assistenziale (naturalmente certi enti dovranno essere ristrutturati e le loro funzioni trasferite alle regioni), mi pare tuttavia non realistico — a meno che non si voglia fare soltanto della demagogia — sciogliere un ente per creare il vuoto, poiché certi servizi non verrebbero svolti dalle regioni. Infatti abbiamo visto che, anche con la legge n. 1044, non un solo asilo-nido è stato aperto e, quando si sono aperti nelle circoscrizioni dei nuovi asili-nido, gli enti locali sono ricorsi all'OMNI perché fossero da questa gestiti. In conclusione, prima provvediamo a creare gli strumenti nuovi, poi scioglieremo gli enti che oggi svolgono questa attività. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Associazione nazionale fra vittime civili di guerra.

Tab. II. 5. **Sabatini, Salizzoni, Canestrari, Erminero.**

L'onorevole Sabatini ha facoltà di svolgerlo.

**SABBATINI.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Associazione nazionale tra le vittime civili di guerra.

Tab. II. 6. **Gasco, Bianchi Fortunato.**

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgerlo.

**GASCO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Associazione nazionale fra vittime civili di guerra.

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi guerra.

Unione nazionale dei mutilati per servizio.

Tab. II. 7. **Ianniello, Pisicchio.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

**IANNIELLO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Associazione nazionale fra vittime civili di guerra.

Tab. II. 8. **Armato, Fracanzani.**

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerlo.

**ARMATO.** Lo diamo per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* Associazione nazionale fra vittime civili di guerra.

Tab. II. 11. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vittorelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

L'onorevole Concas ha facoltà di svolgerlo.

**CONCAS.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* Unione nazionale fra mutilati per servizio (UNMS).

Tab. II. 12. **Fioret.**

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgerlo.

**FIORET.** Lo do per svolto, signor Presidente.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla parte seconda della tabella?

**GALLONI, Relatore.** Il relatore è favorevole all'inclusione dell'Associazione nazionale fra vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale dei mutilati per servizio, e dunque esprime parere favorevole agli emendamenti Ciampaglia Tab. II. 21, Sabbatini Tab. II. 5, Concas Tab. II. 11, nonché Boffardi Ines Tab. II. 4 e Fioret Tab. II. 12. Nello stesso tempo, il relatore prega l'onorevole Gasco di ritirare l'emendamento sull'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. Per gli altri emendamenti, parere contrario.

Annuncio anche che è in preparazione un ordine del giorno che, in conformità anche alle posizioni espresse nella relazione, auspica inoltre, per tutte le numerose associazioni che hanno riferimento a fatti di guerra o ad invalidità di servizio, e alle altre associazioni che hanno come riferimento l'assistenza agli invalidi civili, il Governo possa procedere rapidamente alla fusione di tutti questi enti in un'unica federazione in modo che lo Stato abbia rapporto con un solo ente, e non con una molteplicità di enti.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Concorro, signor Presidente, con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento Tab. II. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEL PENNINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Insieme con l'emendamento Del Pennino, voteremo anche gli identici emendamenti Chiovini Cecilia Tab. II. 3 e Concas Tab. II. 10.

**NATTA.** A nome del gruppo comunista, chiedo la votazione a scrutinio segreto per questi emendamenti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Del Pennino Tab. II, 1, Chiovini Cecilia Tab. II. 3 e Concas Tab. II. 10.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI**

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	432
Maggioranza . . . . .	217
Voti favorevoli . . . .	210
Voti contrari . . . . .	222

*(La Camera respinge — Commenti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Barbi
Abelli	Barca
Accreman	Bardelli
Aiardi	Bardotti
Aldrovandi	Bargellini
Alfano	Bartolini
Aliverti	Bassi
Allocca	Bastianelli
Amadei	Battaglia
Amadeo	Battino-Vittorelli
Amodio	Beccaria
Anderlini	Becciu
Andreotti	Belci
Angelini	Bellisario
Anselmi Tina	Bellotti
Antoniozzi	Belluscio
Armani	Bemporad
Armato	Benedetti Gianfilippo
Arnaud	Benedetti Tullio
Artali	Berlinguer Enrico
Ascari Raccagni	Berlinguer Giovanni
Assante	Berloffa
Astolfi Maruzza	Bernardi
Azzaro	Bernini
Baccalini	Bertè
Balasso	Biagioni
Baldassari	Biamonte
Baldassi	Bianchi Alfredo
Baldi	Bianchi Fortunato
Ballardini	Bisaglia
Ballarin	Bisignani
Balzamo	Bodrato
Bandiera	Bodrito
Barba	Boffardi Ines

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Bogi	Ciacci	Felisetti	Lattanzio
Boldrin	Ciaffi	Ferrari	Lavagnoli
Bollati	Ciai Trivelli Anna	Ferrari-Aggradi	Lettieri
Bologna	Maria	Ferretti	Lima
Bonalumi	Ciampaglia	Ferri Mario	Lindner
Bonifazi	Ciccardini	Fibbi Giulietta	Lizzero
Bonomi	Cirillo	Finelli	Lobianco
Borghì	Cittadini	Fiolet	Lombardi Giovanni
Borra	Ciuffini	Fioriello	Enrico
Bortolani	Coccia	Flamigni	Lucifredi
Bortot	Cocco Maria	Fontana	Lupis
Bosco	Codacci-Pisanelli	Forlani	Luraschi
Bottarelli	Colucci	Fortuna	Macaluso Antonino
Bottari	Conte	Foscarini	Macaluso Emanuele
Brandi	Corà	Fracanzani	Macchiavelli
Bressani	Corgi	Fracchia	Maggioni
Brini	Cortese	Frasca	Magnani Noya Maria
Bubbico	Corti	Furia	Magri
Buffone	Costamagna	Fusaro	Malagugini
Busetto	Cristofori	Galloni	Malfatti
Buzzi	Cuminetti	Gambolato	Mammi
Buzzoni	Cusumano	Garbi	Mancinelli
Cabras	D'Alema	Gargani	Mancini Antonio
Caiazza	D'Alessio	Gargano	Mancini Vincenzo
Calabrò	Dall'Armellina	Gasco	Mancuso
Calvetti	Dal Maso	Gaspari	Marchetti
Canestrari	Damico	Gastone	Marchio
Capponi Bentivegna	D'Angelo	Gava	Mariotti
Carla	D'Auria	Giadresco	Marocco
Capra	de Carneri	Giannantoni	Martelli
Caradonna	Degan	Giannini	Martini Maria Eletta
Cardia	De Leonardis	Giglia	Marzotto Caotorta
Carenini	Del Pennino	Gioia	Maschiella
Cariglia	De Maria	Giordano	Masciadri
Cárolì	De Marzio	Giovanardi	Masullo
Carrà	de Meo	Giovannini	Matta
Carri	De Sabbata	Girardin	Mattarelli
Caruso	de Vidovich	Giudiceandrea	Matteini
Casapieri Quagliotti	Di Giannantonio	Gramegna	Mazzarrino
Carmen	Di Gioia	Granelli	Mazzola
Cassanmagnago	Di Giulio	Guarra	Mendola Giuseppa
Cerretti Maria Luisa	Di Marino	Guglielmino	Menichino
Castelli	Di Puccio	Gui	Merli
Castellucci	Di Vagno	Gullotti	Meucci
Cataldo	Donat-Cattin	Ianniello	Micheli Filippo
Catanzariti	Donelli	Innocenti	Micheli Pietro
Cattanei	Drago	Iotti Leonilde	Mignani
Cattaneo Petrini	Dulbecco	Iperico	Milani
Giannina	Elkan	Ippolito	Mirate
Cavaliere	Erminero	Isgrò	Miroglio
Ceccherini	Evangelisti	Jacazzi	Misasi
Ceravolo	Fabbri	Korach	Monti Maurizio
Cerra	Fabbri Seroni	La Bella	Monti Renato
Cerri	Adriana	La Loggia	Morini
Cervone	Faenzi	Lamanna	Moro Dino
Cesaroni	Fagone	La Marca	Nahoum
Chiarante	Federici	Lapenta	Napolitano
Chiovini Cecilia	Felici	La Torre	Natali

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Natta	Roberti
Negrari	Rognoni
Niccolai Cesarino	Romualdi
Niccoli	Rosati
Noberasco	Ruffini
Olivi	Rumor
Orlandi	Russo Carlo
Orlando	Russo Ferdinando
Orsini	Russo Vincenzo
Pajetta	Sabbatini
Pandolfo	Salizzoni
Pani	Salvatori
Pascariello	Salvi
Pavone	Sandomenico
Pedini	Sangalli
Peggio	Santagati
Pegoraro	Santuz
Pellegatta Maria	Sanza
Pellicani Giovanni	Sartor
Pellizzari	Sboarina
Pennacchini	Sbriziolo De Felice
Perantuono	Eirene
Perrone	Schiavon
Pezzati	Scipioni
Picchioni	Scotti
Piccinelli	Scutari
Picciotto	Sedati
Piccoli	Segre
Piccone	Servadei
Pirolò	Servello
Pisanu	Sgarbi Bompani
Pisicchio	Luciana
Pistillo	Sgarlata
Pochetti	Simonacci
Poli	Sinesio
Pompei	Sisto
Postal	Skerk
Prandini	Sobrero
Prearo	Spagnoli
Pucci	Spinelli
Pumilia	Stefanelli
Querci	Stella
Radi	Storchi
Raffaelli	Talassi Giorgi Renata
Raich	Tamini
Raucci	Tani
Rausa	Tantalo
Rauti	Tassi
Reale Oronzo	Tedeschi
Reggiani	Terraroli
Rende	Tesi
Restivo	Tesini
Revelli	Tessari
Riccio Pietro	Todros
Riela	Tortorella Aldo
Riga Grazia	Tortorella Giuseppe
Righetti	Traina
Riz	Traversa

Tripodi Girolamo	Vetere
Triva	Vetrano
Trombadori	Vetrone
Turchi	Villa
Turnaturi	Vincelli
Urso Giacinto	Vincenzi
Vagli Rosalia	Zaccagnini
Valiante	Zaffanella
Vania	Zamberletti
Vecchiarelli	Zanibelli
Venegoni	Zanini
Venturini	Zolla
Venturoli	Zoppetti
Vespignani	Zurlo

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Rizzi
Reale Giuseppe	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ciampaglia Tab. II. 2, Sabatini Tab. II. 5 e Concas Tab. II. 11, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, sono approvati).*

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento Tab. II 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Boffardi Ines Tab. II. 4 e Fioret Tab. II. 12, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Onorevole Gasco, dopo le dichiarazioni del relatore, mantiene il suo emendamento Tab. II. 6?

GASCO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento Tab. II. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

IANNIELLO. No, signor Presidente, lo ritiro, perché due delle associazioni ivi contemplate sono state già contemplate con gli emendamenti Ciampaglia Tab. II. 2 e Boffardi Ines Tab. II. 4.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, mantiene il suo emendamento Tab. II. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMATO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla parte III della tabella (enti di promozione economica). È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Italiano della Moda-Torino.  
Tab. III. 1. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Lo do per illustrato, signor Presidente. Vorrei solo ricordare i rilievi avanzati dalla Corte dei conti sui bilanci del suddetto ente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale per le Tre Venezie.  
Tab. III. 2. **Lizzero, Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Vania, Sandomenico, Lavagnoli, Pellizzari, Pellicani Giovanni, Bortot, Vetrano.**

LIZZERO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale per le Tre Venezie.  
Tab. III. 12. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vit-torelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

CONCAS. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere:*

Ente Delta Padano;  
Tab. III. 3. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

*Sopprimere:*

Ente Maremma;  
Tab. III. 4. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

*Sopprimere:*

Ente di sviluppo Puglia e Lucania;  
Tab. III. 6. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

*Sopprimere:*

Ente assistenza utenti motori agricoli;  
Tab. III. 7. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

*Sopprimere:*

Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Tab. III. 8. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

*Sopprimere:*

Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS).  
Tab. III. 9. **Monti Renato, Bardelli, Caruso, Vetere, Baldassi, Fracchia, Malagugini, Vania.**

L'onorevole Renato Monti ha facoltà di svolgerli.

MONTI RENATO. Signor Presidente, dirò solo che siamo in presenza di enti operanti nel settore dell'agricoltura, e perciò si tratta di una materia di stretta competenza regionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere:*

Ente Delta Padano.  
Tab. III. 14. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vittorelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

*Sopprimere:*

Ente Maremma.  
Tab. III. 15. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vittorelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

*Sopprimere:*

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Tab. III. 13. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vittorelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

*Sopprimere:*

Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania.  
Tab. III. 16. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vit-torelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

CONCAS. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

UMA.

Tab. III. 5. **Del Pennino.**

DEL PENNINO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena, Terni.

Tab. III. 17. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vit-torelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

CONCAS. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Cassa per il mezzogiorno.

Tab. III. 10. **Vecchiarelli, Bova.**

L'onorevole Vecchiarelli ha facoltà di svolgerlo.

VECCHIARELLI. Signor Presidente, il mio emendamento non si muove sulla linea degli altri emendamenti soppressivi. Non intendo proporre la soppressione della Cassa del mezzogiorno. (*Commenti*). Anzi, intendo che essa sia potenziata: il mio emendamento propone di stralciare questo ente dall'ambito del parastato.

Per la peculiarità della sua struttura e della sua funzione, la Cassa per il mezzogiorno è un organo dello Stato, anche se con personalità giuridica autonoma. Non ritengo che essa possa essere ricondotta nell'ambito del parastato. Per esempio, la Commissione ha

ritenuto fondate le ragioni addotte per lo stralcio dell'ISTAT dal parastato. Invoco analogo trattamento per la Cassa per il mezzogiorno, che è un organo di raccordo tra il CIPE e le regioni, ed anche con il Governo. Ritengo pertanto che la Cassa non possa trovare cittadinanza nell'ambito degli enti parastatali, ma deve avere una sua struttura per esplicare la funzione quale è stata congeniata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Cassa per il mezzogiorno.

Tab. III. 11. **Ianniello, Piscichio.**

IANNIELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS).

Tab. III. 17. **Concas, Ballardini, Achilli, Lombardi Riccardo, Giovanardi, Fagone, Battino-Vit-torelli, Tocco, Vineis, Della Briotta.**

CONCAS. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI).

Tab. III. 19. **Brini, Caruso.**

CARUSO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla terza parte della tabella?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'Ente italiano moda, proposta dall'emendamento Del Pennino Tab. III. 1. La Commissione è invece favorevole alla soppressione di tutti gli enti di sviluppo, proprio perché nei prossimi giorni saranno emanati decreti-legge per la regionalizzazione di questi enti: si segue la via maestra, attraverso la quale si deve arrivare alla

soppressione di questi enti, che non è quella di escluderli dalla tabella, ma è invece quella dei provvedimenti *ad hoc*, delle leggi-quadro.

Siccome questa legge-quadro verrà portata avanti nei prossimi giorni dal Governo attraverso un decreto-legge, in quella sede esamineremo il problema, in occasione della conversione in legge del decreto-legge stesso.

Sono pertanto favorevole agli emendamenti Lizzero Tab. III. 2 e Concas Tab. III. 12, relativi alla soppressione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e agli emendamenti Monti Renato Tab. III. 3, Tab. III. 4, Tab. III. 6, Tab. III. 8, Tab. III. 9 e Concas Tab. III. 14, Tab. III. 16, Tab. III. 15, Tab. III. 13, Tab. III. 17, Tab. III. 18, relativi cioè alla soppressione dell'Ente delta padano; dell'Ente Maremma; dell'Ente di sviluppo Puglia e Lucania, dell'Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; dell'Ente di sviluppo in Sardegna.

Sono invece contrario agli emendamenti Monti Renato Tab. III. 7, Del Pennino Tab. III. 5, Vecchiarelli Tab. III. 10, Ianniello Tab. III. 11 e Brini Tab. III. 19, relativi cioè alla soppressione dell'UMA, della Cassa per il Mezzogiorno e dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore per quanto concerne l'emendamento Del Pennino Tab. III. 1. Confermo la imminente presentazione di una legge-cornice (*Interruzione del deputato Pochetti*) per la regionalizzazione degli enti di riforma e di sviluppo, e quindi, nella linea del disegno di legge, concordo per l'eliminazione dalla tabella dell'indicazione di questi enti. Per quanto riguarda l'emendamento Del Pennino Tab. III. 5, concordo con l'opinione contraria del relatore. Circa gli emendamenti Vecchiarelli Tab. III. 10 e Ianniello Tab. III. 11, tendenti a sopprimere, nella tabella, le parole « Cassa per il mezzogiorno », faccio osservare che l'ISTAT non è stato incluso nella tabella, ma il Governo ha già presentato un disegno di legge per la sua statizzazione, mentre non mi risulta che ciò sia accaduto per la Cassa per il mezzogiorno. Ritengo opportuno che la Cassa, che attualmente si trova in situazione anomala, rientri tra gli enti che dovranno essere ordinati, e quindi sia considerata come facente parte del parastato. Sono altresì contrario all'emendamento Brini Tab. III. 19 re-

lativo alla soppressione dalla tabella dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

LIZZERO. Ma perché l'UMA deve restare ?

D'ALEMA. Non lo sa neppure il ministro !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento Tab. III. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione tutti gli emendamenti che si riferiscono agli enti di sviluppo, e cioè gli emendamenti Lizzero Tab. III. 2, Concas Tab. III. 12 e Tab. III. 13, Monti Renato Tab. III. 3, Concas Tab. III. 14, Monti Renato Tab. III. 4 e Concas Tab. III. 15, Monti Renato Tab. III. 6 e Concas Tab. III. 16, Monti Renato Tab. III. 8 e Concas Tab. III. 17, Monti Renato Tab. III. 9 e Concas Tab. III. 18 accettati dalla Commissione e dal Governo.

(*Sono approvati*).

Onorevole Del Pennino, insiste per la votazione del suo emendamento Tab. III. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino Tab. III. 5, unitamente all'identico emendamento Monti Renato Tab. III. 7.

(*Sono respinti*).

Onorevole Vecchiarelli, mantiene il suo emendamento Tab. III. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VECCHIARELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

IANNIELLO. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento Tab. III. 11.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene l'emendamento Brini Tab. III. 19, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Passiamo ora agli emendamenti alla parte IV della Tabella (enti preposti a servizi di pubblico interesse).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere:*

Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC).

Tab. IV. 4. **Olivi, Girardin, Dal Maso.**

*Sopprimere:*

Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).

Tab. IV. 5. **Olivi, Girardin, Dal Maso.**

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgerli.

OLIVI. I miei non sono emendamenti soppressivi, nel senso che era mio intendimento chiedere il trasferimento di questi enti al se-sto elenco contenuto nella tabella. Mi è stato detto che non era possibile chiedere il trasferimento. Debbo però precisare che sia l'ANCC, sia l'ENPI dovrebbero far parte degli enti di ricerca e di sperimentazione, per una serie di motivi strutturali e statutari.

PRESIDENTE. È opportuno, a mio avviso, rinviare questa questione in sede di coordinamento.

GALLONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).

Tab. IV. 1. **Del Pennino.**

DEL PENNINO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente acquedotti siciliani.

Tab. IV. 2. **Ferretti, Caruso, Vetere, Fracchia, Vania, Malagugini, Monti Renato, Sandomenico, Baldassi.**

FERRETTI. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Alle parole:* Automobile Club d'Italia (ACI), *aggiungere le seguenti:* ed Automobile Clubs Provinciali.

Tab. IV. 3. **Ciampaglia.**

CIAMPAGLIA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alle parole:* Automobile Club d'Italia *aggiungere le seguenti:* Automobile Clubs provinciali.

Tab. IV. 7. **Ianniello, Pisicchio.**

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Esposizione universale Roma (EUR).

Tab. IV. 8. **Ianniello, Pisicchio.**

IANNIELLO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alle parole:* Automobile club d'Italia (ACI), *aggiungere le seguenti:* Automobile Clubs Provinciali.

Tab. IV. 9. **Armato, Fracanzani.**

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Esposizione universale Roma (EUR).

Tab. IV. 10. **Armato, Fracanzani.**

ARMATO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Automobile Clubs Provinciali.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Tab. IV. 6. **Gasco.**

GASCO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla parte IV della tabella?

GALLONI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento Del Pennino Tab. IV. 1, e agli emendamenti Ferretti Tab. IV. 2 e Gasco Tab. IV. 6.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Accetto l'emendamento Ciampaglia Tab. IV. 3 purché sia modificato come segue: « Automobile Club d'Italia (ACI) compresi gli Automobile Clubs provinciali », in modo che rimangano compresi questi ultimi in quanto siano federati, e non in quanto enti autonomi. Questa formulazione era per altro contenuta nell'originario testo governativo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*: Concordo con le opinioni del relatore. Come difensore della tabella originaria, dovrei essere favorevole anche all'emendamento Gasco Tab. IV. 6, che aggiunge l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori; ma, al riguardo, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento Tab. IV. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Ferretti, mantiene il suo emendamento Tab. IV. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FERRETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Ciampaglia, accetta la modificazione al suo emendamento Tab. IV. 3, proposta dal relatore ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia Tab. IV. 3, con la modificazione proposta dal relatore e accettata dal Governo.

(*È approvato*).

Rimane così assorbita la prima parte dell'emendamento Gasco Tab. IV. 6.

Onorevole Gasco, mantiene la seconda parte del suo emendamento Tab. IV. 6, non accettata dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

GASCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Gasco Tab. IV. 6, relative all'inserzione nella tabella dell'Istituto per lo sviluppo della formulazione professionale dei lavoratori.

(*È respinta*).

Passiamo agli emendamenti alla parte V della tabella (enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero).

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).

Tab. V. 1.

**Del Pennino.**

DEL PENNINO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere:*

Ente Nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

Tab. V. 2. **Iperico, Faenzi, Baldassi, Vetere, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Vania, Sandomenico, Vetrano.**

IPERICO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Centro internazionale per i viaggi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie (CIVIS).

Tab. V. 3.

**Ianniello, Pisicchio.**

IANNIELLO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Centro Internazionale per i viaggi d'istruzione per gli studenti delle scuole secondarie (CIVIS).

Tab. V. 4.

**Armato, Fracanzani.**

ARMATO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

GALLONI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento Tab. V. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Del Pennino Tab. V. 1 e Iperico Tab. V. 2.

(Sono respinti).

Onorevole Ianniello, mantiene l'emendamento Tab. V. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, mantiene l'emendamento Tab. V. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMATO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti alla parte VI della tabella (enti scientifici di ricerca e sperimentazione).

È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Istituto centrale di statistica (ISTAT).  
Tab. VI. 1. **de Vidovich, Pazzaglia, Trantino, Turchi, Rauti, Marchio, Saccucci, Tremaglia, Borromeo D'Adda.**

DE VIDOVICH. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Istituti zooprofilattici sperimentali.  
Tab. VI. 3. **Cristofori, Andreoni.**

L'onorevole Cristofori ha facoltà di illustrarlo.

CRISTOFORI. Signor Presidente, credo che il Parlamento non potrebbe, senza ignorare quella che è la realtà della situazione,

non includere nella presente tabella gli istituti zooprofilattici sperimentali, che svolgono una delle pochissime funzioni di ricerca scientifica e di impegno nel settore zootecnico, oggi attuate nel nostro paese.

Vorrei aggiungere che i nostri istituti zooprofilattici sperimentali oggi rappresentano anche dal punto di vista tecnico-scientifico un punto di riferimento essenziale per i settori di sviluppo della zootecnia in molti paesi del nord e che i nostri studiosi hanno dato un contributo eccezionale in questo senso. Né è possibile pensare che si possa giungere alla regionalizzazione di questi enti, che anzi, semmai, dobbiamo ridurre, ma per dar loro un maggiore contributo di espansione scientifica. Le regioni non sarebbero assolutamente in grado di sostenere questi enti, soprattutto in un momento così particolare di crisi del settore zootecnico in presenza di problemi gravissimi nel campo veterinario e sanitario. Tenendo conto delle esperienze effettuate in sede di Comunità economica europea, insisto nel raccomandare l'inclusione di questi istituti nell'elenco di cui alla parte VI della tabella.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria - Torino.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie) - Padova.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Perugia.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana) - Roma.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo) - Teramo.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia) - Portici (Napoli).

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre) - Foggia.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofi-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

lattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame) - Sassari.

Tab. VI. 4.

**Gasco.**

GASCO. Rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Tab. VI. 5.

**Ianniello, Pisicchio, Belci.**

IANNIELLO. Rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.

Tab. VI. 6.

**Armato.**

ARMATO. Rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento Olivi Tab. VI. 2 sarà esaminato in sede di coordinamento formale del testo del disegno di legge. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ?

**GALLONI, Relatore.** Sono contrario all'emendamento de Vidovich Tab. VI. 1, relativo all'inclusione dell'ISTAT, perché si tratta di un istituto che fa parte integrante della struttura operativa dello Stato e, come tale, sarà soggetto tra poco a riforma nell'ambito della struttura statale. Sono contrario non perché l'ente rientri nell'ambito degli enti da sopprimere, ma perché, per sua natura, non fa parte degli enti del parastato. Quanto all'emendamento Cristofori Tab. VI. 3 in ordine agli istituti zooprofilattici sperimentali, concordo sull'importanza e sul valore scientifico di questi enti; credo che non si potrebbe mai pensare ad una vera soppressione *sic et simpliciter*. D'altra parte mi rendo conto che è necessario affidare al Governo, nell'ambito della delega, il compito di valutare quali delle funzioni che questi enti esplicano debbano rimanere loro affidate e quali possano essere demandate alle regioni. Pertanto ritengo sia opportuna una valutazione più attenta da parte del Governo in ordine alla destinazione definitiva di questi enti.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Cristofori Tab. VI. 3 e, conseguentemente, anche agli emendamenti Gasco Tab. VI. 4, Ianniello Tab. VI. 5 e Armato Tab. VI. 6, per i quali valgono analoghe considerazioni.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Per quanto riguarda l'ISTAT ho già detto che vi è un disegno di legge, approvato nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri, che prevede la sua statizzazione; sono quindi contrario alla sua inclusione nel parastato, cioè all'emendamento de Vidovich Tab. VI. 1.

Quanto agli istituti zooprofilattici, essi erano inclusi nella tabella concordata tra il Governo e i sindacati. Ritengo che per la loro natura appartengano al parastato e quindi sono favorevole alla loro inclusione nella Tabella. Accetto pertanto l'emendamento Gasco Tab. VI. 4, che ritengo più preciso degli analoghi emendamenti Cristofori Tab. VI. 3, Ianniello Tab. VI. 5 (prima parte) e Armato Tab. VI. 6 (prima parte).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento Tab. VI. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Gasco, mantiene il suo emendamento Tab. VI. 4, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo ?

**GASCO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).*

Risultano così assorbiti anche l'emendamento Cristofori Tab. VI. 3 e la prima parte degli emendamenti Ianniello Tab. VI. 5 e Armato Tab. VI. 6.

Onorevole Ianniello, mantiene la seconda parte del suo emendamento Tab. VI. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**IANNIELLO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la seconda parte, identica, degli emendamenti Ianniello Tab. VI. 5 e Armato Tab. VI. 6.

*(È respinta).*

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge, modificata secondo gli emendamenti approvati.

(È approvata).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, abbiamo lasciato in sospeso i seguenti due emendamenti:

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le assunzioni di personale presso gli enti di cui all'articolo 1 sono bloccate sino al totale riassorbimento del personale dipendente degli enti soppressi, trasferito e collocato in soprannumero o negli appositi ruoli ad esaurimento ai sensi del comma precedente.

2. 1.

**Del Pennino.**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

*(Disciplina transitoria per le assunzioni).*

Nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i concorsi per coprire le vacanze di cui al secondo comma dell'articolo 4 sono riservati agli eventuali dipendenti dell'ente assunti fuori ruolo prima del 31 dicembre 1973. Le vacanze residue saranno coperte con i trasferimenti previsti dai commi quinto e seguenti dell'articolo 2.

4. 01. **Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che dovrebbe essere assorbente dei due emendamenti testé letti:

« Nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dai commi quinto e seguenti dell'articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1973 ».

Qual è il parere della Commissione su questi ultimi emendamenti ?

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, insisto sull'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, rilevando che esso è sicuramente assorbente dell'articolo aggiuntivo Ballardini 4. 01; l'onorevole Del Pennino potrà giudicare se, come mi auguro, possa ritenersi

assorbente anche del suo emendamento 2. 1, rispetto al quale l'articolo aggiuntivo della Commissione in parte diversifica.

PRESIDENTE. Onorevole Del Pennino ?

DEL PENNINO. Concordo con l'articolo aggiuntivo della Commissione, e ritiro pertanto il mio emendamento 2. 1.

BALLARDINI. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 4. 01, aderendo a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, debbo informare che in questi giorni, nel timore di essere privati dei benefici previsti dalla legge n. 336, molte centinaia di dipendenti dell'INPS hanno fatto domanda di collocamento a riposo.

ROBERTI. Bel successo avete avuto !

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Non noi, certamente.

Ora, non so quale esito avrà nel futuro la norma che vuol fronteggiare questa situazione con il decreto-legge che ha emanato il Governo. Certo, se l'INPS dovesse perdere un migliaio di dipendenti, come si minaccia in seguito alle domande che sono state presentate, non credo che potremmo fronteggiare la situazione soltanto con le norme previste in quest'articolo aggiuntivo.

Quindi, do la mia accettazione all'articolo aggiuntivo della Commissione, pur formulando questa riserva, che d'altra parte è subordinata all'esito della normativa presentata dal Governo.

PRESIDENTE. Con questa precisazione del Governo, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

rilevato che nella seconda sezione della tabella allegata al disegno di legge risultano inclusi enti o associazioni esplicanti attività

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

nel settore dell'assistenza a favore di alcune categorie di invalidi civili, di guerra o per servizio, mentre risultano esclusi altri numerosi enti o associazioni esplicanti la medesima attività di assistenza a favore di altre categorie similari;

ritenuta la esigenza di unificare enti inclusi nella tabella od esclusi da essa ed operanti nel medesimo settore di attività, anche in applicazione delle medesime leggi, in federazioni unitarie che mantengano la base eletiva delle singole associazioni;

invita il Governo,

nell'esercizio della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 3, o mediante appositi disegni di legge, a predisporre nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge provvedimenti capaci di ricondurre tutte le associazioni oggi esistenti ed operanti nel settore a due soli enti a struttura federativa, di cui il primo capace di raggruppare le associazioni aventi ad oggetto la sfera di mutilati, invalidi, orfani, reduci, perseguitati, cittadini i quali abbiano ricevuto sulla loro persona pregiudizio fisico, morale o patrimoniale derivante da cause di guerra o del servizio reso comunque allo Stato. Il secondo capace di raggruppare tutte le associazioni aventi ad oggetto la tutela dei mutilati, invalidi, ciechi, sordomuti, cittadini che abbiano minorazioni fisiche derivanti da causa di lavoro o comunque civili.

(9/303/4) « PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA ».

« La Camera,

rilevato che nella tabella allegata alla legge sono inclusi enti che, pur svolgendo funzioni necessarie alla collettività nazionale, esigono urgenti provvedimenti o di riforma o di fusione con altri enti o di scioglimento e trasferimento delle loro funzioni, personale e beni alle regioni o agli enti locali;

richiamato l'articolo 1 della legge, in virtù del quale la inclusione degli enti nella tabella allegata non costituisce pregiudizio per le soppressioni o fusioni che dovessero intervenire per effetto di successive leggi;

considerato che la rilevata esigenza si pone in modo particolare per lo SCAU (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati), per l'ENAOI (Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani), per l'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia), per l'ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia);

invita il Governo

ad adottare sollecite iniziative legislative o ad assecondare quelle parlamentari già adof-

tate o che saranno adottate, tese alla fusione o soppressione o comunque riforma degli enti richiamati in premessa, assicurando un più razionale ed efficiente svolgimento delle loro funzioni, salvi i diritti quesiti del personale.

(9/303/2) « PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Li accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Piccoli, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che i suoi due ordini del giorno siano posti in votazione ?

PICCOLI. Sì, signor Presidente.

CARUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul secondo ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Signor Presidente, dopo i fatti siamo alle chiacchiere, e sulle chiacchiere apprezziamo il fatto che in calce all'ordine del giorno manchi la firma del capogruppo repubblicano. La mancata illustrazione dell'ordine del giorno da parte dei presentatori, poi, potrebbe anche essere considerata una manifestazione di pudore: in ogni caso il silenzio è una fuga dalle responsabilità, e dimostra una mancanza totale di argomentazioni, minimamente plausibile. In concreto, questo ordine del giorno non rappresenta un impegno, ma ribadisce il rifiuto pervicace di adempiere altri impegni assunti sull'argomento, e segnatamente quello solenne assunto al Senato nel 1971 per quanto riguarda la soppressione dell'ONMI. La firma in calce a questo ordine del giorno dell'onorevole Mariotti, allora ministro della sanità, e che in quella sua veste assunse tale impegno, è ulteriore prova della non commendevole continuità di una linea di affermazioni verbali e di altrettanto puntuali rinvii. La cosa è grave, onorevoli colleghi della maggioranza, e lo è tanto più nel momento in cui il Governo sollecita l'approvazione di decreti-legge con i quali si impongono gravissimi sacrifici al paese, e quando pertanto sarebbe tanto più necessaria una seria prova di buona volontà nel combattere gli sprechi rappresentati da questi enti così scandalosamente mal governati, e vergognosamente parassitari. Questa prova è reclamata con forza, non soltanto dal movimento dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

lavoratori, ma da tante parti, le più sane del nostro paese: e basta leggere i giornali. Tale prova sembra che voi vogliate eluderla. In ogni caso, voi comprenderete che non vi daremo tregua. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo ordine del giorno Piccoli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno Piccoli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

La prima iscritta a parlare è l'onorevole Maria Magnani Noya. Ne ha facoltà.

**MAGNANI NOYA MARIA.** Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del PSI, è opportuno ricordare le ragioni politiche generali per le quali condividiamo questo provvedimento, e le sue finalità: innanzitutto perché crediamo che l'eliminazione di alcuni enti inutili, anche se tale qualifica si addice a numerosi di quelli che sono poi stati compresi nella tabella, costituisce tra l'altro una seria occasione per il rilancio della qualità delle strutture pubbliche. Così configurato, questo provvedimento non solo trova specifica legittimità nell'ingente somma di denaro che farà risparmiare alla collettività, ma può diventare un fatto democratico se sarà in grado di modificare il rapporto tra consumatori e produttori di servizio, rafforzare il legame tra cittadino e struttura pubblica. Sarebbe sbagliato ignorare le difficoltà che questo provvedimento ha incontrato, le incomprensioni che ha suscitato.

Tali difficoltà sono di carattere squisitamente politico. Infatti, con questa legge viene avviato lo smantellamento di un certo modo di essere della struttura pubblica e parapubblica. Un modo di essere oggi in crisi, ragione di profondo malessere della società, ma che, nonostante tutto questo, determinati ambienti politici avrebbero voluto tenere in piedi, in nome di una concezione politica veramente singolare, in base alla quale gli interessi settoriali dovrebbero comprimere gli interessi del paese, la necessità di razionalizzare il suo apparato burocratico.

Ma appunto queste difficoltà, le tenaci ed oscure resistenze che il provvedimento ha registrato sottolineano il valore dei suoi con-

tenuti. Questa legge è il risultato di un confronto nel quale le ragioni della collettività sono prevalse su quelle del principio delle tentazioni parassitarie.

È ora compito delle forze politiche vigilare perché lo spirito, il senso di marcia del provvedimento non si interrompano, non si affievoliscano. Il Governo, accettando l'ordine del giorno della maggioranza, ha assunto l'impegno di adottare sollecite iniziative tese alla soppressione dello SCAU, dell'ONMI, dell'ENAOI e dell'ONPI.

La volontà politica di avviare un processo reale di rinnovamento sarà valutata proprio dalla concreta attuazione dell'ordine del giorno. È certo che se ciò non avvenisse entro brevissimo tempo avremmo da dubitare della capacità della coalizione nel comprendere a fondo le esigenze della collettività, che richiede una assistenza non verticistica — e pertanto inefficace — ma decentrata e democraticamente gestita.

Noi socialisti, che avremmo preferito la loro esclusione dalla tabella, ribadiamo l'esigenza di incalzare il Governo per la soppressione di questi enti burocratici e parassitari, fonti di scandali e di clientelismo; e verificheremo proprio su questo se alla riforma che stiamo approvando si intende dare il significato di una effettiva svolta o se ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un atteggiamento « gattopardesco », che accetta di cambiare qualcosa perché tutto resti come prima.

Ma non è solo la riduzione degli enti inutili — riduzione che ci auguriamo effettiva — il motivo per cui apprezziamo questo disegno di legge. Ne esistono altri, che si identificano con la messa in movimento di meccanismi che dovrebbero cancellare, attenuare fra gli stessi lavoratori spinte corporative del tutto estranee agli interessi della collettività; spinte alimentate dalle forze che hanno sempre guardato ai lavoratori impegnati nel settore parastatale con occhio strumentale, con la speranza di poter rastrellare tra di essi voti, consensi per una politica contraria ai lavoratori stessi.

Attribuiamo grande importanza a quella parte della legge che dà rilievo alla trattativa e agli accordi sindacali; ed all'articolo 9, che apre la strada per l'introduzione negli enti pubblici delle norme dello statuto dei diritti dei lavoratori.

In questo quadro, è legittimo guardare ai lavoratori del settore come a protagonisti coscienti e consapevoli del processo di rinnovamento dell'apparato pubblico; protagonisti

che hanno avvertito con chiarezza che qualsiasi rinnovamento contrasta con le tentazioni settoriali corporative e che queste ultime, anzi, fanno il gioco del fronte conservatore, di quanti vogliono che nella sostanza nulla muti.

Giudizio positivo, quindi, sui principi informativi del provvedimento, sul confronto politico che ne permetta oggi l'approvazione, sul contributo dato dalle organizzazioni sindacali.

E con il voto favorevole il gruppo del PSI ribadisce l'impegno ad agire per la reale, rapida attuazione dei contenuti innovatori e moralizzatori del provvedimento. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

**FRACCHIA.** Signor Presidente, quando, all'inizio di questa legislatura, il Governo allora in carica (quello Andreotti-Malagodi) presentò il disegno di legge n. 303, sul riordinamento del rapporto di pubblico impiego dei dipendenti dell'amministrazione indiretta dello Stato, non fu difficile per tutte le forze politiche capire che, sotto questa formula eufemistica, vi era in effetti non quell'abbozzo di riforma di cui ha parlato l'altro ieri il ministro Gui, ma la vera controriforma degli enti pubblici del nostro paese. Una controriforma che certamente avrebbe portato a condizioni e a situazioni ancora peggiori di quelle, pur drammatiche, in cui questi enti esistono ed operano nel nostro paese.

Allora da parte di tutte le forze politiche dell'arco democratico — e quindi anche della democrazia cristiana — sorse un movimento di reazione, che pareva anticipare (e per un attimo in effetti anticipò) quel più vasto movimento di opinione, quel sentimento di critica accesa, forte ed aspra che è salito nel paese in questi ultimi mesi. E si arrivò ad una rielaborazione di quel disegno di legge, alla quale certamente concorsero tutte le forze dell'arco democratico, e tra esse soprattutto, in prima persona il partito comunista, con dovizia di intenti, con passione, in un arduo lavoro di riforma di una parte importante dell'amministrazione dello Stato, necessario proprio perché si potesse rispettare il precetto dell'articolo 97 della Costituzione, secondo il quale i pubblici uffici debbono essere ordinati in modo che ne siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità. Il gruppo comunista ha dato un contributo de-

terminante a questa legge sia in Commissione plenaria sia in Comitato ristretto: e credo che gli apprezzamenti fatti dall'onorevole Galloni siano meritati. Esso ha scorto innanzitutto un profilo importante ed essenziale: quello di dare una struttura nuova al rapporto di pubblico impiego, che si accompagnasse con quella richiesta ristrutturazione, con quel richiesto riassetto che in effetti questa categoria intendeva ottenere, ultima arrivata tra tutte le categorie dello Stato nel nostro paese. Capimmo che, al di là di quelli che potevano essere aspetti economici — pur essi importanti — stava tutto il criterio dell'organizzazione del lavoro all'interno di questi enti. Sapevamo benissimo — e lo abbiamo sempre detto — che non era possibile arrivare ad una riforma completa, ad una riforma che potesse dare un indirizzo nuovo alla amministrazione dello Stato, se non si fosse lavorato proprio all'interno delle maestranze, all'interno dei rapporti di lavoro, in direzione di coloro che danno la loro opera a questi enti. Subito precisammo che, se è vero che gli enti avevano sbagliato (e stavano sbagliando), che gli enti svolgevano una funzione deleteria e non vantaggiosa nell'interesse del paese, era altrettanto vero che i dipendenti avevano fatto e stavano facendo tutto il possibile per poter rimediare a questa situazione che loro malgrado dovevano sopportare. Siamo arrivati alla configurazione di alcuni istituti, indubbiamente validi, che riguardano innanzitutto, e non solo, la parte economica rimessa alla contrattazione collettiva, ma proprio la stessa contrattazione collettiva, attraverso quello che è stato definito un espediente, e che espediente non è: è invece una conquista dei lavoratori, la conquista di un accordo sindacale che è stato poi reso applicabile attraverso la formula del decreto presidenziale, cioè dell'atto formale che dà valore, validità e rigore a questi rapporti. Abbiamo capito che all'interno di questi enti era necessario introdurre l'istituto della mobilità, proprio perché alcuni settori in contrazione non mantenessero personale esuberante a danno di settori che sono in espansione, se è vero, come è vero, che l'amministrazione indiretta dello Stato è sorta al precipuo scopo di soddisfare esigenze sociali cresciute dal basso, affermatesi in tutti questi anni con l'esplosione di condizioni sociali diverse, con necessità diverse, che proprio l'amministrazione indiretta dello Stato, per il suo grado di operatività, per la sua maggiore efficienza (quella che dovrebbe avere), per la sveltezza nel raggiungimento dei compiti può

realizzare assai meglio che non l'amministrazione diretta dello Stato.

Abbiamo introdotto questi principi, convinti come siamo che parta proprio di lì la riforma di questo ramo dell'amministrazione. Abbiamo tenuto presente quella che era una condizione nuova in grado di rappresentare una inversione di tendenza nel rapporto di lavoro tra il cittadino e lo Stato all'interno dell'amministrazione: un'inversione di tendenza che la facesse finita, una volta per tutte, con le discriminazioni, con i concorsi addomesticati, con i passaggi di ruolo e di gradi addomesticati pure essi alla volontà dei padroni degli enti. Abbiamo così istituito il principio della qualifica unica, che noi riteniamo importante, un punto di riferimento vero per una riforma generale dell'amministrazione. Era un discorso nuovo, che passava anche attraverso il rapporto degli enti con il Governo, al quale non abbiamo mai contestato la possibilità, il dovere e il diritto, come esecutivo, di intervenire anche in sede di controllo sugli enti stessi, ma di cui abbiamo criticato l'incapacità di intervenire e quindi di « governare » anche all'interno di questi enti.

E abbiamo sempre salvaguardato, o tentato di salvaguardare fino all'ultimo, il diritto che il potere legislativo ha, che il Parlamento ha nei riguardi di questi enti che tanta parte del denaro pubblico consumano, quel diritto che è consacrato dall'articolo 81 della Costituzione, e al quale il Parlamento non può di certo abdicare, un diritto che noi abbiamo cercato di affermare a tutti i livelli, sempre, ripeto, nel rispetto delle prerogative dell'esecutivo.

A questo punto il nostro compito era quello di rivolgere lo sguardo e l'attenzione alla fungaia, alla miriade di enti, e di volgere l'attenzione non solo, come ha detto l'onorevole Galloni, alle funzioni che questi enti dovrebbero svolgere, cioè all'esistenza di questi enti in relazione alla funzione, ma alla funzione effettiva che questi enti hanno saputo in concreto svolgere. Perché è proprio in base al giudizio sulla funzione in concreto che hanno saputo svolgere che noi avremmo potuto conferire a questi enti la patente della democraticità, dell'utilità al servizio del benessere civile, sociale, democratico del paese, come la legge recita.

Era questa la linea di distinzione, era questa la linea netta di demarcazione di fronte alla quale la Camera avrebbe dovuto prendere posizione, come abbiamo preso posizione noi comunisti.

La legge è uscita, e uno dei soggetti di questa legge è certamente il Governo: il Governo è un destinatario di questa legge. Ed è proprio a questo punto che noi abbiamo dovuto giudicare come il destinatario si comporta nei riguardi della legge medesima. Il comportamento del Governo, che in un primo momento è rimasto assente, distaccato, insensibile al movimento che nasceva nel paese, alla richiesta di saper amministrare, di saper governare, di far luce, chiarezza, pulizia in questi enti, è stato quello di disertare per lunghi mesi: si è presentato stanco, tardo, avaro di iniziative, incapace di stimolare, incapace di dire una parola nuova laddove tutto il paese moveva in questa direzione.

È stato un atteggiamento sintomatico, certamente emblematico delle conclusioni cui il Governo sarebbe arrivato. E se è vero, come è vero, che le forze politiche sono riuscite a trovare un accordo che ha permesso loro di respingere certe spinte, o meglio contropinte, che venivano da settori ben individuati anche dello stesso movimento sindacale, è altrettanto vero che il Governo a queste contropinte non ha mai detto di no. Il Governo le ha favorite in ogni momento, ben sapendo che in quel modo favoriva il partito di maggioranza relativa di questo Parlamento, il partito che domina nel Governo.

Questo è stato il momento in cui noi abbiamo capito le vere intenzioni, dove si voleva arrivare. La scoperta degli enti da salvare, la scoperta degli enti da reintrodurre nella tabella sarebbe stata veramente una buona idea, e lo è ancora dal punto di vista legislativo, se a gestire quella delega che il Parlamento ha inteso dare vi fosse un governo diverso da quello che si è comportato come si è comportato in Parlamento.

Nella delega — che certamente è innovativa nella storia dell'amministrazione indiretta dello Stato — abbiamo trovato non un « marchingegno », ma una vera possibilità in sede legislativa di far ordine, di metter fine al disordine. E di fronte a quel principio che costringe il Governo, qualora voglia includere nuovamente alcuni enti nella tabella allegata, a compiere un atto in positivo di fronte al quale esso assume tutte le responsabilità politiche connesse con un gesto di questo genere; di fronte a tale impostazione il Governo, che avrebbe dovuto essere ben rispettoso della volontà del Parlamento, che avrebbe dovuto ben saper dimostrare in questa sede, in quest'aula, la sua vera, viva attenzione perché altri enti non si aggiungessero a quelli

che sono inclusi nella tabella, il Governo, dicevo, ha obbedito ad un orientamento completamente diverso.

Mentre si continua a chiedere denaro agli italiani, mentre si costringono gli italiani a fare sacrifici — e non si spiega bene perché — si rinnovano ancora una volta (in quegli stessi meccanismi che caratterizzano l'azione del Governo nel prender partito sulla sorte degli enti, nel tollerare la fagocitazione di piccoli enti che non contano niente, ma al tempo stesso nell'imporre il rafforzamento delle grandi bardature burocratiche in cui alligna il sottogoverno) i metodi della lottizzazione del potere e della spinta clientelare del partito di maggioranza. Ebbene, il Governo questi meccanismi non li tocca. Di guisa che oggi gli italiani, i lavoratori, l'opinione pubblica in generale possono ben dire che 2 o 3 miliardi possono essere rastrellati per pagare i *deficit* anche di questi enti, di questi istituti assicurativi; ma, nonostante la disperata gravità delle condizioni in cui si trovano le mutue e gli ospedali, si è mantenuto intatto il meccanismo che questo *deficit* riproduce. Questo *deficit* si riprodurrà proprio nella misura in cui oggi vi assumete gravi responsabilità, nella misura in cui siete stati incapaci di dimostrare che questa delega poteva essere gestita in un modo diverso.

Mi dispiace a questo punto che, accanto alla responsabilità del Governo, incapace di ricevere e di portare fino alle ultime conseguenze la spinta rinnovatrice che vi è nel paese, si siano adagiati anche i compagni socialisti; ai quali certamente non va il nostro elogio per l'atteggiamento tenuto in aula, soprattutto perché non più di 15 giorni or sono il compagno De Martino ci ha insegnato cose diverse, cose che andavano proprio nella direzione opposta, cose che incidevano direttamente nei contenuti e nella lettera di questa legge.

La nostra responsabilità di partito e di gruppo parlamentare, che ha dato un grande contributo alla formazione di questo disegno di legge, la nostra responsabilità di partito collegato con il movimento di rinnovamento esistente nel paese, ci costringe ad operare una netta e precisa differenziazione fra i contenuti di questo testo, che si affida agli accordi sindacali, alla contrattazione collettiva, alla sorveglianza, al controllo, al potere d'indagine dell'esecutivo e del Parlamento, e questo Governo che è un soggetto di questa legge, di cui non è possibile fidarsi che ha dimostrato ancora una volta che ordine non vuol mettere,

che pulizia non intende fare! Noi non possiamo dare la fiducia ad un Governo di tal fatta ed incaricarlo di gestire questa delega.

È per questo, signor Presidente, che io annuncio il voto contrario del gruppo del partito comunista italiano. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole de Vidovich. Ne ha facoltà.

**DE VIDOVICH.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far presente che il nostro gruppo all'inizio si era riservato di dare un giudizio definitivo su questa legge. Avevamo grosse perplessità, non per le ragioni espresse dall'onorevole Fracchia, ma per motivi più semplici ed evidenti. Quel Governo, che non era stato in grado di redigere nemmeno l'elenco degli enti dei quali dovevamo trattare, non poteva, naturalmente, dare alcuna garanzia sulla possibilità di agire, una volta avuta la delega. Poiché questa legge non è stata affatto migliorata, come lo stesso relatore di maggioranza si proponeva in questa Assemblea — anzi, direi, è stata pasticciata — poiché, ulteriormente, sono stati inclusi elementi dubbi, mentre situazioni che dovevano essere chiarite non lo sono stato affatto, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non può dare voto favorevole e quindi si asterrà, tenuto conto che probabilmente questa legge tornerà alla Camera emendata dal Senato, che ci auguriamo vorrà rivedere opportunamente tutta la materia.

Si voleva fare una riforma del parastato e questa riforma non vi è stata; si era promesso per quattro anni al personale del parastato un riassetto delle carriere, ma siamo ben lontani dall'aver dato ciò che il personale si attendeva. Di conseguenza il nostro voto favorevole non sarebbe giustificato. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mammi. Ne ha facoltà.

**MAMMI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero annunciare il voto contrario del gruppo repubblicano. Siamo stati — e lo confessiamo — indecisi fino all'ultimo momento se dovessimo astenerci. Ma le considerazioni che brevemente svolgerò ci hanno indotti a votare contro. Si era partiti, nel presentare e nell'esaminare questo disegno di legge, dall'intenzione di sopprimere gli enti inutili: ri-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

schiamo di istituzionalizzarne alcuni che utili non sono. Si era partiti dall'intenzione di contenere le spese: rischiamo di aumentarle, al solito carico della collettività.

Siamo rimasti molto sorpresi del fatto che uomini e partiti di Governo, facenti parte della maggioranza, dopo aver annunciato posizioni rigorose inerenti ai problemi del parastato — ci riferiamo in particolare al partito socialista — abbiano poi assunto, nel corso delle votazioni, atteggiamenti di compromesso certamente contrastanti con quelli preannunciati. Ci siamo trovati in contrasto anche con il partito comunista, con il quale pure abbiamo condiviso molte opinioni durante questo dibattito, riguardo al problema spinoso delle qualifiche cosiddette funzionali.

Certamente — onorevoli colleghi — non possiamo ritenere, di aver risolto, con il disegno di legge che ci accingiamo a votare, l'annoso problema concernente il riordinamento della « giungla » del parastato; e il nostro voto contrario ha per noi motivazioni in parte diverse da quelle offerte dal collega comunista: non si tratta di avere o non aver fiducia nel Governo; si tratta di attribuire, come stiamo attribuendo, al Governo, a qualsiasi governo, compiti che una legge inadeguata contribuirà a non fargli assolvere.

Riteniamo comunque per noi doveroso — quando, esaminato il contenuto di questo disegno di legge, ci sentiamo concettualmente agli antipodi rispetto ad altri partiti sia pure di maggioranza — esprimere coerentemente sulla legge un voto contrario, perché troppo importante, nel momento di gravità economica e politica che stiamo attraversando, è per noi il saper prendere atteggiamenti precisi e l'assumersi precise responsabilità. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

**PRESIDENTE.** Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge n. 303, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	412
Votanti . . . . .	400
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	201
Voti favorevoli . . . . .	229
Voti contrari . . . . .	171

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Barca ed altri (38), di Nardo (111), Gunnella ed altri (1475) e Almirante ed altri (2224).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bellisario
Accreman	Bellotti
Aiardi	Belluscio
Aldrovandi	Bemporad
Aliverti	Benedetti Gianfilippo
Allocca	Benedetti Tullio
Amadei	Berlinguer Enrico
Amadeo	Berlinguer Giovanni
Amodio	Berloffa
Anderlini	Bernardi
Andreotti	Bernini
Angelini	Bertè
Anselmi Tina	Biagioni
Antoniozzi	Biamonte
Armani	Bianchi Alfredo
Armato	Bianchi Fortunato
Arnaud	Bisignani
Artali	Bodrato
Ascari Raccagni	Bodrito
Assante	Boffardi Ines
Astolfi Maruzza	Bogi
Azzaro	Boldrin
Baccalini	Boldrini
Balasso	Bologna
Baldassari	Bonalumi
Baldi	Bonifazi
Ballardini	Bonomi
Ballarin	Borghi
Bandiera	Borra
Barba	Bortolani
Barbi	Bortot
Barca	Bosco
Bardelli	Bottarelli
Bardotti	Bottari
Bartolini	Brandi
Bassi	Bressani
Bastianelli	Brini
Battaglia	Bubbico
Battino-Vittorelli	Buffone
Beccaria	Busetto
Becciu	Buzzi
Belci	Buzzoni

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Cabras	Dall'Armellina	Giannini	Matta
Caiazza	Damico	Giglia	Mattarelli
Canestrari	D'Angelo	Giordano	Matteini
Capponi Bentivegna	D'Auria	Giovanardi	Mazzarrino
Carla	de Carneri	Giovannini	Mazzola
Capra	Degan	Girardin	Mendola Giuseppa
Cardia	De Leonardis	Giudiceandrea	Menichino
Carenini	Del Pennino	Gramegna	Merli
Cariglia	De Maria	Granelli	Meucci
Caroli	de Meo	Guglielmino	Micheli Filippo
Carrà	De Sabbata	Gui	Micheli Pietro
Carri	Di Giannantonio	Gullotti	Mignani
Caruso	Di Gioia	Gunnella	Milani
Casapieri Quagliotti	Di Giulio	Ianniello	Mirate
Carmen	Di Marino	Innocenti	Miroglio
Cassanmagnago	Di Puccio	Iotti Leonilde	Misasi
Cerretti Maria Luisa	Di Vagno	Iperico	Monti Maurizio
Castelli	Donat-Cattin	Ippolito	Monti Renato
Castellucci	Donelli	Isgrò	Morini
Cataldo	Drago	Jacazzi	Moro Dino
Catanzariti	Dulbecco	Korach	Nahoum
Cattanei	Elkan	La Bella	Napolitano
Cattaneo Petrini	Erminero	La Loggia	Natali
Giannina	Evangelisti	Lamanna	Natta
Cavaliere	Fabbri Seroni	La Marca	Negrari
Ceccherini	Adriana	Lapenta	Niccolai Cesarino
Ceravolo	Faenzi	La Torre	Niccoli
Cerra	Fagone	Lattanzio	Noberasco
Cerri	Federici	Lavagnoli	Olivi
Bisaglia	Felici	Lettieri	Orlandi
Cervone	Felisetti	Lima	Orlando
Cesaroni	Ferrari	Lindner	Orsini
Chiarante	Ferrari-Aggradi	Lizzero	Pajetta
Chiovini Cecilia	Ferretti	Lobianco	Pani
Ciacci	Ferri Mario	Lombardi Giovanni	Pascariello
Ciaffi	Fibbi Giulietta	Enrico	Pavone
Ciai Trivelli Anna	Finelli	Lucifredi	Pedini
Maria	Fioret	Lupis	Peggio
Ciampaglia	Fioriello	Luraschi	Pegoraro
Ciccardini	Flamigni	Macaluso Emanuele	Pellegatta Maria
Cirillo	Fontana	Maggioni	Pellicani Giovanni
Cittadini	Forlani	Magnani Noya Maria	Pellizzari
Ciuffini	Fortuna	Magri	Pennacchini
Coccia	Foscarini	Malagugini	Perantuono
Cocco Maria	Fracanzani	Malfatti	Perrone
Codacci-Pisanelli	Frasca	Mammi	Petrucci
Colucci	Furia	Mancinelli	Pezzati
Conte	Fusaro	Mancini Vincenzo	Piccinelli
Corà	Galloni	Mancuso	Picciotto
Corghi	Gambolato	Marchetti	Piccoli
Cortese	Garbi	Mariotti	Piccone
Corti	Gargani	Marocco	Pisanu
Costamagna	Gargano	Martelli	Pisicchio
Cristofori	Gasco	Martini Maria Eletta	Pistillo
Cuminetti	Gaspari	Marzotto Caotorta	Pochetti
Cusumano	Gastone	Maschiella	Pompei
D'Alema	Giadresco	Masciadri	Postal
D'Alessio	Giannantoni	Masullo	Prandini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Prearo	Sisto
Pucci	Skerk
Pumilia	Sobrero
Querci	Spagnoli
Radi	Spinelli
Raffaelli	Stella
Raicich	Storchi
Raucci	Talassi Giorgi Renata
Rausa	Tamini
Reale Oronzo	Tani
Reggiani	Tantalo
Rende	Tedeschi
Restivo	Terraroli
Revelli	Tesi
Riccio Pietro	Tesini
Riela	Tessari
Riga Grazia	Todros
Righetti	Tortorella Aldo
Riz	Traina
Rognoni	Traversa
Resati	Tripodi Girolamo
Ruffini	Triva
Russo Carlo	Trombadori
Russo Ferdinando	Turnaturi
Russo Vincenzo	Urso Giacinto
Sabbatini	Vagli Rosalia
Salizzoni	Valiante
Salvatori	Valori
Sandomenico	Vania
Sangalli	Vecchiarelli
Santuz	Venegoni
Sanza	Venturini
Sboarina	Venturoli
Sbriziolo De Felice	Vespignani
Eirene	Vetere
Schiavon	Vetrano
Scipioni	Vetrone
Scotti	Villa
Scutari	Vincelli
Sedati	Vincenzi
Segre	Zaffanella
Serrentino	Zamberletti
Servadei	Zanibelli
Sgarbi Bompani	Zanini
Luciana	Zolla
Sgarlata	Zoppetti
Simonacci	Zurlo
Sinesio	

*Si sono astenuti:*

Alfano	Rauti
Calabrò	Romualdi
De Marzio	Santagati
de Vidovich	Tassi
Guarra	Tortorella Giuseppe
Macaluso Antonino	Turchi
Marchio	

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia Rizzi  
Reale Giuseppe

**Costituzione di Commissioni permanenti.**

**PRESIDENTE.** Informo che nelle loro riunioni odierne le sottoindicate Commissioni permanenti hanno proceduto alla propria costituzione, che è risultata la seguente:

**Affari costituzionali (I):** presidente, Riz; vicepresidenti, Artali e Caruso; segretari Olivi e Vetere;

**Affari interni (II):** presidente, Cariglia; vicepresidenti, Turnaturi e Flamigni; segretari, Boldrin Anselmo e Lodi Faustini Fustini Adriana;

**Affari esteri (III):** presidente, Russo Carlo; vicepresidenti, Di Giannantonio e Pajetta; segretari, Fracanzani e Corghi;

**Giustizia (IV):** presidente, Reale Oronzo; vicepresidenti, Castelli e Spagnoli; segretari, Martini Maria Eletta e Stefanelli;

**Finanze e Tesoro (VI):** presidente, La Loggia; vicepresidenti, Ciampaglia e Raffaelli; segretari, Colucci e Cesaroni;

**Difesa (VII):** presidente Guadalupi; vicepresidenti Villa e Lizzero; segretari, Vaghi e D'Auria;

**Istruzione (VIII):** presidente, Ballardini; vicepresidenti, Berté e Giannantoni; segretari, Rausa e Pellegatta Maria;

**Lavori Pubblici (IX):** presidente, Degan; vicepresidenti, Calveti e Ferretti; segretari, Cusumano e Carrà;

**Agricoltura (XI):** presidente, Truzzi, vicepresidenti, Cetrullo e Columbu; segretari, Bottari e Giannini;

**Industria (XII):** presidente, Misasi; vicepresidenti, Tocco e Maschiella; segretari, Caroli e Bastianelli;

**Lavoro (XIII):** presidente, Zanibelli; vicepresidenti, Giovanardi e Sgarbi Bompani Luciana; segretari, Del Pennino e Di Puccio;

**Igiene e sanità (XIV):** presidente, Frasca; vicepresidenti, Urso Giacinto e Venturoli; segretari, Del Duca e Abbiati Dolores.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**Annunzio di interrogazioni.**

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 15 luglio 1974, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

3. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore:* Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore:* Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 2,45 di venerdì 12 luglio 1974.

#### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta in Commissione Cardia n. 5-00807 del 10 luglio 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10640.

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ASSANTE, MILANI, CITTADINI, CATANZARITI, D'ANGELO, BASTIANELLI, GIADRESCO, MASCHIELLA, CARUSO, BENEDETTI GIANFILIPPO, D'ALESSIO E MIRATE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che una recente decisione del Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia e l'operatività del decreto 30 dicembre 1973, che stabiliva lo sconto del 12 per cento per le tariffe di responsabilità civile automobilistica fino al 31 dicembre 1974;

che a seguito di tale decisione le imprese di assicurazione avrebbero preannunciato la abolizione dello sconto fissato dal predetto decreto, con la conseguente applicazione per i nuovi contratti e per quelli che verranno man mano a scadenza della tariffa piena;

che con sentenza del 1° marzo 1974 la Corte suprema di cassazione ha ribadito che le società di mutuo soccorso non sono abilitate all'esercizio del ramo RCA con la inevitabile conseguenza che tutti gli assicurati con tali società risultano come non assicurati sia agli effetti penali sia di quelli civilistici;

che, secondo fondate notizie, le imprese di assicurazione alla fine dell'anno chiederebbero un aumento delle tariffe assicurative nella misura del 25 per cento;

che la liquidazione dei sinistri avviene nella quasi generalità dei casi con estrema lentezza e inspiegabili ritardi, e secondo criteri di evidente ed inaccettabile riduttività, soprattutto per quanto riguarda i danni fisici;

che l'amministrazione della « Liquidazione coatta amministrativa » della società Mediterranea non ha ancora provveduto a liquidare i danni ai danneggiati, malgrado il lungo decorso di tempo, e manterrebbe in piedi ancora costosi giudizi a causa spesso di infondate e pretestuose contestazioni, con aggravio di spese della gestione fallimentare dovuto anche al mantenimento dell'apparato burocratico —:

1) quali decisioni intende prendere per impedire che si verifichi il ventilato aumento dei premi delle polizze assicurative;

2) se e quali controlli sono stati eseguiti sulle imprese di assicurazione da parte della Direzione generale delle assicurazioni private e quali i risultati; quale è l'organico effettivo di tale Direzione generale e se non ritenga di disporre l'adeguamento per rendere effettivi e continui tali controlli;

3) quali sono i motivi per i quali il Conto consortile non ha ancora fornito i dati richiesti dalla legge n. 990 e quali decisioni intende adottare perché tale Conto funzioni;

4) se non ritenga di disporre una revisione del testo unico delle Assicurazioni private, in modo da aggiornare tale testo alle mutate esigenze, al fine:

a) di riordinare le norme relative alle autorizzazioni per evitare l'indiscriminata proliferazione di compagnie inefficienti e non in grado di offrire agli assicurati le necessarie garanzie;

b) di disciplinare adeguatamente la mutualità nel settore assicurativo;

c) di realizzare effettivi ed adeguati strumenti di controllo sulle imprese assicuratrici, disponendo la revoca dell'autorizzazione non soltanto per violazione delle tariffe, ma anche per non giustificati ritardi nella liquidazione dei sinistri e per omessa o ritardata trasmissione di notizie al Conto consortile;

d) di adeguare le tabelle di capitalizzazione per la liquidazione dei danni e quelle della vita coi nuovi e mutevoli indici di mortalità;

e) di rivalutare, con principio di automaticità, i capitali del ramo vita, in rapporto al mutare del valore della moneta;

f) di determinare diversamente gli investimenti, con obbligo per le imprese assicuratrici di investire almeno il 50 per cento delle riserve tecniche in obbligazioni per edilizia popolare;

5) se non ritenga, modificando opportunamente la legge n. 990 ed il relativo regolamento:

a) di estendere l'obbligo assicurativo ai trasportati anche da mezzi privati;

b) di introdurre il meccanismo del ristorno già in vigore in altri paesi (Germania), secondo il quale viene restituito all'assicurato l'avanzo risultante dal rapporto tecnico sinistro-premi;

c) di introdurre obbligatoriamente un sistema di personalizzazione delle tariffe in modo da ridurne consistentemente l'importo (sconto condizionato, franchigia, ecc.);

d) di elevare gli attuali minimi dei massimali, manifestamente inadeguati;

e) di introdurre, ai fini della valutazione del *quantum* dei danni, l'arbitrato obbligatorio;

f) di affidare la determinazione delle tariffe ad un organo interministeriale composto da rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del lavoro e dei lavori pubblici, dei sindacati e delle imprese assicuratrici;

6) quale è il parere del Ministro in ordine alle direttive comunitarie nel nostro paese e quali conseguenze tali direttive potranno produrre sul mercato assicurativo;

7) se e quali decisioni intende adottare in ordine alla richiesta formulata da più parti di pubblicizzare il servizio della RCA affidandone la gestione ad un ente di Stato;

8) se non ritenga di intervenire perché l'amministrazione fallimentare della disciolta società Mediterranea provveda alla rapida liquidazione dei danni, e, nei limiti del possibile, effettui la transazione delle varie pendenze giudiziarie;

9) se non ritenga di intervenire presso le imprese assicuratrici perché nei contratti di appalto delle agenzie di assicurazione, sia obbligatoriamente prevista nei confronti dei lavoratori dell'Agenzia stessa la continuità dell'impiego, anche nel caso di cessione, suddivisione, trapasso o scorporo delle medesime.

(5-00809)

NICCOLI, GIOVANNINI, BARDELLI, PEGORARO E MILANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che alcuni produttori di zucchero hanno preteso dai loro clienti-grossisti, senza alcuna motivazione, un aumento del prezzo dello zucchero di circa 11 lire al chilogrammo, oltre all'aumento disposto dal CIP.

E da presumere che si tratti di abuso nel tentativo di riversare sui distributori al consumo loro obblighi derivanti dal decreto ministeriale 8 luglio 1974 che prevede una tangente sulle giacenze dello zucchero da devolvere ai produttori agricoli tramite la Cassa congruaglio.

Gli interroganti chiedono pertanto:

a) l'accertamento del fatto;

b) quali provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare speculazioni e gravi turbamenti, in alcune città, nell'approvvigionamento e nella distribuzione al consumo di questo essenziale genere alimentare. (5-00810)

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento

esistente a Manfredonia tra gli addetti alle attività pescherecce per il modo come il Compartimento marittimo ha proceduto all'assegnazione dei contributi istituiti per i danni arrecati alla mitilicoltura dal colera del 1973.

Il Compartimento marittimo viene accusato di aver incluso nell'elenco dei beneficiari elementi che non hanno subito alcun danno e di avere escluso persone veramente danneggiate e ciò perché non si sarebbe attenuto all'elenco che era stato approvato in un'apposita riunione della locale commissione per la pesca marittima.

Gli interroganti chiedono che si proceda a una seria inchiesta. (5-00811)

PISTILLO, CARDIA E TROMBADORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se è a conoscenza della condanna a morte chiesta per sette patrioti sud-coreani, processati assieme ad altre cinquantacinque persone, accusate di aver preso parte ad un preteso complotto contro il governo, il quale, in questi ultimi tempi, ha instaurato un vero e proprio regime di terrore e di persecuzione, nella Corea del Sud, facendo ricorso, tra l'altro, a leggi eccezionali;

se non ritiene di dover intervenire a nome del Governo italiano perché queste condanne siano sospese, sulla base della difesa dei diritti dell'uomo, apertamente violate dal governo sud-coreano, che dimostra ancora una volta il suo carattere antidemocratico;

se non ritiene di dover far sentire tutta la disapprovazione e la condanna del nostro Governo per metodi che, tra l'altro, non contribuiscono a quel processo di unificazione pacifica delle due parti della Corea, con una delle quali soltanto, quella del Sud, manteniamo rapporti, mentre per molti dati sembra matura una iniziativa del nostro Governo per il riconoscimento della Repubblica popolare democratica di Corea. (5-00812)

TRIPODI GIROLAMO, TRIVA E FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere con proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi anche negli aeroporti militari aperti al traffico civile — le ragioni per cui lo stesso Ministero dell'interno non solo consente che tale servizio venga ancora svolto dall'Aeronautica militare ma avrebbe persino desti-

nato, come nel caso di Firenze, contingenti di personale ausiliario di leva, notoriamente poco qualificato, da affidare alle dipendenze dell'Aeronautica militare.

Tenuto conto della delicatezza del servizio antincendi negli aeroporti, dove è indispensabile assicurare la tutela dell'incolumità delle persone, la difesa degli impianti e delle attrezzature e quindi della esigenza di personale altamente specializzato, riconosciuto dalla stessa legge sulla protezione civile, gli interroganti chiedono di conoscere se non ritenga opportuno revocare le decisioni prese circa l'affidamento all'Aeronautica militare dei servizi antincendi negli aeroporti aperti al traffico civile e le disposizioni di destinare a tale scopo personale ausiliario di leva predisponendo, invece, finalmente la immediata applicazione dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 che affida al Corpo dei vigili del fuoco il compito di espletare tale delicato ed importante servizio. (5-00813)

**TRIPODI GIROLAMO, TRIVA E FLAMINI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

premessi che l'articolo 13 della legge 16 giugno 1961, n. 469 faceva obbligo al Ministro dell'interno di emanare, tassativamente entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, il regolamento per il Corpo dei vigili del fuoco (non ha a distanza di 13 anni ottemperato a tale obbligo, tranne una proposta nel 1964 respinta dai sindacati in quanto venivano riproposti i contenuti tipicamente militari esistenti nella legge fascista 27 dicembre 1942, n. 1570);

premessi che l'articolo 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 faceva obbligo di emanare entro un anno appositi regolamenti per il Corpo dei vigili del fuoco (ancora non è stato adempiuto tale preciso obbligo determinando legittimo malcontento tra i vigili del fuoco a gravi confusioni causate dalla mancata applicazione di precisi obblighi legislativi);

in relazione alle inadempienze rilevate — entro quali termini intende, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, emanare gli appositi regolamenti i cui contenuti devono esaltare la caratteristica tipicamente civile del Corpo dei vigili del fuoco evitando ogni eventuale tentativo di far risuscitare qualche norma di carattere militare contenuta nella legislazione passata. (5-00814)

**BENEDETTI TULLIO, CHIARANTE, TODROS E NAHOUM.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se corrisponda al vero che per temporare la mancanza di personale di custodia addetto al museo egizio di Torino il Governo intende ricorrere al personale delle forze armate, e se ciò sia compatibile con i compiti ad esse assegnati nonché con le esigenze di vigilanza e di controllo che richiedono particolari cognizioni tecniche;

2) se eventuali soluzioni eccezionali e temporanee siano comunque unite a decisioni concrete per evitare che il museo di Torino dell'arte egizia — secondo per importanza su scala mondiale — sia esposto al rischio di essere chiuso nella impossibilità di disporre del personale specializzato di ogni ordine e grado;

3) se sia compatibile con eventuali necessarie soluzioni concernenti l'adeguamento degli organici il permanere di un trattamento del personale di custodia notoriamente insufficiente e segnatamente se l'indennità supplementare per il servizio notturno e i compensi straordinari, attualmente a livelli indecorosi, non debbano essere sostanzialmente corretti. (5-00815)

**FERRETTI, TODROS, Busetto, TANI, CARRA, PICCONE, CIUFFINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CONTE, BOTTARELLI, FEDERICI, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE E GIUDICEANDREA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per consentire ai piccoli e medi appaltatori di opere pubbliche di concorrere non solo alle gare, ma soprattutto di portare a compimento gli stessi lavori in corso di esecuzione, sospesi a causa della stretta creditizia attuata dalle banche, le quali, oltre a richiedere che siano coperte le somme già anticipate, rifiutano di concedere perfino le anticipazioni sui mandati in corso di pagamento.

Tale situazione, aggravata dalla mancanza dei materiali (in Sicilia il cemento si acquista al mercato nero) e dal pagamento in contanti di ogni tipo di fornitura, ha bloccato tutti i lavori, vanificando le attese e le esigenze degli enti locali i quali, dopo avere operato per anni per ottenere l'approvazione ed il finanziamento dei progetti da parte dello Stato o dalle Regioni, vedono annullati di colpo i loro sforzi.

Se a tanto si aggiunge anche la sospensione dell'erogazione di mutui per l'edilizia economica e popolare con il contributo dello Stato,

che rende impossibile la prosecuzione delle iniziative già in corso, viene a determinarsi una situazione talmente grave che molte imprese, nel chiedere la rescissione del contratto di appalto, si dichiarano perfino disposte a rinunciare alla restituzione della cauzione versata.

Già migliaia di operai sono stati licenziati o posti in cassa integrazione, aggravando così la già drammatica situazione della disoccupazione specialmente nel Mezzogiorno.

Se la stretta creditizia deve arrivare all'assurdo di negare anticipazioni garantite dai lavori in corso, finanziati dallo Stato, e sulle quali le banche lucrano alti tassi di interesse sempre crescenti, gli interroganti chiedono quale credibilità possono avere tutti i provvedimenti emanati in questi ultimi tempi per favorire l'edilizia pubblica, la esecuzione di opere igieniche e gli stessi provvedimenti adottati o da adottare per lo snellimento delle procedure. (5-00816)

PEZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per la più sollecita ed organica attuazione della legge relativa alla tutela del lavoro a domicilio.

Risulta infatti all'interrogante che in molti comuni e province non si sono ancora costituite le relative commissioni previste dalla legge, rendendo così impossibile l'esame di quelle varie e molteplici situazioni locali, ove le nuove norme di tutela del lavoro a domicilio hanno creato gravi situazioni di disagio sociale ed economico fra gli artigiani, i piccoli imprenditori e le stesse lavoranti a domicilio ed impedendo quindi la definizione di concrete e precise proposte, tendenti, nel quadro del più completo rispetto della legge, ad assicurare alle lavoranti a domicilio la possibilità di ottenere il lavoro ed alle piccole e medie imprese le agevolazioni necessarie alla loro stabilità economico-finanziaria. (5-00817)

DI GIULIO E FIORIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto:

che di recente è stato espletato all'INAM un concorso per 1.500 posti di dattilografo;

che in detto concorso sono risultati idonei oltre 3.000 concorrenti dei quali è stato assunto, sulla base della graduatoria definitiva, un numero pari ai posti messi in concorso aumentati del 20 per cento;

che contemporaneamente il consiglio di amministrazione dell'INAM, nella seduta del 21 giugno 1974 ha autorizzato il presidente ad assumere in qualità di personale a tempo indeterminato 220 elementi per chiamata diretta;

che fra il personale assunto in base alla predetta delibera vi sono numerosi elementi che hanno partecipato al concorso per 1.500 posti di dattilografo senza superarlo ed altri che non hanno mai prestato servizio all'INAM.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro non ritenga inammissibile il comportamento degli organi di amministrazione dell'INAM che, anziché avvalersi della graduatoria del concorso pubblico assumendo un numero di concorrenti risultati idonei pari alle asserite sopravvenute esigenze di servizio, ha proceduto all'assunzione, con criteri assolutamente arbitrari ed incompatibili con i principi di moralità e correttezza amministrativa, avvalendosi di norme del regolamento interno che contrastano con il principio ripetutamente affermato che le assunzioni nella pubblica amministrazione debbono avvenire con pubblici concorsi;

se non ritenga infine di dover adottare provvedimenti intesi a ristabilire la legalità e a riaffermare i principi di buona amministrazione, annullando la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAM ed invitando detto ente a far fronte alle eventuali esigenze di personale sulla base della graduatoria del concorso a 1.500 posti di dattilografo sopra ricordato. (5-00818)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**CIAMPAGLIA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare a favore dei custodi demaniali che, in contrasto con i principi della Costituzione, non possono godere né di riposo settimanale, né di ferie, senza aver prima provveduto a fornire la sostituzione, a proprie spese e sotto la personale responsabilità.

(4-10625)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere: se è a conoscenza che il consorzio dell'aerostazione civile di Pisa-San Giusto ha proceduto, come al solito, ad assunzioni, quantomeno avventate;

se è esatto che fra gli ultimi 19 assunti figura Carpita Nicola tutt'ora militare, ma nipote di un influente personaggio sindacale, e il signor Siri Enzo di 52 anni, barbiere, che può vantare una posizione economica di tutto rispetto se è vero come è vero che, oltre ad essere proprietario di immobili, ha la propria moglie dipendente dell'amministrazione provinciale;

se è esatto che il Siri Enzo, con l'assunzione presso l'aviostazione, può concludere l'ennesimo affare vendendo bene la propria barberia;

se è esatto che il Siri Enzo può vantare il titolo maggiore che si richieda in Pisa per lavorare, cioè quello di essere un dirigente del PSI;

se è esatto che fra i 19 assunti dal consorzio dell'aviostazione figurano persone che erano già al lavoro presso aziende industriali pisane.

(4-10626)

**SPERANZA E MAMMI.** — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per le quali senza motivazione i competenti uffici non provvedano all'erogazione secondo la necessità e l'urgenza dei fondi occorrenti alla « Delegazione per il recupero delle opere d'arte », pur nei limiti degli stanziamenti assai esigui di bilancio.

Si fa presente che d'intesa con l'autorità giudiziaria e su richiesta del Ministro degli affari esteri la delegazione è impegnata in questo periodo per il recupero del vaso di Eufonio, del Caravaggio di Palermo, di una

opera del Bernini e di numerosi pregevoli dipinti depositati a Vienna e sottratti al patrimonio nazionale durante la guerra.

La mancanza di mezzi finanziari mette dunque in pericolo le già difficili e complesse iniziative e procedure per l'acquisizione di beni artistici di eccezionale valore e significato.

Ci si chiede dunque a chi debba essere attribuita la responsabilità di un comportamento che al limite potrebbe anche configurare la omissione di atti d'ufficio. (4-10627)

**SPONZIELLO.** — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano superato il limite di umana tollerabilità da parte dell'ex vigile urbano del comune di Nardò in provincia di Lecce, Crisavola Antonio, che, collocato a riposo per limiti di età sin dal 30 ottobre 1972, a tutt'oggi non riesce ad avere liquidata la pensione definitiva spettantegli, mentre i suoi esposti diretti sia al Ministero del tesoro sia alla direzione generale degli istituti di previdenza vengono sistematicamente ignorati e lasciati senza risposta.

(4-10628)

**SPONZIELLO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a Magliari Giovanni, bidello di ruolo presso il liceo « Tito Livio » di Martina Franca (Taranto), collocato a riposo per limiti di età sin dal 1° febbraio 1973, a tutt'oggi, malgrado il tanto tempo trascorso, ancora non si provvede a liquidargli la pensione definitiva.

Se non ritengano che siffatto ritardo è veramente inconcepibile e se il perdurare della nota e cronica disfunzione degli appositi uffici che dovrebbero provvedervi non giovi certamente ad assicurare allo Stato italiano un clima di fiducia da parte dei propri cittadini.

(4-10629)

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali ancora non si provvede alla trasmissione degli atti alla competente direzione provinciale del tesoro per le operazioni di pagamento relative alla pratica di pensione di guerra posizione n. 1509454-D del signor Zacà Luigi, da Nardò (Lecce).

È rilevante annotare che lo stesso Ministero del tesoro, con propria comunicazione del

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

16 febbraio 1968, informava l'interessato del provvedimento concessivo, ma, ciò malgrado, e pur col decorso di tanto tempo, all'interessato null'altro è pervenuto. (4-10630)

CAIAZZA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) il decreto ministeriale 2 maggio 1974 ha disposto che le importazioni dei nostri prodotti siano assoggettate al deposito di una somma pari al 50 per cento del valore della merce;

b) contrariamente alle intenzioni dichiarate del Governo che il provvedimento dovrebbe riguardare essenzialmente prodotti di consumo e non materie destinate ad essere trasformate dalle industrie nazionali, tra le voci colpite figurano i fasci da fiocco di fibre tessili (voce doganale 56,02) i quali costituiscono, senza alcun dubbio, materia prima —

se non ritengano di dovere escludere dal provvedimento citato i fasci da fiocco di fibre tessili, per coerenza con gli intenti dichiarati del Governo e in considerazione che:

1) per la stessa coerenza sono stati esclusi, perché considerati materia prima, i nastri pettinati o cardati di fibre tessili sintetiche e artificiali (voce doganale 56,04) che si ottengono dalla trasformazione dei « fasci » e quindi assumono rispetto a questi la caratteristica di semilavorati;

2) l'inclusione dei fasci da fiocco di fibre tessili fra i prodotti assoggettati al deposito produce effetti negativi sia sul piano economico sia su quello sociale e non risponde certamente a quella esigenza di sostegno e di spinta all'esportazione che, in questo particolare momento, tutti convengono che debba essere accresciuta per far fronte alla grave situazione della bilancia dei pagamenti che tanto pesantemente contribuisce alla crisi economica e finanziaria del nostro paese.

(4-10631)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi sulla base dei quali con suo telegramma in data 2 luglio 1974 alle imprese assicurative egli abbia diffidato le stesse ad abolire le riduzioni previste dall'articolo 16 della legge n. 990 del 1969, e ciò in ispregio alla situazione giuridica regolata dall'ordinanza del Consiglio di Stato e a quella di fatto riguardante la tariffa per l'assicurazione di responsabilità civile da

tutti conosciuta come insufficiente e non retributiva.

L'interrogante chiede inoltre se e fino a quando il Ministro si reputi *legibus solutus*, tenendo conto che:

1) con il 31 dicembre 1973 è integralmente cessato il regime transitorio previsto per un solo anno dal decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed indebitamente prorogato con i decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973;

2) tale cessazione dovrebbe essere fatta legittimamente risalire anzi al 12 giugno 1973 in base alla sentenza del Consiglio di Stato — sezione VI — depositata il 1° febbraio 1974, che ha annullato il decreto ministeriale 5 giugno 1973;

3) con il decreto ministeriale 30 dicembre 1973 il Ministro interessato, pur dando espressamente atto di tale cessazione del regime transitorio, aveva stabilito norme tariffarie particolari da valere per l'anno 1974;

4) su istanza di alcune imprese assicurative, ricorrenti avverso tale decreto, il Consiglio di Stato — sezione VI — con ordinanza 31 maggio 1974, ha sospeso l'esecuzione del decreto stesso;

5) tale decisione del Consiglio di Stato ha evidentemente effetto *ex nunc* ed *erga omnes*. (4-10632)

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che non hanno ancora permesso l'inizio dei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Sinnica (tratto Valsinni-Policoro).

Per sapere se non intenda intervenire adeguatamente ed urgentemente per rimuovere eventuali ostacoli, tanto più che il comune di Valsinni direttamente interessato alla realizzazione dell'opera a fini occupazionali si trova in una grave situazione di depressione economica, disoccupazione ed emigrazione.

(4-10633)

BELLUSCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per i quali non sono state sino ad oggi liquidate le somme per conguaglio, a decorrere dal 1° settembre 1971, in dipendenza della revisione delle tabelle organiche, al signor Filippo Delfino, primo ufficiale di dogana collocato in pensione, residente a Reggio Calabria, rione Cappuccinelli — Diramazione Fagarella, 48. (4-10634)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**BELLUSCIO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali al signor Savastano Vincenzo nato nel 1938 e residente a Cariatì (Cosenza) non sia stata ancora definita la pratica di pensione quale invalido civile di guerra dopo essere stato sottoposto a visita medica collegiale, con esito positivo, ben quattro anni fa. (4-10635)

**D'ANIELLO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda ad esattezza un'informazione secondo la quale la SIP, facente parte del gruppo STET, avrebbe ridotto di circa il 40 per cento il programma 1974 per gli ampliamenti dei numeri delle centrali telefoniche e per la costruzione di nuove centrali. È chiaro che, se l'informazione rispondesse al vero, ci troveremmo di fronte ad una conseguente riduzione degli ordinativi già programmati per le ditte costruttrici di apparecchiature telefoniche.

Saremmo in pratica di fronte ad una riduzione degli investimenti in un settore produttivo e, oltretutto, altamente remunerativo.

L'interrogante chiede di conoscere da chi sia partita detta decisione e quale consultazione l'abbia eventualmente preceduta.

L'interrogante infine chiede di conoscere come sia possibile ovviare all'inconveniente lamentato. (4-10636)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione nella quale si trova attualmente la facoltà di scienze politiche della Libera università abruzzese degli studi di Chieti, il cui consiglio di facoltà, con pretesti speciosi (riduzione del numero degli ordinari da tre a due), è stato dichiarato decaduto nei mesi scorsi e sostituito con un cosiddetto comitato tecnico. Ciò in sprezzo a:

a) i provvedimenti urgenti, che considerano parte integrante dei consigli di facoltà, a tutti gli effetti, i professori stabilizzati;

b) una precisa sentenza del Consiglio di Stato — del 25 gennaio 1974 — che considera funzionanti i consigli di facoltà anche con due professori ordinari e, al limite, anche con uno.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede in particolare:

1) di sapere per quale ragione, malgrado precedenti interrogazioni, iniziative sindacali e proteste degli interessati, il Ministero della pubblica istruzione ha completamente ignorato (e continua ad ignorare)

questa vicenda, che pure è stata posta in essere grazie ad una discutibile decisione dello stesso Ministero;

2) se il Ministro è al corrente del fatto che il cosiddetto comitato tecnico ha lasciato la facoltà completamente in balia di se stessa, non prendendo iniziative di alcun genere, con grave nocumento per l'attività della facoltà medesima e per gli interessi degli studenti;

3) se il Ministro non ritenga di dovere intervenire con la massima urgenza, per restituire la facoltà alla sua normale attività e, nel contempo, approfondire e rendere conto all'interrogante delle ragioni — ancor oggi incomprensibili — che hanno indotto i competenti organi ministeriali a prendere la suddetta decisione. (4-10637)

**DI GIOIA, PISTILLO E VANIA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che l'Ente di sviluppo agricolo di Puglia sarebbe in trattativa con alcune società (SIATI — LACMAR SAS — IFIS, ecc.), che si considerano proprietarie di terreni demaniali in agro di Sannicandro Garganico e Lesina (Foggia), per l'acquisto di 566 ettari di terreno della « Sacca orientale » e di « Bosco Isola », da decenni occupati e regolarmente coltivati da 342 contadini della zona che — tra l'altro — hanno in corso da tempo una pratica presso il Commissariato agli usi civici di Bari per la legittimazione di queste terre demaniali.

Poiché le società in questione non possono vantare alcun titolo valido di proprietà per detti terreni (tanto che se non ci fosse stato l'ostacolo rappresentato da un giudizio pendente tra i comuni di Sannicandro e Lesina per la delimitazione dei confini, il demanio sarebbe stato già affrancato a favore degli attuali possessori), si chiede di sapere da quale interesse è mosso l'Ente di sviluppo agricolo di Puglia a trattare l'acquisto dei 566 ettari di terreno occupati e coltivati da centinaia di contadini, quando non molto tempo fa si è avuto modo di apprendere che lo stesso ESA ha inspiegabilmente rinunciato, dopo aver vinto un giudizio con la fondazione Zaccagnini, all'acquisto di altri 737 ettari di terra nella stessa zona, favorendo così una grossa manovra speculativa messa in atto da alcuni imprenditori capitalisti, laddove si sarebbe potuto procedere a una lottizzazione con relativa assegnazione o vendita con la cassa per la piccola proprietà a favore di braccianti e contadini poveri del posto;

si chiede, inoltre, di sapere quali misure intende adottare il Governo per mandare a monte la nuova manovra speculativa che si nasconde dietro la trattativa in atto e per garantire la inamovibilità dei contadini che dalle predette terre traggono fonte di vita e di lavoro per le loro famiglie. (4-10638)

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'ISSCAL (Istituto servizio sociale case per lavoratori) è da tempo senza consiglio di amministrazione e che a causa di questa e di altre carenze, la GESCAL ha sospeso i finanziamenti a favore dell'istituto, provocando una situazione di grave disagio e confusione amministrativa fino al punto che per pagare gli stipendi e far fronte alle altre spese correnti, si è dovuto fare ricorso al fondo liquidazione del personale, mentre dal marzo 1973 i dipendenti non usufruiscono neanche dei diritti contrattuali loro spettanti.

Poiché il collegio dei revisori dei conti, in presenza di questa grave situazione, avrebbe prospettato l'idea di procedere alla liquidazione giudiziaria dell'ISSCAL senza attendere neanche il trasferimento del personale dipendente presso altri enti come previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, si chiede di sapere quali misure intende adottare il Governo per il ripristino di una situazione di normalità all'interno dell'istituto e garantirne i finanziamenti fin quando esso esisterà e cos'altro si propone di fare per assicurare il pieno soddisfacimento dei diritti contrattuali e la continuità di impiego per il personale dipendente. (4-10639)

CARDIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se il Governo italiano non intenda rispettare e far rispettare gli impegni assunti nella sede dell'ONU per una azione energica e conseguente contro la politica razzista del governo del Sud-Africa, negando il visto di ingresso nel nostro paese agli atleti di quelle organizzazioni sportive sudafricane che si basano sul principio dell'*apartheid*;

2) chi, invece, contravvenendo a tali impegni, abbia concesso il visto di ingresso ai rappresentanti di organizzazioni sportive razziste sudafricane, la cui presenza ha suscitato, in giugno al « Memorial Simeoni » di Napoli

e, nei giorni scorsi, al *meeting* di atletica di Milano, vivaci proteste del pubblico e il netto rifiuto degli atleti africani di partecipare alle gare;

3) se il divieto ad atleti italiani di partecipare a gare sportive, ove siano presenti organizzazioni razziste sudafricane, non debba essere esteso a tutte le manifestazioni internazionali, in Italia ed all'estero, compreso il prossimo Torneo mondiale femminile di pallabase, che dovrebbe tenersi negli USA dall'8 al 16 agosto 1974 e in relazione al quale è in corso una campagna internazionale di condanna del razzismo sudafricano, tanto più odioso quando riguardi competizioni atletiche. (4-10640)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui l'indennità di confine viene data ai cantonieri della stazione Albate Camerlata (Como) e non viene estesa ai ferrovieri addetti agli impianti elettrici, al movimento ed altri servizi. (4-10641)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per cui martedì 9 luglio 1974 i distributori di benzina in tutta la Toscana sull'autostrada del sole erano chiusi senza che gli utenti fossero stati preavvertiti ai caselli d'ingresso: tale negligenza ha costretto migliaia di utenti, per gran parte turisti, a fermarsi per impossibilità di rifornimento. (4-10642)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui le abitazioni di servizio di Albate Camerlata (Como) non sono ancora passate a riscatto. (4-10643)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito l'emissione del decreto di riscatto della casa cantoniera, sita nel tratto delle ferrovie dello Stato, Battipaglia-Reggio Calabria e precisamente nel comune di Belvedere Marittimo, a favore del signor Grosso Francesco ex ferroviere addetto all'armamento dell'azienda delle ferrovie dello Stato, in pensione dal 26 dicembre 1968.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

Tenuto conto che il problema rientra nell'applicazione della legge n. 605 del 1966 e che oltre ad interessare il citato ex ferroviere, per il quale è stato espresso parere favorevole da parte del consiglio di amministrazione sin dal 21 luglio 1960, riguarda molti ex ferrovieri in analoghe condizioni anche sul tratto Reggio Calabria-Metaponto, si chiede di sapere se non ritenga opportuno e urgente emettere i decreti di riscatto delle case cantoniere corrispondendo alle attese e ai diritti di molti ferrovieri. (4-10644)

BOLLATI E SERVELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le cause che hanno indotto i coristi del Teatro dell'Opera di Roma ad astenersi dal partecipare alla rappresentazione dell'*Aida* in programma per la sera del 10 luglio 1974 alle Terme di Caracalla e che hanno determinato il rinvio dello spettacolo, rinvio annunciato ben quaranta minuti dopo l'orario stabilito per l'inizio, con grave disagio per gli spettatori.

Se non ritiene che l'episodio, il quale si inserisce in una generale situazione di insufficienza del Teatro dell'Opera di Roma e, in generale, di molti enti lirici italiani, abbia compromesso il prestigio della lirica italiana in patria e all'estero stante la presenza di numerosi spettatori stranieri.

Per conoscere altresì la situazione economica del Teatro dell'Opera di Roma, quali le ragioni delle sue difficoltà finanziarie e del mancato intervento dello Stato e del comune per evitare la sospensione delle rappresentazioni e ovviare ad uno stato di cose che, quanto meno, deve essere definito deplorabile. (4-10645)

TASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale sia l'attività specifica della Fideuram Spa che figura tra quelle con partecipazione IMI. Per sapere come mai la predetta Fideuram abbia disposto la illegittima « terminazione » del contratto di agenzia con il rappresentante Cantù Paolo di Piacenza. Per sapere se tale decisione non sia stata determinata esclusivamente da un attacco giornalistico — illegittimamente, tra l'altro, attribuito al predetto dalla direzione Fideuram — contro certe attività pseudo-finanziarie, che, compagnie di Assicurazioni pure con partecipazione IMI, propandano senza valida garanzia effettiva per gli eventuali clienti. (4-10646)

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai sia stata già disposta la nomina di Bordoni Vittorina nata Panzini quale vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Cremona, pur essendo risultata, con punti 17,50, solo 237<sup>a</sup> al concorso relativo, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1971, mentre non è stata ancora disposta la nomina richiesta da Luisa Gambarelli, che in quel concorso risultò 167<sup>a</sup>, con punti 17,92, per il carcere femminile di Piacenza. (4-10647)

TASSI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai il dipendente ENEL Mazzanti Giuseppe nato a Ferrara l'8 dicembre 1917 e residente a Parma, ora in forza al Cantiere di Caorso (Piacenza), il quale al momento della disposta nazionalizzazione delle imprese elettriche era alle dipendenze della Edison Volta Spa, con la qualifica di « operaio qualificato » venne dall'Ente nazionale per l'energia elettrica inquadrato inizialmente come « manovale assume », e ancor oggi risulta inquadrato in modo inferiore al dovuto.

Per sapere come mai ad oggi non gli è ancora stata ricostruita la carriera e rettificata la qualifica come dovutagli in relazione alle mansioni dallo stesso svolte, mentre non gli viene versato alcunché per indennità di trasferta, nonostante la distanza del luogo di lavoro da quello di sua residenza.

Per sapere se quanto sopra dipenda dal fatto che il predetto fu noto sindacalista non comunista. (4-10648)

MAROCCO E FIORET. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno precisare quali siano i reali intendimenti circa la sollecita definizione dell'ampliamento della strada statale n. 352, Grado-Palmanova, importantissima arteria di raccordo con l'autostrada Trieste-Venezia, Palmanova-Udine-Tarvisio e, quindi, con i paesi del centro Europa, da cui provengono flussi assai rilevanti di turisti.

Gli interroganti, che hanno già provveduto a segnalare ampiamente, con l'interrogazione n. 5-00316 del 22 febbraio 1973, i gravi pericoli derivanti dal notevole volume di traffico che si svolge su tale tronco stradale, la cui carreggiata consta appena 6 metri di larghezza, chiedono di conoscere se l'ANAS, in sede di formulazione del piano d'investimenti per il prossimo quinquennio,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

abbia favorevolmente considerata anche la costruzione di questa indispensabile infrastruttura che, se realizzata, costituirà un significativo fattore di crescita economica per l'ison-tino in particolare, ma anche per tutto il Friuli-Venezia Giulia. (4-10649)

BASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle deplorabili condizioni di intransitabilità della strada statale n. 188, in particolare nel tratto Marsala-Salemi, che costituisce arteria fondamentale per i collegamenti in provincia di Trapani, di preminente interesse agricolo; e se non intende disporre l'immediato rifacimento in vista anche dell'intenso traffico camionistico necessario per la prossima vendemmia. (4-10650)

PISICCHIO. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto sta avvenendo nella Corea del Sud ove la popolazione sta vivendo momenti di vero terrore per la sorte dei sette cittadini condannati a morte per aver preso parte ad un presunto complotto contro il governo;

se non ritiene d'intervenire, in virtù della difesa dei diritti dell'uomo, per chiedere la sospensione delle condanne;

se non ritiene altresì di assumere concrete iniziative per il riconoscimento della Repubblica popolare democratica di Corea da parte del Governo italiano. (4-10651)

BASSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza, in seguito alle numerose e ripetute proteste avanzate dalle popolazioni interessate, del fatto che vaste zone dei limitrofi comuni di Trapani ed Erice, densamente popolate, non riescono a ricevere le trasmissioni del secondo programma televisivo; e se non

intende disporre il potenziamento degli impianti del Castello di Erice per ovviare a tale inconveniente e soddisfare tale avvertita esigenza. (4-10652)

BASSI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della marina mercantile.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza che i magazzini frigoriferi dell'armamento oceanico nazionale sono saturi con circa 10.000 tonnellate di pesce congelato (soprattutto molluschi, dentici e pagelli) che non trova collocamento sul mercato a causa delle continue, massicce importazioni da paesi terzi, a prezzi politici, con aggravio della bilancia dei pagamenti, ed il rischio di paralizzare la produzione nazionale.

La flotta oceanica italiana, che ha dovuto sostenere il pauroso aumento del costo dei combustibili e la estromissione da tradizionali zone di pesca lungo le coste dell'Africa occidentale, sarà costretta al disarmo, lasciando disoccupati tremila marittimi, se il Governo non sospenderà per almeno sei mesi le suddette importazioni di pesce congelato dai paesi terzi, con esclusione dei tonnidi destinati all'industria conserviera, e con particolare riferimento alle surricordate specie ittiche. (4-10653)

FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali sono le ragioni per le quali non si è ancora provveduto all'allacciamento telefonico nella contrada Pegara del comune di Taurianova (Reggio Calabria).

Si fa presente che in detta contrada vivono circa mille cittadini di cui 450 sono già elettori, vi sono le scuole elementari ed altri uffici pubblici e si ritiene, quindi, giusto che il suddetto allacciamento venga effettuato al più presto. (4-10654)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se non ritenga urgente ed indifferibile procedere alla scelta del sistema da adottare per le trasmissioni televisive a colori, tenendo presente che la sentenza della Corte costituzionale sui ripetitori introduce di fatto la possibilità di ricevere trasmissioni a colori e quindi attua surrettiziamente una scelta del sistema.

« Ricordando che tre anni fa la scelta del sistema per le trasmissioni a colori diede luogo ad aspre polemiche e che la pubblicazione da parte di un periodico delle condizioni, attinenti la politica estera e l'associazione a conquiste tecnologiche, offerte dal governo francese qualora l'Italia avesse adottato il sistema Secam lasciarono chiaramente intendere l'importanza di una scelta meditata, l'interrogante ritiene che il Governo debba fornire al Parlamento tutti gli elementi necessari per una decisione in proposito.

(3-02585)

« QUILLERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere se siano informati del grave episodio verificatosi a Vallo della Lucania il giorno 9 luglio 1974 consistito nell'aggressione operata da un anarchico ai danni del giornalista Mario Falconi del *Roma* duramente percosso nel palazzo di giustizia dinanzi l'aula della corte di assise ove si celebrava il processo a carico dell'anarchico Giovanni Marini, imputato di omicidio volontario in persona del ventenne studente Carlo Falvella, e ciò, per avere il Falconi, nell'esercizio del suo diritto-dovere di giornalista, espresso sul proprio giornale il suo pensiero e la sua opinione sul grave fatto di sangue.

« Per conoscere il giudizio del Governo sull'episodio e quali provvedimenti si ritiene adottare per assicurare l'incolumità fisica dei giornalisti impegnati nell'adempimento dei propri doveri e per garantire la tutela dell'esercizio del diritto di libertà di stampa e di opinione sancite nella Costituzione della Repubblica.

(3-02586)

« PALUMBO, GUARRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se gli risulti che conservatori dei registri immobiliari, aderendo allo sciopero della categoria ed alla successiva proroga, hanno effettuato la chiusura degli uffici al pubblico, per ora, fino a tutto il 16 luglio 1974.

« Non si contesta, come è ovvio, il diritto dei conservatori allo sciopero ma non pare legittimo che essi, chiudendo gli uffici, impongano agli impiegati e dipendenti di astenersi dal lavoro, vietando il disimpegno delle funzioni proprie del pubblico ufficio e determinando, in tal modo, la interruzione di un servizio pubblico, il che costituisce illecito penale.

« La chiusura dell'ufficio, infatti, determina non solo la sospensione degli adempimenti riservati ai conservatori ma anche quelli cui essi sono estranei, cagionando ai privati enormi danni in quanto questi vengono privati della tutela che i pubblici registri devono assicurare.

« In considerazione di quanto innanzi, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per il rispetto della legge.

(3-02587)

« PALUMBO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se intenda sollecitare un pronto intervento del Ministero direttamente, ed attraverso l'Assessorato regionale alla sanità, in favore dei dipendenti degli ospedali Sant'Angelo e Sanatoriale di Messina.

« Il personale paramedico di quegli ospedali è rimasto senza stipendio ed è in agitazione.

« Da più tempo la triste odissea di questi due nosocomi di Messina tiene appesi centinaia di lavoratori alla speranza di vedere finalmente trasformati gli ospedali in Ente ospedaliero.

« Le condizioni di ambiente, i locali di degenza e tutto il complesso che ruota attorno ai numerosi reparti del Sant'Angelo devono indurre le autorità sanitarie nazionali a tenere in conto quanto già i responsabili degli uffici periferici di Messina, preposti alla vigilanza sanitaria, hanno chiaramente dimostrato.

« Non si può più oltre attendere per riorganizzare i due ospedali; quello Sanatoriale, in particolare, ha caratteristiche regionali e potrebbe, se immediatamente elevato ad Ente

ospedaliero, essere un ospedale pilota sanatoriale della Sicilia. Si trova, infatti, in particolare posizione di salubrità ma in precaria situazione edilizia.

« L'ospedale Sant'Angelo, che è un ospedale in cui sono presenti quasi tutte le specialità, ha bisogno della elevazione ad Ente ospedaliero per potere risolvere la sua gravissima crisi di locali e di attrezzature, carenti nelle strutture e quindi nell'organizzazione.

« I sanitari e tutto il personale paramedico lottano da anni per vedere risolte le loro situazioni di instabilità di lavoro, mentre fanno sforzi sovraumani per adempiere i loro compiti di assistenza e cura.

« L'assurdo di una situazione anomala è sboccato ora in una precaria instabilità economica, dove alla generale crisi ospedaliera nazionale si aggiungono le vicissitudini particolari di una amministrazione precaria straordinaria, che non può — malgrado gli sforzi del commissario — disincagliarsi dalla secca che invischia quasi tutti gli ospedali italiani.

« Urge quindi un immediato intervento per assicurare gli stipendi ai dipendenti, per ricostituire una normale amministrazione, promuovendo la nascita dell'Ente ospedaliero ed inserire nel piano di ricostruzione edilizia della Sicilia l'ospedale Sant'Angelo che non può morire fra l'indifferenza di quanti hanno il dovere di intervenire non solo a difendere il posto di lavoro di centinaia di famiglie, ma per non privare ulteriormente Messina di posti-letto di cui è già tanto deficiente.

(3-02588)

« D'AQUINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia, per sapere:

se sono a conoscenza dell'aggravamento in Abruzzo dello stato di tensione, già avvertito in conseguenza dell'azione di gruppi petroliferi diretta ad installare una raffineria nel Sangro, e ora derivante da rinnovate, illecite pressioni sulle pubbliche amministrazioni al fine di ottenere la revoca di precedenti deliberazioni contro la raffineria, mentre tutta la opinione pubblica abruzzese è ancora sdegnata per i recenti inesplicabili voti filopetroliferi espressi dal consiglio regionale della regione Abruzzo e dal consiglio comunale di Fossa-

cesia in revoca di propri precedenti voti contro la predetta raffineria;

quali misure il Governo intenda adottare al riguardo;

se il Governo è consapevole della ferma volontà delle forze politiche democratiche e di tutti i sindacati di vedere definito al più presto l'insieme degli interventi per l'industrializzazione e per l'agricoltura dell'Abruzzo e quindi per il Sangro, ove è irrinunciabile il già deciso insediamento FIAT, in conformità delle assicurazioni circa i tempi già date dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

(3-02589) « MARIOTTI, NATTA, COMPAGNA, PERANTUONO, MARIANI, BRINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, per conoscere la loro opinione in ordine al grave episodio della distruzione dell'opera di Arturo Martini, " Il Pastore ", conservata presso la Galleria nazionale d'arte moderna.

« Gli interroganti fanno notare che questo episodio, che ha suscitato nuove allarmate dichiarazioni nel mondo degli studiosi e sulla stampa circa lo stato di drammatico abbandono in cui si trova il patrimonio artistico nazionale, non può considerarsi semplicemente alla stregua di un incidente fortuito ed isolato; ma è un'ulteriore conferma — che si aggiunge a tante altre accumulate negli anni, e da ultimo ai provvedimenti di chiusura al pubblico per mancanza di personale della Pinacoteca di Brera, del Palazzo ducale di Mantova e di altri importanti musei o gallerie italiane — della totale assenza di una politica adeguata in questo settore e della paurosa situazione di precarietà in cui si trovano di conseguenza ad operare, per ristrettezza di mezzi, insufficienza di quadri tecnici e scientifici e di personale amministrativo e di custodia, arretratezza di norme e ordinamenti, gli organi preposti alla tutela dei beni artistici e culturali. Questa situazione provoca un continuo deterioramento e depauperamento del nostro patrimonio artistico, che non può certamente essere valutato unicamente né prevalentemente sotto il profilo economico, trattandosi di beni di valore inestimabile per la cultura; ma che ha anche una chiara incidenza negativa sul piano economico, come dimostra il disincentivo alle attività turistiche che già deriva dalla chiusura di

tanti musei e gallerie e dalla progressiva distruzione del patrimonio artistico e delle bellezze naturali del paese.

« Gli interroganti chiedono perciò:

1) quali misure immediate il Governo intenda adottare per sopperire ai bisogni urgenti del settore, e in particolare alle drammatiche carenze di mezzi e di personale e alla conseguente impossibilità di funzionamento, totale o parziale, di tanti istituti culturali;

2) quale fine hanno fatto i progetti di riforma che già da tanti anni, come aveva stabilito l'apposita Commissione parlamentare

d'indagine, il Governo era impegnato a presentare alle Camere;

3) se il Governo non ritenga necessario andare al più presto a una discussione legislativa per la revisione della normativa vigente e per la riforma democratica dell'amministrazione preposta ai beni culturali, tenuto anche conto del fatto che proposte di legge su questa materia sono state già da tempo presentate al Parlamento per iniziativa di vari Consigli regionali.

(3-02590)

« CHIARANTE, RAICICH ».